

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

453^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 16 MAGGIO 1975

(Notturna)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico »
(2083) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Abrogazione dell'articolo 2 della legge
15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria »
(1653), d'iniziativa del senatore Nencioni
e di altri senatori;

« Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine »
(1952), d'iniziativa del senatore Bartolomei
e di altri senatori;

« Provvedimenti per la repressione della criminalità » (1970), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;

« Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali,

degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), di iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori.

(Relazione orale).

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2083:

PRESIDENTE Pag. 21423 e *passim*
* AGRIMI, relatore 21425 e *passim*
ARFÈ 21527
ARIOSTO 21526

453^a SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MAGGIO 1975

BARTOLOMEI	Pag. 21528
BERGAMASCO	21521
BRANCA	21434, 21456, 21463
BUFALINI	21515, 21521
CUCINELLI	21474, 21505
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	21466, 21473, 21476
DE MATTEIS	21434, 21459, 21464
FILETTI	21442, 21513
GALANTE GARRONE	21441 e <i>passim</i>
LANFRÈ	21508
LICINI	21496
LUGNANO	21499, 21509, 21512
NENCIONI	21480 e <i>passim</i>
OSSICINI	21520
PERNA	21501
PETRELLA	21432 e <i>passim</i>
PETRONE	21491
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	21425 e <i>passim</i>
ROSSI Dante	21424 e <i>passim</i>
SABADINI	21469
* TEDESCHI Mario	21524

TERRACINI	Pag. 21457, 21464
VENANZETTI	21524

Votazioni a scrutinio segreto . . . 21464, 21473

INTERROGAZIONIPer lo svolgimento di una interrogazione
sugli incidenti avvenuti a Napoli:

PRESIDENTE	21447
FERMARIELLO	21447

Sullo svolgimento di interrogazioni sugli
incidenti avvenuti a Napoli:

PRESIDENTE	21448
----------------------	-------

* SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per
l'interno* 21448N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (cre 21).

Si dà lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 16 maggio 1973.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico** » (2083) (Approvato dalla Camera dei deputati); « **Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria** » (1653), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine** » (1952), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « **Provvedimenti per la repressione della criminalità** » (1970), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « **Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza** » (1993), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare**

per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), d'iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori (Relazione orale).

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2083

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico** », già approvato dalla Camera dei deputati; « **Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine** », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « **Provvedimenti per la repressione della criminalità** », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « **Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei lo-**

ro familiari; istituzione di agenti di quartiere », d'iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori. Per tali disegni di legge il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 11.

L'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.

Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, nn. 1 e 2 del codice penale per un periodo di cinque anni ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 11 e dell'articolo aggiuntivo.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

” Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.

Il giudice nel pronunciare la condanna dispone la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, nn. 1 e 2 del codice penale per un periodo di cinque anni ” ».

11.1

ROSSI Dante

Al secondo capoverso sostituire le parole: « può disporre » con l'altra: « dispone ».

11.2

ROSSI Dante

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art.

« Agli effetti della presente legge la riorganizzazione o l'organizzazione in Italia di partiti, associazioni, movimenti o gruppi che perseguano all'estero finalità antidemocratiche proprie del partito fascista o del partito nazista, la partecipazione sia dei cittadini italiani sia di cittadini stranieri a tali enti, ed ogni azione conseguente a tale partecipazione sono vietate e punite con le stesse pene di cui agli articoli precedenti ».

11.0.2

ROSSI Dante

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 11.1 sicuramente per mio errore riproduce il testo della legge. Si tratta di un errore. Pertanto lo ritiro.

Con l'emendamento 11.2 si propone di sostituire al secondo capoverso le parole: « può disporre » con l'altra: « dispone ». Sembra a me che, proprio perchè si tratta di una individuazione fatta attraverso una regolare sentenza, l'espressione: « può disporre », se sono stati considerati e contemplati i casi che la legge prevede, rappresenti un terreno discrezionale piuttosto ampio per cui ci pare molto più pertinente sostituire tale espressione con la parola: « dispone » in quanto la sentenza è quella che determina le condizioni particolari previste.

L'emendamento 11.0.2 rappresenta un'aggiunta all'articolo 11 e riguarda l'applicazione delle stesse pene anche per i cittadini italiani che svolgano un'attività di ricostituzione del partito fascista anche fuori del territorio nazionale.

Potrebbe apparire insolito e strano preoccuparsi anche dell'attività di cittadini italiani all'estero; però, ricollegandomi all'illustrazione degli articoli precedenti, quando ho cercato di evidenziare i collegamenti reali, non

immaginare sia all'interno del nostro paese, sia all'estero, prevedere questa norma per far capire a chi trama contro la democrazia che anche andando all'estero non si può impunemente operare a danno del proprio paese in un terreno così delicato come quello del mantenimento delle libertà democratiche (quindi il non sovvertimento e la non apertura verso prospettive di carattere reazionario) rappresenta, in fondo, un corollario logico a questo disegno di legge, configurato nelle proposte che ho avanzato come una necessità di tutela complessiva della democrazia nel nostro paese.

Questo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è il senso degli emendamenti che ho presentato all'articolo 11, sempre con l'intendimento palese di rendere più efficace la legge e di dare alla stessa una configurazione più chiara, più netta ed anche più rigida nei confronti della lotta all'eversione fascista.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **AGRIMI**, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento 11.2, perchè la privazione di un diritto importante come quello elettorale non può essere ricollegata automaticamente ad una semplice manifestazione, come ad esempio un saluto, che potrebbe essere anche equivocado. Quindi è opportuna la dizione: « può disporre », in base alla quale il giudice valuterà caso per caso.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.0.2, mi pare, senatore Rossi, che non sia necessario preoccuparsi di quelli che all'estero fanno guai, quando in casa nostra ne abbiamo tanti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Art. 12.

Dopo l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è inserito il seguente:

« **Art. 5-bis.** — Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria la emissione del mandato di cattura ».

Per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 7 della citata legge 20 giugno 1952, n. 645, si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Rossi Dante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Aggiungere il seguente comma:

« Per i reati di cui ai commi precedenti il giudizio di primo grado deve concludersi nel termine di 60 giorni ».

12.1

Rossi Dante

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Signor Presidente, si tratta di fissare in termini precisi i tempi entro i quali deve concludersi il giudizio;

secondo il nostro emendamento il giudizio di primo grado dovrebbe concludersi nel termine di 60 giorni. Anche questo può apparire, preso a sè, un emendamento insignificante ma si inquadra in quella logica comprensiva di rigidità e di tutela che ho tentato con scarso successo di individuare e di illustrare in tutti gli emendamenti da me presentati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* **A G R I M I , relatore.** Sono contrario, onorevole Presidente, perchè è difficile ed anche pericoloso stabilire un termine entro il quale si deve concludere un giudizio. Già vi è un termine entro il quale il giudice dovrebbe emanare le sentenze, termine che resta largamente disatteso; chiudere o strozzare un giudizio, entro un certo termine, potrebbe costituire una somma iniquità.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo, d'accordo con il relatore, esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli pre-

cedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Aggiungere il seguente capoverso:

« Le pene sono raddoppiate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reato negli articoli precedenti, il partito, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa, qualora l'attività posta in essere dalle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, riveli l'esistenza di intese con ufficiali appartenenti alle forze armate, ai carabinieri, a corpi di polizia o con reparti e servizi da loro organizzati ».

13.1

ROSSI Dante

Aggiungere il seguente capoverso:

« Le pene sono raddoppiate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reato negli articoli precedenti, il partito, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa, qualora attraverso l'attività posta in essere dalle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, o attraverso altra fonte, risulti l'esistenza di collegamenti organizzativi internazionali ».

13.2

ROSSI Dante

Aggiungere il seguente capoverso:

« Le pene sono raddoppiate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reato negli articoli precedenti, il partito, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa, qualora l'attività delle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, sia caratterizzata dalla

rilevanza dei mezzi finanziari o dalla copiosa disponibilità dei mezzi tecnici adoperati ».

13.3

ROSSI Dante

Aggiungere il seguente capoverso:

« Le pene sono raddoppiate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reato negli articoli precedenti, il partito, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa, qualora tali fatti concernano un partito, un'associazione, un movimento o un gruppo composto da 50 o più persone, ovvero qualora, pur essendo tale numero inferiore, esse siano presenti in due o più luoghi diversi del territorio dello Stato ».

13.4

ROSSI Dante

Aggiungere il seguente capoverso:

« Le pene sono raddoppiate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reato negli articoli precedenti, il partito, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa, qualora l'attività delle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, sia caratterizzata dalla frequenza delle manifestazioni di violenza, commesse anche in luoghi diversi del territorio dello Stato ».

13.5

ROSSI Dante

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Gli emendamenti proposti all'articolo 13 sono una conseguenza logica di emendamenti già illustrati che avevano per oggetto l'individuazione di condizioni particolari entro le quali si configurava il disegno criminale di ricostituzione del partito fascista. Per arrivare a questa individuazione, sulla quale tante volte sono ritornato, mi sembra occorra riferirsi al numero, alla contemporaneità di più punti nel terri-

torio nazionale, a particolari dotazioni finanziarie di mezzi tecnici, a collusioni con componenti all'estero, a partecipazioni di massa, eccetera. Si tratta, con questi articoli, di individuare, di precisare in termini meglio definiti le aggravanti di pena. A me quindi non resta che ricordare le motivazioni dalle quali sono partito per sostenere questo tipo di aggravanti: fatti in sè gravi e importanti perchè configurano proprio un disegno perfetto, congeniale, razionale, globale attraverso cui questi tentativi si esplicano. Di fronte a tentativi organici che dovrebbero far riflettere le forze che si dichiarano antifasciste, è evidente che c'è bisogno di una risposta più rigida di quanto non possa richiedere un episodio isolato, perchè ci troviamo di fronte ad una concatenazione complessiva di un disegno criminale che ha come obiettivo quello del sovvertimento totale delle nostre istituzioni democratiche.

Queste sono le ragioni per le quali ho presentato questi emendamenti sui quali vi chiedo di pronunciarsi. (*Commenti dall'estrema destra*). Vorrei che qualche collega non facesse dello spirito perchè se la mettiamo su questo piano io vi dimostro che sono capace di tenervi qui per un solo emendamento fino alle 2 di notte.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* AGRIMI, relatore. Tutti gli emendamenti del senatore Dante Rossi sull'articolo 13 ricalcano le ipotesi che abbiamo esaminato a proposito dell'articolo 8 in relazione agli emendamenti da lui stesso presentati: sono ipotesi di aggravanti o di fattispecie particolari che non è il caso di inserire dettagliatamente ed analiticamente nella legge. Esprimiamo quindi parere contrario.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Rossi

Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ».

A G R I M I, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I, relatore. Signor Presidente, vorrei pregarla di accantonare anche l'articolo 14 perchè solleva alcuni problemi sui quali è in corso una discussione.

P R E S I D E N T E. D'accordo. L'articolo 14, con i relativi emendamenti, resta accantonato. Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 15.

L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

15.1 ROSSI Dante

Al primo capoverso sostituire le parole:
« con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni » *con le altre:* « con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da lire centomila a lire cinque milioni ».

15.2 ROSSI Dante

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« La pena è della multa fino a lire centomila se il fatto della ricettazione è di particolare tenuità ».

15.3 ROSSI Dante

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« La punibilità è esclusa quando dal fatto deriva un danno socialmente irrilevante ».

15.4

ROSSI Dante

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Il primo emendamento propone di sopprimere l'articolo 15. Ne do una motivazione assai breve. L'articolo 648 del codice penale Rocco punisce la ricettazione con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire 800.000. (*Commenti*).

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli senatori di fare silenzio. Devo avvertire l'Assemblea che noi andremo avanti ad oltranza fino all'esaurimento dell'esame di questo disegno di legge. Prego quindi di stare abbastanza quieti per non complicare la situazione e ritardare la conclusione dei nostri lavori.

R O S S I D A N T E . Esso contiene quindi una previsione sanzionatoria che, partendo da limiti minimi fissati dal codice penale articoli 23 e 24) di 12 giorni di reclusione e di lire 2.000 di multa, raggiungendo massimi notevolmente elevati — sei anni di reclusione e lire 800.000 di multa — consente al giudice di adeguare la pena in concreto agli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

Questa possibilità viene meno con l'articolo 15 della legge in esame che prevede la pena minima di due anni di reclusione e di lire 500.000 di multa, palesemente eccessiva, e una pena massima pesantissima che non avrà maggiore capacità di intimidazione e di repressione. La modifica dell'entità della pena è quindi del tutto inutile.

Assurda poi è la previsione contenuta nel secondo comma di una pena fino a sei anni di reclusione e fino a 500.000 lire di multa quando il fatto è di particolare tenuità. Il legislatore si è visto costretto ad eliminare i limiti minimi, così ristabilendo la normativa del codice Rocco, per i fatti di piccola entità,

ma lo ha fatto in certo senso a denti stretti, per far paura, lasciando forti le pene massime. Quindi la norma non avrà praticamente applicazione concreta. Per queste ragioni chiedo l'eliminazione dell'articolo 15.

Gli emendamenti che seguono evidentemente sono subordinati. Con l'emendamento 15.2 propongo di sostituire la reclusione da due a otto anni e la multa da lire 500.000 a 10 milioni con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 5 milioni. Ci sembrano ipotesi che concretamente potrebbero essere applicate, a differenza di quelle contenute nella norma così come prefigurata per la piccola o grande demagogia che a mio avviso essa contiene.

L'emendamento 15.3 si muove sempre su questa logica e propone la multa fino a lire 100.000 se il fatto della ricettazione è di particolare tenuità. L'emendamento 15.4 tende ad aggiungere alla fine che la punibilità è esclusa quando dal fatto deriva un danno socialmente irrilevante. È chiaro infatti che una norma che non precisa queste cose può assoggettare a condizioni particolari sia un reato senza dubbio meritevole di una pena sia fatti marginali che sono poi quelli che fanno la storia, direi, nella vita quotidiana e nella vita sociale del paese. Quante volte abbiamo parlato della rigidità manifestata nei confronti del furto di una mela e magari di inadempienza di fronte a reati abbastanza consistenti sul piano giuridico e quindi sul piano civile e morale: con la differenza che il piccolo reato è facilmente individuabile e punibile mentre l'altro spesso sfugge di fatto alla norma.

Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a presentare questi emendamenti che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti.

* A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, nella relazione ho già avuto occasione di dire che con l'articolo 15 abbiamo eliminato quella che non esito a definire una grave lacuna delle precedenti norme sulla repressione della criminalità, con le quali si punì più severamente il sequestro di perso-

na a scopo di rapina, ma non si aggravarono le pene per il grave reato di ricettazione, che sta alle spalle di questi fatti criminosi. Non riesco a spiegarmi come il senatore Rossi voglia sopprimere questa norma e addirittura con gli emendamenti 15.2 e 15.3 ridurre quasi a nulla la pena, con la stessa drasticità, vorrei dire, prima dimostrata in senso inverso nel portare all'estremo le pene per altri reati.

Il reato di ricettazione è di particolare gravità. L'emendamento 15.4 dice: « La punibilità è esclusa quando dal fatto deriva un danno socialmente irrilevante ». Ebbene, il danno provocato dal reato di ricettazione non è mai socialmente irrilevante, è sempre grave dal punto di vista sociale, perchè significa alimentarsi e pascersi dei proventi dei reati. Non riesco proprio a spiegarmi come si possano sostenere tesi di questo genere. Esprimo quindi parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Esprimo parere contrario per le stesse considerazioni del relatore. Se c'è un caso nel quale, a prescindere dall'entità dell'aggravio, l'aggravio della pena può giustificarsi, è proprio questo della ricettazione, cioè di un reato che è collegato con i reati principali. Quindi se riusciamo a scoraggiare la ricettazione, probabilmente diamo un colpo d'arresto anche ai reati che della ricettazione si servono. Perciò sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 16.

La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, nonchè dall'articolo 14 della presente legge, rimane sospesa:

a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;

b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 dello stesso codice;

c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 16.

TORELLI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

16.1

ROSSI Dante

Sopprimere l'articolo.

16.12

GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI
CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

In via subordinata all'emendamento 16.1, dopo la parola: « reati », inserire le altre: « concernenti le armi ».

16.2

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1, dopo le parole: « legge 14 ottobre 1974, numero 497 », inserire le altre: « ad eccezione dei reati previsti dall'articolo 14 della legge stessa ».

16.3

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1, sopprimere le parole: « nonchè dall'articolo 14 della presente legge ».

16.4

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1, sostituire le parole: « nonchè dall'articolo 14 della presente legge » con le altre: « nonchè dei reati indicati nell'articolo 14 della presente legge quando il termine di prescrizione sia inferiore ai 20 anni ».

16.5

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1, sopprimere la lettera a).

16.6

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1, alla lettera a) aggiungere le parole: « il termine della sospensione comincia a decorrere dal giorno in cui la polizia giudiziaria redige il verbale di vane ricerche ».

16.7

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1 sopprimere la lettera b).

16.8

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1 alla lettera b) aggiungere le parole: « Tempo necessario alla notifica è quello strettamente occorrente per le operazioni materiali di notifica e decorre dal giorno in cui il magistrato procedente ha ordinato la notificazione dell'ordine o mandato. In ogni caso

la sospensione della prescrizione non si verifica durante il tempo in cui il procedimento giace negli uffici giudiziari senza che venga effettuato alcun atto processuale e nel caso in cui la mancata notifica dell'atto e la mancata emissione del decreto di irreperibilità siano dovute a negligenza dell'ufficio precedente ».

16.9

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1 sopprimere la lettera c).

16.10

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1 alla lettera c) aggiungere le parole: « Tuttavia la sospensione non si verifica nel caso in cui il rinvio, richiesto dall'imputato o dal difensore, è determinato dalla necessità di non procedere all'assunzione di atti nulli o pregiudizievoli all'accertamento della verità, ovvero nei casi in cui la legge accorda all'imputato o al difensore il diritto di un termine a difesa. La sospensione non si verifica neppure nei casi in cui il pretore o il presidente accerta la sospensione o il rinvio del dibattimento al di fuori dei casi e al di là dei tempi previsti dagli articoli 431 e 432 del codice di procedura penale.

16.11

ROSSI Dante

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Il primo emendamento proposto all'articolo 16, il 16.1, è identico all'emendamento presentato dal Gruppo della sinistra indipendente, il 16.12.

L'emendamento chiede la soppressione dell'intero articolo. Per quali ragioni? L'articolo va soppresso in quanto prolunga i termini di prescrizione che sono già lunghissimi, mentre addirittura alcuni reati non sono prescrittibili nella normativa vigente. La legislazione italiana in tale materia è la più severa di tutti i codici europei tanto che per ovviare a ciò il Senato ha approvato la riforma del libro

primo del codice penale con la quale ha ristretto i termini della prescrizione.

Comunque il prolungamento dei termini della prescrizione può avere un significato rispetto a reati concernenti le armi, ma non rispetto agli altri i cui termini sono talmente lunghi che la sospensione prevista dall'articolo 16 non sarebbe di alcuna utilità.

Un emendamento si rende necessario perchè l'articolo 14 della legge n. 497 del 1974 riguarda reati di scarsa gravità quali la detenzione di armi che sarebbe legittimo possedere solo mediante denuncia all'autorità. Il testo va poi modificato perchè letteralmente non ha alcun significato in quanto l'articolo 14 della presente legge non prevede reati. Quindi un emendamento si rende necessario per dare un significato a questa parte dell'articolo. Per queste considerazioni di carattere generale e sulle quali non indugio ci è sembrato che la soluzione più logica, razionale e concreta, anche se più drastica, fosse quella di richiedere la soppressione dell'articolo 16.

In via subordinata all'ipotesi principale di abolizione dell'articolo ho presentato gli altri emendamenti. Si propone cioè una via meno drastica, meno radicale di quella proposta dall'emendamento 16.1, precisando i casi concreti ai quali la norma deve essere applicata.

L'emendamento 16.3 propone di inserire le parole: « ad eccezione dei reati previsti dall'articolo 14 della legge stessa ».

Con l'emendamento 16.4 chiediamo di sopprimere le parole: « nonchè dall'articolo 14 della presente legge ».

L'emendamento 16.5 propone di sostituire le parole: « nonchè dall'articolo 14 della presente legge » con le altre: « nonchè dei reati indicati nell'articolo 14 della presente legge quando il termine di prescrizione sia inferiore ai 20 anni ».

L'emendamento 16.6 tende a sopprimere la lettera a) mentre il 16.7, in via subordinata, propone di aggiungere le parole: « il termine della sospensione comincia a decorrere dal giorno in cui la polizia giudiziaria redige il verbale di vane ricerche ».

Come si vede, sia con questi emendamenti come con gli emendamenti 16.8 e 16.9, si tende ad introdurre accorgimenti di carattere

tecnico che non hanno però un valore soltanto formale ma anche sostanziale, poichè è necessario prendere in considerazione ipotesi che domani sul terreno pratico potrebbero verificarsi.

Con l'emendamento 16.10 si propone di sopprimere la lettera c), mentre con l'emendamento 16.11 si pongono una serie di indicazioni forse apparentemente insignificanti ma che comunque hanno come contenuto e come proposito quello di rendere più concreta la legge e di disporre di strumenti più validi ai fini della sua applicazione.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Signor Presidente, ho chiesto di parlare per un motivo procedurale. Mi sembra che l'articolo 16 insieme con gli emendamenti che ad esso sono stati presentati debba essere accantonato: infatti nell'articolo 16 si fa riferimento alla prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, cioè la legge Bartolomei, nonchè dall'articolo 14 della presente legge, articolo che è stato accantonato.

P R E S I D E N T E . Senatore Petrella, le do ragione. Pertanto l'articolo 16 resta accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 17.

Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se

è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

17.1 ZUCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA, VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

Sopprimere l'articolo.

17.3 ROSSI Dante

Sopprimere l'articolo.

17.15 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, BASSO, BONAZZI

Sopprimere l'articolo.

17.16 PETRELLA, PETRONE, LUGNANO, BOLDRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

In via subordinata all'emendamento 17.3, sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede in ogni caso con giudizio per decreto.

L'articolo 45 del codice di procedura penale è comunque sempre applicabile ».

17.4 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.3, sopprimere il primo comma.

17.5 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.3, sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, si procede con giudizio direttissimo, nei soli casi di flagranza ».

17.6 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.3, sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede con giudizio direttissimo nei soli casi di fondato sospetto di fuga ».

17.7 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.3, sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede con giudizio direttissimo nei soli casi di concreto pericolo di inquinamento delle prove ».

17.8 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.3, sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede con giudizio direttissimo solo quando ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 5), del codice penale ».

17.9 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.3, sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede con giudizio direttissimo solo quando ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 1), del codice penale ».

17.10 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.3, sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede con giudi-

zio direttissimo quando ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 5), del codice penale ».

17.11

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.3, sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede con giudizio direttissimo solo nel caso che ricorra l'aggravante prevista dall'articolo 61, numero 6), del codice penale ».

17.12

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.3, sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede con giudizio direttissimo solo quando ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 10), del codice penale ».

17.13

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 17.1, al primo comma sostituire le parole: « per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 » con le altre: « per il reato previsto dall'articolo 24 » e, conseguentemente, al capoverso, sostituire le parole: « ai reati » con le altre: « al reato » e le parole: « dei reati medesimi » con le altre: « del reato medesimo ».

17.2

ZUCCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA, VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

Sopprimere il secondo comma.

17.14

ROSSI Dante

DE MATTEIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MATTEIS. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri presentatori, di ritirare gli emendamenti 17.1 e 17.2.

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Signor Presidente, con l'emendamento 17.3 chiedo la soppressione dell'articolo. Tale emendamento è uguale al 17.15 presentato da tutti i senatori del mio Gruppo ed al 17.16 presentato dal senatore Petrella e da altri senatori.

Siccome sono presenti i colleghi del Gruppo che insieme a me hanno sottoscritto l'emendamento 17.15, rinuncio all'illustrazione del 17.3, perchè credo sia preferibile dare la precedenza all'emendamento presentato dall'intero Gruppo. Per quanto riguarda gli altri emendamenti da me presentati, e cioè gli emendamenti 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14, devo dire che essi sono stati presentati in via subordinata. Spero che gli emendamenti soppressivi dell'intero articolo, come presa di posizione larga e unitaria della sinistra, possano indurre i colleghi della maggioranza a prendere atto di questa volontà, che proietta in termini parlamentari una reale volontà del paese. Pertanto mi auguro che questa possa essere considerata e valutata come una posizione accettabile.

Per questa ragione, cioè per dare pieno risalto a questo problema di fondo, fatto proprio da tutta la sinistra, rinuncio alla illustrazione degli emendamenti presentati in via subordinata, ritenendoli come un fatto secondario in rapporto alla nostra battaglia.

Ovviamente, pur rinunciando alla illustrazione, chiedo che siano votati.

BRANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà..

BRANCA. Non posso che ripetere quel che ho detto nella discussione generale. L'articolo 17 prevede il giudizio per direttissima in riferimento a reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico di pubblica sicurezza; non si tratta di delitti ma di contravvenzioni. La pena è l'arresto fino a sei mesi o fino ad un anno. Credo che non sia il caso di sottoporre a giudizio direttissimo

episodi di lieve entità come quelli previsti dall'articolo 17, tanto più in quanto mancano, rispetto ai casi sottoposti a giudizio direttissimo, i tre presupposti fondamentali: la flagranza del reato, una situazione che non richiede speciali indagini e l'arresto in flagranza che è elemento necessario per poter condurre la persona dinanzi al magistrato e procedere per direttissima.

Mancando i tre presupposti fondamentali del procedimento per direttissima, mi sembra un non senso estendere anche a questi due casi quel tipo di procedimento. Perciò riteniamo che, in nome del principio fondamentale di ragionevolezza, rilevante anche sul terreno costituzionale, questa norma debba essere soppressa.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Poche parole che cadranno nel deserto della vostra disattenzione.

Ai fini della nostra legislazione processuale e penale, l'articolo 17 equipara le manifestazioni non autorizzate (ad esempio quelle spontanee che possono verificarsi sempre in occasione di controversie di lavoro, di eventi rilevanti della vita internazionale e nazionale, anche, al limite, di eventi sportivi) al regime giuridico processuale che abbiamo adottato, ora son pochi mesi, per i reati di rapina aggravata e di sequestro di persona aggravato, cioè per i reati peggiori di delinquenza che attualmente funestano la nostra vita civile.

L'articolo 17 è lo specchio dello spirito che è alla base di questa legge; lo spirito della destra internazionale che equipara manifestazioni e scioperi a fatti di rivoluzione e di eversione.

Noi non possiamo accettare che una manifestazione dinanzi ad una fabbrica venga equiparata ad una rapina aggravata dal punto di vista processuale penale; non possiamo accettare che si proceda nello stesso modo contro lavoratori che reclamano il loro posto di lavoro e il loro salario e contro delinquenti della peggiore specie.

Vi rendete conto della strada su cui vi siete messi con questa norma?

Per quanto riguarda poi il secondo comma dell'articolo, con la deroga alle disposizioni dell'articolo 45 del codice di procedura penale (contrastante con quanto abbiamo approvato pochi mesi fa, e cioè con la norma per cui, se i reati sono connessi e compiuti nello stesso contesto di azione, a prescindere dal loro titolo, devono essere puniti con una unica pena, cioè si deve tener conto della personalità dell'imputato e del reo) dal punto di vista processuale contraddite un principio di civiltà che abbiamo or ora introdotto nella nostra legislazione penale.

Vi rendete conto di questi nonsensi dal punto di vista politico e processuale e sostanziale penale?

Questo giustifica ampiamente il nostro voto contrario al mantenimento dell'articolo 17 dell'attuale progetto di legge. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, la motivazione addotta dal senatore Branca, secondo la quale non ricorrerebbero nell'articolo 17 i requisiti per l'applicazione del giudizio direttissimo, non mi sembra molto conferente perchè con questa disposizione si rende applicabile il giudizio direttissimo proprio in relazione ad ipotesi per le quali questa procedura non è attualmente prevista: altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di una norma particolare.

È evidente che il giudizio direttissimo non significa di per sé reato gravissimo, sequestro di persona o rapina; si tratta infatti di un tipo di procedura che può essere opportuna in certi casi affinché il giudizio inter venga — se è possibile — a breve distanza dalla commissione del fatto. Si tratta, nella fattispecie, di un reato non gravissimo — nessuno l'ha detto — ma di una previsione contenuta nel testo di pubblica sicurezza; è un reato che non deve però essere tenuto completamente in non cale, perchè anch'esso rappresenta una contravvenzione all'or-

dine pubblico, del quale noi ci stiamo interessando. Il fatto che la sanzione tenue — non si tratta di sanzioni gravissime — sopravvenga presto ed intervenga con il giudizio direttissimo serve a consentire che anche queste trasgressioni non gravissime possano trovare una sollecita sanzione. Pertanto sono contrario a tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario agli emendamenti presentati. Vorrei, però, aggiungere un'osservazione a quanto affermato dal relatore: è vero che in questi ultimi tempi abbiamo applicato il giudizio direttissimo a reati di particolare gravità, sottolineando l'urgenza di definirli presto, anche per ammonizione; ma è altrettanto vero che proprio la natura stessa del giudizio direttissimo si attaglia più ai piccoli reati che non ai grossi, in quanto i piccoli reati sono quelli che si possono giudicare rapidamente senza bisogno di molte indagini e quindi giustificano l'applicazione di questo istituto sommario.

Per quanto riguarda la seconda osservazione del senatore Petrella, secondo cui non si opera la connessione, fatto che egli ha criticato appellandosi a norme di civiltà, vorrei raccomandargli, a parte la fondatezza o meno di questa affermazione, di non impegnarsi troppo in tale argomento perchè se in Italia non si fa nessun processo di quelli grossi ciò si deve proprio al fatto della connessione. (*Interruzione del senatore Petrella*). Senatore Petrella, proprio i grossi processi, che voi lamentate che non si fanno, non si tengono proprio perchè mentre si conclude l'istruttoria sopravviene un qualcosa di vero o presunto per cui bisogna aspettare. Abbiamo in proposito esempi talmente gravi che vi raccomanderei di non affezionarvi troppo a questo tipo di argomento che vi porterebbe troppo oltre. Sono perciò contrario, come ho detto, all'approvazione degli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17. 3, presentato dal senatore

Rossi Dante, identico agli emendamenti 17. 15, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori, e 17. 16, presentato dal senatore Petrella e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 4, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 5, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 6, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 7, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 8, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 9, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 10, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 11, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 12, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 13, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 14, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

P E T R E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Poche parole, signor Presidente, per dire che questo è un articolo di una gravità eccezionale che vi espone e vi esporrà al giudizio di chiunque crede di fruire qui in Italia di regole democratiche. La spontaneità della manifestazione di protesta è un prezzo che si paga per la democrazia, ed è il prezzo anche e soprattutto delle manifestazioni pubbliche del dissenso che talvolta non ci toccano politicamente ma ci toccano sempre moralmente, civilmente, umanamente anche. Voi qui volete calcare la mano su manifestazioni di dissenso per altro assai minori, che non pongono assolutamente in pericolo nè lo Stato, nè i beni, nè la vita dei cittadini, ma che rappresentano qualcosa che è proprio la spontaneità della democrazia, qualcosa che bisogna, quindi, accettare, perchè ci differenzia da altri Stati nel senso che è indicato dalla nostra Costituzione repubblicana.

A G R I M I , *relatore*. È una norma di procedura.

P E T R E L L A . Mi scusi, onorevole relatore, ma questo voler perseguire immediatamente sull'onda dell'odio per il fatto compiuto, là per là, è una cosa grave. E questo dato di sfavore processuale si congiunge con la seconda parte della norma, per cui non valgono le argomentazioni del Ministro. Perchè, allora, si esclude la connessione

molto più grave fra la corruzione e il falso, fra il falso e la truffa, tra la ricettazione e il furto? Perchè non si fa un articolo 17 per questi casi e lo si fa quando si tratta di manifestazioni pubbliche non autorizzate? Mi spieghi questo mistero, signor Ministro, dopo di che non servirà nessuna altra argomentazione, ma mi schiererò dalla sua parte! (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

(*Applausi dal centro. Proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 18.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967,

n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

FILETTI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

18.3 Rossi Dante

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche coloro che:

1) dopo essere stati condannati più volte per i reati previsti dal Capo I, Titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, per il loro comportamento successivo, diano fondato sospetto di essere in procinto di commettere reati della stessa indole;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e diano sospetto, per il loro comportamento successivo, di continuare a svolgere attività fasciste;

3) svolgano attività rilevante diretta alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati più volte condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano

proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente numero 1.

Le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti ed ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni ».

18.14 Rossi Dante

In via subordinata all'emendamento 18.3, sopprimere il numero 1).

18.4 Rossi Dante

Al primo comma, sopprimere il n. 1.

18.15 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, BASSO, BONAZZI

In via subordinata all'emendamento 18.3, sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) operanti in gruppi di più di cento persone, pongono in essere atti preparatori rilevanti, in concorso fra loro, diretti alla commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II, del codice penale ».

18.5 Rossi Dante

In via subordinata all'emendamento 18.3 sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) operanti in più gruppi, dopo la commissione di uno dei reati previsti dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 del Codice penale, pongano in essere atti preparatori rilevanti diretti a sovvertire lo ordinamento democratico ».

18.6 Rossi Dante

In via subordinata all'emendamento 18.3 sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) operanti in gruppi, dopo la commissione di uno dei reati previsti dal capo I titolo VI del libro II del codice penale, eccettuato l'articolo 423, pongano in essere atti

preparatori rilevanti diretti a sovvertire l'ordinamento democratico ».

18.7

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 18.3 sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) operanti in gruppi, dopo la commissione di uno dei reati previsti dal capo I titolo VI del libro II del codice penale, eccettuato l'articolo 424, pongano in essere atti preparatori rilevanti diretti a sovvertire l'ordinamento democratico ».

18.8

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 18.3 sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) operanti in gruppi, dopo la commissione di uno dei reati previsti dal capo I titolo VI del libro II del codice penale, eccettuato l'articolo 426, pongano in essere atti preparatori rilevanti diretti a sovvertire l'ordinamento democratico ».

18.9

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 18.3 sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) operanti in gruppi, dopo la commissione di uno dei reati previsti dal capo I titolo VI del libro II del codice penale, eccettuato l'articolo 427, pongano in essere atti preparatori rilevanti diretti a sovvertire l'ordinamento democratico ».

18.10

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 18.3 sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) operanti in gruppi, dopo la commissione di uno dei reati previsti dal capo I titolo VI del libro II del codice penale, eccettuato l'articolo 428, pongano in essere atti preparatori rilevanti diretti a sovvertire l'ordinamento democratico ».

18.11

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 18.3 sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) operanti in gruppi, dopo la commissione di uno dei reati previsti dal capo I

titolo VI del libro II del codice penale, eccettuato l'articolo 429, pongano in essere atti preparatori rilevanti diretti a sovvertire l'ordinamento democratico ».

18.12

ROSSI Dante

Al primo comma, sopprimere il punto 2.

18.1

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al primo comma, punto 3), aggiungere, in fine, le parole: « sempre che quel comportamento sia stato accertato con decisione del magistrato ».

18.2

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sopprimere il numero 4).

18.13

ROSSI Dante

Al primo comma, sopprimere il n. 4.

18.16

GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, BASSO, BONAZZI

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . L'emendamento principale all'articolo 18 è quello che ne prevede la soppressione; ne do la motivazione. Forse è utile precisare quali sono le

conseguenze dell'estensione ai soggetti indicati dall'articolo della legge antimafia. La legge n. 1423 del 1957, « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza della pubblica moralità », alla quale la legge antimafia fa riferimento, contempla una gamma di misure che sarebbe più opportuno chiamare pene perchè di questo in effetti si tratta, articolatesi in progressione di gravità nella diffida, nel rimpatrio con foglio di via obbligatorio, nella sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, nella sorveglianza con divieto di soggiorno in uno o più comuni, in una o più province e infine nell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, cioè il confino.

In pratica la persona sottoposta a misura di prevenzione è affidata, senza alcuna garanzia, nelle mani della polizia che ha il potere di controllarla in ogni istante togliendole ogni libertà di movimento. Non c'è bisogno di fantasia per intuire le angherie e i ricatti di cui è succuba la persona sottoposta a misure di prevenzione. Tutte le spie della polizia, gli agenti provocatori e i delatori provengono da questo sottobosco. Questa è storia nota, soprattutto ai cultori della giustizia, che parecchie volte si fanno delle battute spiritose.

Inoltre le pene stabilite dalla legge per molti reati sono enormemente aggravate quando a commetterli sono persone sottoposte a misure di prevenzione. Ma non basta: è sufficiente la proposta del procuratore della Repubblica e del questore per incarcerare o mandare al confino in via provvisoria una persona e ciò fino a quando non sarà definito il processo relativo, che non è pubblico, ma segreto, in camera di consiglio. Il che vuol dire che la libertà personale dell'individuo dipende dalla discrezionalità o meglio dall'arbitrio di un qualunque procuratore della Repubblica o questore. La legge infatti non richiede alcun fatto o prova specifica per far luogo alla applicazione delle misure di prevenzione. Sono sufficienti alcuni elementi vaghi e generici: l'appartenenza di una persona a determinate categorie, la pericolosità sociale; la decisione sulla sussistenza di questi fatti peraltro, quan-

do le misure vengono adottate in via provvisoria, è demandata senza alcuna garanzia di difesa al procuratore della Repubblica o al questore. Che la legge sull'antimafia sia incostituzionale è riconosciuto da tutti i giuristi i quali tuttavia ne giustificano la permanenza, in un sistema che dovrebbe essere democratico, attribuendole un indiscutibile carattere eccezionale, in quanto diretta ad arginare il fenomeno della mafia. In altri termini per i giuristi il fenomeno della mafia è di tale pericolosità che giustificerebbe la esistenza di una legge che priva chi ne è oggetto di ogni diritto di libertà garantito dalla Costituzione. Ma, nonostante tale carattere di eccezionalità, i risultati concreti nella lotta contro la mafia sono nulli. È noto che in quest'ultimo decennio, dalla legge antimafia del 1966, la mafia ha esteso i suoi poteri diventando da fenomeno locale fenomeno nazionale.

Con l'articolo 18 del presente disegno di legge si mira a dare nuovo vigore alla legge antimafia non più però nei confronti dei mafiosi, amici e complici di tante persone note, ma nei confronti di quelle forze di opposizione di sinistra le quali non trovano complicità a livello statale e quindi possono essere facilmente repressi. Il compito è facilitato dalla sconfinata potenzialità repressiva che ha, come si è visto, la legge antimafia, potenzialità repressiva che è addirittura accresciuta dalla legge in discussione.

Per rendersi meglio conto di questo, si pensi che in base alla legge vigente, per dar luogo ad una misura di prevenzione, debbono ricorrere necessariamente due condizioni: l'appartenenza della persona nei cui confronti si agisce ad una determinata categorie (mafiosi, vagabondi, sfruttatori di prostituzione, delinquenti abituali o professionali) e la pericolosità sociale. La legge in discussione elimina di netto la prima condizione e in pratica anche la seconda. Infatti per il disposto di cui al numero 1 dell'articolo 18, per dar luogo alla misura di prevenzione (che poi è il confino per cinque anni) è sufficiente che una persona ponga in essere atti preparatori diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato con la commissione di uno dei reati previsti dal capitolo I, titolo VI, del libro II del co-

dice penale o dagli articoli 284, 285, 286 eccetera.

Quindi non vi è dubbio che questa norma aggrava ed estende la rigidità di una legge che si è resa insufficiente e non valida per la categoria che doveva colpire, ma che può evidentemente diventare validissima per ogni forma di opposizione e di disturbo al potere, al regime, il che sarebbe veramente un fatto gravissimo e insopportabile. Per queste ragioni chiediamo la soppressione integrale dell'articolo, contro il quale abbiamo un'opposizione di principio; solo in subordine proponiamo emendamenti diretti a limitare i danni che fatalmente deriverebbero dall'applicazione della legge nel testo attuale. (*Commenti dall'estrema destra*). Avete una sensibilità e un'educazione proprio all'altezza di quest'Aula! E pensare che molti di voi si vantano spesso della loro lunga esperienza forense o parlamentare!

PRESIDENTE. Senatore Rossi, non raccolga le interruzioni e continui... (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, cerchino di non fare commenti se vogliamo concludere l'esame di questo disegno di legge.

ROSSI DANTE. Espressi così, in termini veloci e sintetici, i motivi per i quali ho proposto la soppressione dell'articolo, diventano veramente marginali e secondarie le argomentazioni che potrei portare per le proposte subordinate che ho presentato per numerosi casi, anche qui nel tentativo, inutile perchè ormai scontato, di sollecitare una meditazione, un ripensamento sulle assurdità concettuali di alcuni articoli che questa legge contempla. Cose inutili, ripeto, perchè ci troviamo di fronte ad una volontà massiccia di imporre comunque al Parlamento e al paese questa legge; ad una volontà massiccia di non tener conto delle argomentazioni, valide e concrete sul piano umano, politico e giuridico; alla fretta di ritornare presto a fare le proprie battaglie nelle varie sedi in questo infuocato inizio di campagna elettorale. Nonostante tutto ciò, ho il dovere di portare avanti la mia battaglia indipendente-

mente dall'indifferenza di tutti, pur rinunciando, ripeto, perchè sarebbero elementi marginali, ad illustrare le proposte subordinate che ho fatto. Io penso che sarebbe dovere di tutti, non già di ascoltarmi, non di accettare gli emendamenti che propongo, ma di riflettere e di considerare con obiettiva attenzione la realtà, che è scottante, e che lo diventerà sempre più, se non si vorranno correggere errori che domani si riveleranno veramente gravi per il paese.

Gli emendamenti subordinati sono il tentativo di ottenere una modificazione parziale; ma ciò che a me interessa è che si ponga attenzione all'emendamento soppressivo. Per questo rinuncio, come ho detto, ad illustrare gli emendamenti subordinati pur mantenendoli affinché siano posti in votazione.

GALANTE GARRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti 18.15 e 18.16 soppressivi del n. 1 e del n. 4 si ricollegano all'evidente pericolosità dell'estensione delle norme e delle misure di prevenzione che, ricordiamolo bene, anche se applicate dal magistrato, sono misure che si fondano non su principi di legalità ma su principi di mero sospetto e che, se applicate a comportamenti politici, sono veramente pericolose per le nostre istituzioni. Basta leggere questo articolo, ai numeri 1 e 4 (gli atti posti in essere anche isolatamente, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato eccetera) per comprendere a quali comportamenti si potrà riferire una disposizione di questo genere. Basterà un articolo di un giornale che possa in qualche modo fare scattare la legge del sospetto di cui parlavo poco fa e far ritenere che con quell'articolo l'ordinamento dello Stato sia posto in pericolo, perchè l'autore o il direttore del giornale siano sottoposti alla misura di prevenzione.

Pertanto lasciare queste disposizioni (numeri 1 e 4) che non sono assolutamente radicate in situazioni obiettive e chiare signi-

fica, anche se nello stesso articolo si inseriscono altre norme dirette — queste sì a ragione — alla repressione della attività fascista, volere nella realtà stabilire norme autoritarie e repressive contro il dissenso politico, norme contro le quali eleviamo la nostra protesta e manteniamo i nostri emendamenti.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 18 del disegno di legge sancisce la estensione delle misure di prevenzione della legge 31 maggio 1965, n. 565 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno in uno o più comuni o province, obbligo di soggiorno in un determinato comune), non solo a carico di persone operanti in gruppi o isolatamente che pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale, ma anche a carico di chi, avendo fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge Scelba, possa essere ritenuto, per il suo comportamento successivo, continuatore di una attività analoga a quella precedente, nonchè a carico di chi tenga una condotta obiettivamente rilevante e caratterizzata da atti di esaltazione o di violenza tesi alla ricostituzione del Partito fascista.

A prescindere dalla considerazione che l'istituto del soggiorno obbligato applicato ai criminali comuni o ad altre persone sospette di crimini comuni è divenuto anacronistico e anzichè limitare i delitti può determinare, come ha determinato, la trasmigrazione e la diffusione della delinquenza, è da rilevare che nella previsione di cui al numero 2 del proposto articolo 18 manca, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, perfino l'accertamento del requisito della obiettiva rilevanza, requisito o presupposto previsto per converso nelle altre ipotesi indicate ai numeri 1 e 3 dello stesso articolo.

Conseguentemente difetta qualsiasi garanzia di obiettività sicchè la polizia può adottare le misure di prevenzione della legge antimafia avvalendosi nella forma più ampia del potere discrezionale di ritenere la pretesa analogia dell'attività attuale con quella precedentemente svolta dal già appartenente ad associazione politica disciolta ai sensi della legge n. 645 del 1952, e ciò senza fare alcuna indagine sulla rilevanza degli atti e senza intervento alcuno del giudice.

Le previsioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 18 appaiono quindi aberranti e palesemente iugulatorie, onde proponiamo la soppressione *in toto* della prima di esse e la modificazione della seconda nel senso, per quest'ultima, che la misura di prevenzione possa essere adottata, sempre che il comportamento sia stato accertato con decisione dal magistrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* A G R I M I , *relatore*. Signor Presidente, non posso che dichiararmi contrario allo emendamento soppressivo dell'articolo. Tale norma non riguarda evidentemente i casi di pericolosità di soggetti, specificatamente individuati, che si è accertato abbiano commesso un reato, ma la pericolosità che fa riferimento ai precedenti accertati ed al comportamento successivo che dà luogo al dubbio fondato che tali soggetti continuino ad essere pericolosi. Non credo, quindi, che si possa rinunciare a questo strumento quando, d'altra parte, noi stessi invochiamo che tali soggetti siano allontanati da certi posti dove stanno, da quel tale punto, da quella tale piazza, da quel tale crocicchio.

Con riferimento, in particolare, agli emendamenti presentati dal senatore Galante Garrone, che si limita a chiedere la soppressione dei punti 1 e 4, ed agli emendamenti del senatore Nencioni, che riguardano invece gli altri due punti, vorrei osservare che non si può parlare nei termini cui accennava il senatore Dante Rossi, cioè dire che queste persone non possono essere inviate al soggiorno

obbligato, quando compiano atti preparatori obiettivamente rilevanti.

Senatore Galante Garrone, non parliamo di atti tendenti a sovvertire l'ordinamento dello Stato che sarebbe una dizione generica e pericolosa, ma di atti tendenti a sovvertire l'ordinamento dello Stato mediante la commissione dei reati previsti dal titolo VI del codice penale; questi reati sono quelli di strage, di disastro ferroviario, di incendio. Ora non si può pretendere, come dice il senatore Dante Rossi, che possano andare al soggiorno obbligato unicamente quando più volte abbiano commesso reati di questo tipo, cioè più stragi, più disastri ferroviari, più incendi, più saccheggi, e poi abbiano tenuto un comportamento successivo che dimostri che sono ancora pericolosi. Mi pare che non sia questo lo spirito nel quale si muove la disposizione in esame.

Lo stesso vale per il punto 4. È facile parlare isolando il termine « proclività ». Chi giudica la proclività? Ma qui non si tratta di giudicare la proclività: qui ci deve essere il precedente di persone condannate per delitti con l'uso delle armi o per sequestro di persona o per rapina. Se, successivamente, ai sequestri ed ai delitti con le armi aggiungono un comportamento che dimostra una certa proclività, allora li si manda al soggiorno obbligato.

La stessa cosa devo dire al senatore Nencioni, anzi, per essere più preciso, al senatore Filetti che ha illustrato l'emendamento. Anche il n. 2 non si fonda soltanto su sospetti: qui è in considerazione un'ipotesi che, come abbiamo dolorosamente constatato, si è già verificata, che cioè si sia provveduto a dichiarare fascista una organizzazione, la si sia sciolta e in seguito allo scioglimento coloro i quali ne facevano parte dimostrino, con il loro comportamento successivo, di continuare ad avere certe tendenze non certo raccomandabili. In questa situazione, si vuole o no prevedere la possibilità o la opportunità di mandare al soggiorno obbligato elementi che si comportano in questo modo? Questa è la ragione per la quale sono contrario agli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Non aggiungo nulla alle considerazioni egregie del relatore e quindi mi associo alla sua valutazione negativa rispetto agli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.14, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.15, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.5, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.6, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.7, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.8, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.9, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.10, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.11, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.12, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.13, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.16, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 19.

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 19.

T O R E L L I, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

19.1

ROSSI Dante

In via subordinata, premettere al primo comma le parole: « Nei soli casi ove sussistano motivi di particolare gravità, ».

19.2

ROSSI Dante

In via subordinata, sostituire il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numero 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

19.3

ROSSI Dante

In via ulteriormente subordinata, sopprimere il secondo comma.

19.4

ROSSI Dante

In via ulteriormente subordinata, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al pretore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica. Il Pretore, ricevuta la comunicazione, può svolgere indagini per accertare la consistenza della denuncia, comunicando i risultati al presidente del Tribunale, il quale

dovrà tenerne conto in caso di adozione della misura di prevenzione in via provvisoria di cui all'articolo 3 della legge n. 575 del 1965 ».

19.5

ROSSI Dante

In via ulteriormente subordinata, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le segnalazioni rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria al Procuratore della Repubblica non debbono essere comunicate al questore ».

19.6

ROSSI Dante

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Faccio la stessa considerazione che ho svolto sugli emendamenti relativi all'articolo 18; cioè mi limito alla illustrazione del primo emendamento, quello soppressivo dell'intero articolo, rinunciando alla illustrazione degli emendamenti subordinati.

L'emendamento 19.1 chiede la soppressione dell'articolo perchè esso rivela una volontà repressiva brutale, a livello veramente poliziesco, nei confronti delle cosiddette manovalanze del crimine. Vale per questo articolo quello che ho detto in relazione all'articolo 18 nella parte espositiva della legge antimafia. Possiamo aggiungere che la repressione si accanisce contro la piccola delinquenza, cioè, ripeto, la manovalanza del crimine, mentre lascia mano libera alla delinquenza organizzata che affonda le radici, spesso anche con collusioni, negli apparati finanziari ed economici dello Stato, come dimostrano gli scandali dei petrolieri, di Sindona e l'attività eversiva del SID.

È con questa logica, con queste valutazioni di ordine generale, con la preoccupazione di restituire un trattamento di equità ai cittadini indipendentemente dalla loro collocazione sociale (spesso la giustizia si accanisce in basso mentre si trovano le forme per non colpire, come sarebbe doveroso, in alto) che chiedo la soppressione dell'articolo 19.

Gli altri emendamenti propongono indicazioni migliorative per poter correggere la struttura fondamentale della legge. Chiedo che anch'essi siano messi in votazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* AGRIMI, relatore. Come è noto ai colleghi, l'articolo 19 applica le sanzioni previste dalla legge antimafia alle categorie di cui alla legge del 1956, categorie che complessivamente si possono definire come di « persone dedite a traffici illeciti ». Non mi pare quindi che il sopprimere tale disposizione sia opportuno, nè che ci sia una giustificazione valida per farlo.

Sono pertanto contrario agli emendamenti.

RALE, Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 20.

Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 18 e 19 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 20.

FILETTI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

20.1

ROSSI Dante

In via subordinata, sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Procuratore della Repubblica deve compiere direttamente tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 18 e 19, con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria ».

20.2

ROSSI Dante

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Procuratore della Repubblica, cui viene comunicata la proposta della misura di prevenzione deve svolgere, con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria, indagini per accertare la consistenza della denuncia, trasmettendo i risultati al presidente del tribunale, che dovrà tenerne conto ai fini dell'applicazione della misura in via provvisoria di cui all'articolo 3 della legge 1^a maggio 1965, n. 575 ».

20.3

ROSSI Dante

Aggiungere all'articolo il seguente comma:

« Per l'accertamento della pericolosità sociale di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il Procuratore della Repubblica può valersi del parere di un esperto di psicologia e sociologia ».

20.4

ROSSI Dante

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Mi soffermerò particolarmente sull'emendamento 20.1 che è soppressivo dell'intero articolo.

Dare facoltà al procuratore della Repubblica di compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie al fine dell'attuazione degli articoli 18 e 19 della presente proposta di legge appare quasi, nell'insieme della legge, una cosa liberale. In questo modo l'attività di polizia giudiziaria sarà sempre più destinata a coordinarsi strettamente alle iniziative del procuratore della Repubblica e si tenderà sempre più a trasformare le funzioni della polizia giudiziaria, potenziandone l'attività materiale di indagine ma riducendone correlativamente il potere di compiere atti che possono avere valore probatorio. Tutto questo d'altronde risponde all'orientamento riformatore espresso finora: il ruolo di direzione che il pubblico ministero deve assumere nei confronti della polizia giudiziaria: limitare sempre più gli atti autonomi riconducendo gran parte delle attività sotto la guida del pubblico ministero. Tutto ciò richiederebbe un mutamento di ruoli e di mentalità da parte della polizia che deve collaborare con il pubblico ministero in ogni momento della indagine ed accoglierne le direttive. Egualmente è necessario un mutamento di ruolo e di mentalità del pubblico ministero. Per muoversi più chiaramente su questa strada sembra opportuno allora definire con più forza le funzioni del procuratore della Repubblica, quindi non solo la facoltà di compiere indagini, ma il dovere di compierle direttamente, come è previsto da alcuni emendamenti particolari.

Inoltre sarà necessario che, anche quando le proposte sulla misura di prevenzione verranno fatte dal questore, il procuratore della Repubblica ne sia informato e svolga indagini per accertare la consistenza della denuncia. Anche questo è parte integrante di un emendamento particolare. E ciò, ovviamente, perchè si possa esercitare almeno un serio controllo sull'applicazione di quelle misure di prevenzione che appaiono quanto di più incostituzionale esiste nel nostro ordinamento giuridico.

Sarà anche necessario che almeno nell'accertamento della pericolosità sociale ci si avvalga di un esperto di psicologia o sociologia. Anche questo fa parte integrante di un emendamento correttivo. Gli elementi su cui solitamente si esprime tale giudizio sono sempre estremamente ambigui se non inesistenti. Fondare un giudizio di pericolosità sociale sul fatto che un uomo non lavora, per esempio, presupponendo che non voglia lavorare, appare arbitrario; non sarà quindi superfluo accertare sempre le reali e concrete possibilità di lavoro dell'individuo.

Con le considerazioni d'ordine generale che caldeggiavano l'abrogazione dell'intero articolo, ho di fatto anche illustrato i contenuti degli emendamenti particolari che ho presentato.

Per lo svolgimento di un'interrogazione sugli incidenti avvenuti a Napoli

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, l'articolo 20 di cui stavamo parlando tratta delle indagini necessarie per appurare eventuali crimini. Ora sappiamo che queste indagini durano mesi, se non anni e spesso i criminali restano impuniti. Ebbene, durante la seduta pomeridiana abbiamo chiesto al Ministro dell'interno che ci informi sui fatti accaduti oggi a Napoli. Vorremmo che questa informazione ci venisse data al più presto. Sembrava che a Napoli ci fosse stato un ferito nel corso di una manifestazione di por-

tata limitata. Abbiamo avuto invece notizia che insensati caroselli della polizia hanno ucciso un passante.

Se questa notizia dovesse rispondere a verità, pensiamo che sia il caso che il Ministro informi questo ramo del Parlamento sui fatti accaduti, anche perchè a Napoli vi è una situazione pesante da un punto di vista sociale che l'intervento della polizia ha reso confusa e pericolosa. Chiedo, pertanto, quando il Ministro dell'interno...

P R E S I D E N T E . Non è il momento opportuno ... (*Vivacissime, prolungate proteste dall'estrema sinistra*).

F E R M A R I E L L O . All'articolo 20 si parla di indagini e noi vogliamo conoscere subito i fatti. Non siamo per le indagini che non accertano nulla. Vogliamo conoscere i fatti accaduti a Napoli, sui quali abbiamo presentato un'interrogazione.

C'è qui il rappresentante del Governo e noi vogliamo sapere dal Governo quando si discuteranno i fatti di Napoli!

P R E S I D E N T E . Senatore Fermariello, le assicuro che tra pochi minuti il rappresentante del Governo dichiarerà all'Assemblea se è pronto a rispondere.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, mi permetterei di far presente al senatore Dante Rossi che vedo una certa contraddizione tra l'emendamento 20.1 da lui proposto e i successivi emendamenti presentati all'articolo 20. Infatti, con l'articolo 20 del disegno di legge, si dà facoltà al procuratore della Repubblica di compiere gli atti diretti all'accertamento delle condizioni necessarie per l'attuazione degli articoli precedenti 18 e 19. In un primo momento il senatore Dante Rossi propone la soppressione dell'articolo; successivamente, invece, con gli altri emendamenti tende ad accrescere la presenza del procuratore della Repubblica e

a renderla indispensabile, ineliminabile ed obbligatoria. Mi pare, pertanto, che ci sia una certa contraddizione. Ho l'impressione che mantenendo la norma con la dizione attuale: « Il procuratore della Repubblica può compiere... » diamo al magistrato la possibilità di intervenire tutte le volte in cui ritenga opportuno il suo intervento al di là e al di sopra degli organi di polizia giudiziaria che svolgono le indagini. Sono perciò contrario, anche per questa interna contraddizione, agli emendamenti 20.1, 20.2 e 20.3 presentati dal senatore Dante Rossi.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.4, credo che non ci sia bisogno di una norma per consentire al procuratore della Repubblica di avvalersi del parere di un esperto in psicologia o in sociologia, ove lo ritenga opportuno, al fine di accertare le condizioni di pericolosità del soggetto. Pertanto sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario perchè, sia in base alla contraddizione della quale vi ha parlato il relatore tra il primo e i successivi emendamenti, sia in base alle prime parole che ha detto il presentatore, senatore Rossi, illustrando il primo degli emendamenti, mi pare che ci sia il riconoscimento, che corrisponde alla realtà, che l'intervento del procuratore della Repubblica in questa procedura per compiere l'indagine sia un intervento che dovrebbe assicurare, se è vero che la polizia merita quella diffidenza che voi le manifestate. Quindi sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.1, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.3, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.4, del senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sullo svolgimento di interrogazioni sugli incidenti avvenuti a Napoli

P R E S I D E N T E . Onorevole sottosegretario Scardaccione, è stata chiesta e sollecitata la risposta ad una interrogazione presentata per i fatti successi oggi a Napoli. Sullo stesso argomento sono state presentate anche altre interrogazioni. Prego lei, signor Sottosegretario, di dire all'Assemblea se e quando il Governo è disposto a riferire in merito.

*** S C A R D A C C I O N E ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, sono in corso gli accertamenti per i fatti che sono avvenuti a Napoli. Il magistrato, in questo momento, in questura sta interrogando delle persone che erano presenti, ed io sono continuamente in contatto con le autorità di polizia giudiziaria napoletane, per conoscere in tutti i particolari come si sono svolti gli eventi. La settimana entrante risponderò. (*Vive proteste dall'estrema sinistra*). Sarei in grado di riferire e di rispondere anche in questo momento, però, per poter rispondere esaurientemente con dati ed elementi concreti, chiedo di poter rispondere, se occorre, domani con seduta speciale, altrimenti nella prossima seduta di martedì.

Voce dall'estrema sinistra. Alla fine di questa seduta.

S C A R D A C C I O N E , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma alla fine della se-

duta, di notte, mentre sono ancora in corso gli accertamenti...

Voce dall'estrema sinistra. Telefoni al questore.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma sono in contatto continuo, ho finito di parlare in questo momento col questore. Il magistrato è in questura e sta interrogando le persone che si sono potute reperire. (*Interruzione dall'estrema sinistra*). Proprio perchè non voglio limitare la risposta all'elencazione dei fatti, per dare una risposta esauriente, chiedo di poter rispondere la prossima settimana, nel giorno che il Presidente vorrà fissare. (*Commenti e proteste dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario:*

Art. 21.

All'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario:*

Art. 22.

Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati alla attività professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 22.

FILETTI, *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

22.1

ROSSI Dante

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per le persone contemplate dai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 8, per i loro istigatori, mandanti e finanziatori, e per le persone dedite ad attività mafiose, il giudice può disporre la sospensione dall'amministrazione dei beni, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei beni stessi agevoli comunque l'attività socialmente pericolosa ».

22.2

ROSSI Dante

Al primo comma sostituire le parole:
« ad una delle misure di prevenzione », con

le altre: « alla misura di prevenzione dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune ».

22.5 Rossi Dante

Al primo comma sostituire le parole: « ad una delle misure di prevenzione », con le altre: « alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in un determinato comune ».

22.6 Rossi Dante

Al primo comma sostituire le parole: « ad una delle misure di prevenzione », con le altre: « alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ».

22.7 Rossi Dante

Al primo comma, dopo le parole: « quando ricorrono » inserire le altre: « motivi di particolare gravità, nonchè ».

22.4 Rossi Dante

Al primo comma sostituire le parole: « sufficienti indizi » con le altre: « indizi gravi, precisi e concordanti ».

22.3 Rossi Dante

Sopprimere il terzo comma.

22.8 Rossi Dante

Al terzo comma sostituire le parole: « 5 anni » con le altre: « un anno ».

22.10 Rossi Dante

Al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

22.9 Rossi Dante

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Per tutti gli emendamenti all'articolo 22 adottato lo stesso com-

portamento che ho adottato per gli articoli precedenti, precisando però al relatore e all'onorevole Ministro che è assai comodo prendere come punto di riferimento un emendamento parziale per poi farlo risaltare come contraddittorio nei confronti di tutto il resto. La contraddizione evidentemente sta nel fatto che avete respinto l'emendamento principale che era quello della soppressione, quindi la contraddizione emerge poi in rapporto a questa parzialità di giudizio. Questo però è un inciso sul quale non mi soffermo.

Le motivazioni in base alle quali chiedo la soppressione dell'articolo 22 sono le seguenti: questo articolo introduce una misura preventiva di carattere patrimoniale dando al tribunale penale il potere di togliere alla persona ritenuta socialmente pericolosa la amministrazione dei suoi beni per affidarla ad un curatore speciale per un periodo che può essere prestabilito in ben cinque anni e poi prolungato all'infinito.

Occorre respingere questa cosiddetta sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni inserita all'improvviso in questo disegno di legge, in questo insieme di norme anticostituzionali e reazionarie, ispirato da interessi politici di ambienti naturalmente baronali della grande burocrazia di Stato che risponde in questo preciso momento a velleità di successo anche con finalità di carattere elettorale.

Sarebbe assai ingenuo pensare che con l'articolo 22 si miri davvero a colpire le persone pericolose per la società, ossia in primo luogo i mafiosi, i fascisti e quanti altri di ambienti altolocati, soprattutto del mondo industriale, commerciale e finanziario, manovrano in questa direzione. E ingenuo sarebbe pensare che, una volta approvata la norma, la magistratura la applicherebbe contro costoro.

Chiediamo pertanto la soppressione integrale dell'articolo. Proponiamo comunque contro queste ipocrisie, inutili sul piano concreto, che il testo attuale sia modificato in rapporto alle indicazioni specifiche e subordinate che io ho indicato e sulle quali chiedo la votazione.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **A G R I M I , relatore.** Mi scuserà il senatore Rossi Dante se dico che, mentre prima ho notato una certa contraddizione tra la richiesta di abolire un articolo e la proposizione di emendamenti che potenziavano i poteri del procuratore della Repubblica, non noto contraddizioni nell'impostazione attuale, in relazione agli emendamenti all'articolo 22, ma tale impostazione, pur non contraddittoria, mi meraviglia un po'. Mi pare che abbiamo già tutti concordato che la misura della privazione dell'amministrazione dei beni è una misura grave ma importante e decisiva, che può veramente servire come deterrente nei confronti di chi è proclive a commettere quel genere di fatti che qui vengono lamentati e puniti. L'onorevole Rossi prima propone di sopprimere l'articolo 22 e quindi si dimostra molto benevolo — non vuole questo aggravamento, vuole eliminare questo istituto della privazione dell'amministrazione dei beni —; poi presenta una serie di emendamenti subordinati che lo rendono molto più lieve e molto più difficile ad attuarsi, con condizioni di favore, diciamo, nei confronti di chi potrebbe essere privato dell'amministrazione dei beni.

Noi riteniamo che sia opportuno mantenere l'istituto in tutta la sua severità; lo consideriamo abbastanza severo, ma in linea con la gravità delle situazioni che si intendono colpire. Il parere è quindi contrario,

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario agli emendamenti, facendo notare che questa misura della quale si è ritenuta l'utilità non colpisce certamente la povera gente di nessuna opinione politica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 22.1, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.8, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.10, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.9, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 23.

Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quant'altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

23. 1

ROSSI Dante

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dell'amministrazione

dei beni, il giudice nomina un curatore speciale ».

23. 2

ROSSI Dante

Sopprimere il secondo comma.

23. 3

ROSSI Dante

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 88 del regio decreto 1° marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal Presidente ».

23. 4

ROSSI Dante

Aggiungere al secondo comma il periodo seguente: « Il compenso spettante al curatore speciale deve essere anticipato dall'Era-rio, il quale può rivalersi nei confronti della persona assoggettata al provvedimento di sospensione dall'amministrazione dei beni ».

23. 5

ROSSI Dante

Sopprimere il terzo comma.

23. 6

ROSSI Dante

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il curatore, entro un mese dall'accettazione dell'incarico, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore di vita di detta persona. Per le persone contemplate dai numeri 2 e 3 del primo comma del precedente articolo 18 e per le persone dedite ad attività mafiose, il giudice deve specificamente incaricare il curatore speciale di indagare sulle fonti di finanziamento e sull'identità dei finanziatori ».

23. 7

ROSSI Dante

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il curatore, entro un mese dall'accettazione dell'incarico, deve presentare una relazione. Per le persone contemplate dai numeri 2 e 3 del primo comma del precedente articolo 18 e per le persone dedite ad attività mafiose, il curatore deve presentare ulteriori relazioni bimestrali, e in caso di urgenza riferire subito al giudice ».

23.9

ROSSI Dante

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il curatore, entro un mese dall'accettazione dell'incarico, deve presentare una relazione ».

23.8

ROSSI Dante

ROSSI DANTE Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. L'emendamento 23.1 tende a sopprimere l'articolo per le seguenti ragioni. L'articolo 23 deriva come logica dall'articolo 22 che introduce la misura preventiva della cosiddetta sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni, dando al tribunale penale il potere di togliere alla persona ritenuta pericolosa la amministrazione dei suoi beni e di affidarla ad un curatore speciale per un periodo che può essere stabilito in ben cinque anni e poi prolungato all'infinito. Ora, l'articolo 23 dovrebbe regolare la posizione giuridica e i poteri del curatore speciale.

Abbiamo detto a suo tempo per quali ragioni di fondo occorre respingere radicalmente questo istituto inserito all'improvviso in un insieme di norme incostituzionali e secondo me reazionarie. Ma per quanto attiene specificatamente all'articolo 23, occorre rilevarne le gravi incongruenze anche tecniche. I presentatori del disegno di legge, che dovevano darsi carico di regolare organicamente e pertinentemente la posizione

giuridica e i compiti del curatore speciale, i rapporti di questo con la persona assoggettata al provvedimento e i rapporti di entrambi con gli organi giudiziari e i terzi privati, hanno trovato assai comodo e sbrigativo rinviare alla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), legge che viene richiamata in larghissima parte. Tutto ciò si spiega evidentemente con la fretta imposta per l'elaborazione di questo disegno di legge. Infatti il sistema normativo del fallimento, nato essenzialmente dall'esigenza di liquidare il patrimonio dell'imprenditore fallito e di ripartire equamente il ricavo pecuniario tra i creditori insoddisfatti, per lo più numerosi, viene meccanicamente trapiantato nel campo estraneo della pericolosità sociale dove non è questione di creditori insoddisfatti nè di esigenze liquidative e dove non si tratta necessariamente di imprenditori industriali o commerciali.

Ferma la mia opposizione di principio all'intero articolo, ho proposto degli emendamenti che riguardano le varie applicazioni per rendere questa situazione di fatto meno pericolosa e meno anormale, comunque anche meno sbagliata da un punto di vista tecnico e giuridico. Per queste ragioni ho presentato l'emendamento primario mentre con quelli subordinati ho inteso proporre di modificare i congegni complessivi di questo provvedimento o attutirne le ripercussioni negative. Anche per questi emendamenti rinuncio all'illustrazione specifica, pur sottoponendoli all'esame e al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a esprimere il parere sugli emendamenti.

* AGRIMI, relatore. Onorevole Presidente, per quanto riguarda il primo emendamento si potrebbe addirittura profilare un'ipotesi di preclusione perchè, una volta che il Senato ha approvato l'istituto della sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni, non si può non affidare questo patrimonio ad un curatore: se sopprimiamo l'articolo 23, la sospensione provvisoria

rimane senza una disciplina. Per questo sono contrario all'emendamento 23. 1.

Per quanto concerne gli emendamenti successivi, devo notare che essi solo marginalmente differiscono dalla disciplina dell'istituto della curatela speciale prevista nella normativa del disegno di legge. Si tratta di differenze marginali, anche discutibili, per le quali non vale la pena modificare l'articolo 23 che sembra confacente alle necessità dell'istituto. Sono pertanto contrario agli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo a esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario anch'io. Vorrei comunque notare che a proposito di alcuni di questi emendamenti è evidente, senza offesa per nessuno, un certo carattere strumentale. Vorrei sapere, ad esempio, che cosa c'entra in un articolo, che è consequenziale all'articolo testè approvato, la introduzione della disciplina del compenso spettante al curatore speciale. Che cosa c'entra introdurre il patrocinio dei non abbienti? Che rapporti ha questa disciplina con la materia che stiamo trattando? Evidentemente si tratta di emendamenti preparati per turbare l'armonia di una legge già tanto difficile. Anche per queste ragioni, quindi, sono contrario agli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 23. 1, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 2, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 3, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 4, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 5, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 6, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 7, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 9, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 8, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Art. 24.

La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclu-

sione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

(È approvato).

Art. 25.

Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo 152 dello stesso testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 25.

FILETTI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

25.2

ROSSI Dante

Sopprimere l'articolo.

25.7

GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI
CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Sopprimere l'articolo.

25.8

TERRACINI, PETRELLA, LUGNANO, PETRONE,
BOLDRINI, SABADINI, TESDESCO
TATÒ Giglia, MAFFIOLETTI

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Gli stranieri espulsi dallo Stato ai sensi dell'articolo 150 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono essere accompagnati alla frontiera solo dopo provvedimento motivato dal pretore del luogo dove lo straniero aveva la residenza o l'ultimo domicilio.

Sono abrogati gli istituti dell'accompagnamento e della traduzione alla frontiera previsti nell'articolo 150 e nell'articolo 152 del citato testo unico di pubblica sicurezza ».

25.3

ROSSI Dante

Al primo comma, sopprimere le parole:
« la sufficienza e ».

25.1

ZUCCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI,
LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA,
FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA,
VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« La disposizione del comma precedente non si applica quando lo straniero da espellere abbia contratto matrimonio con cittadino o cittadina italiana, ovvero quando un cittadino italiano con dichiarazione scritta autenticata da notaio, segretario comunale o cancelliere garantisca il suo mantenimento in Italia ».

25.4

ROSSI Dante

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli stranieri che hanno il diritto di richiedere l'asilo politico previ-

sto dal penultimo comma dell'articolo 10 della Costituzione, anche se la domanda di asilo non viene presentata ».

25.9 TERRACINI, PETRELLA, LUGNANO, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI, TESDESCO TATÒ Giglia, MAFFIOLETTI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dagli articoli seguenti ».

25.5 ROSSI Dante

Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

« La convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, si applica, ai sensi del paragrafo uno, sezione B, dell'articolo primo della convenzione stessa.

Il Governo italiano provvederà a notificare alle competenti autorità internazionali il ritiro di detta riserva.

Il diritto d'asilo non compete alle persone indicate nell'articolo 1 paragrafo F della convenzione stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, numero 722, nè a coloro che appartengono a formazioni politiche neofasciste o neonaziste o di analoga ispirazione ideologica.

Il riconoscimento del diritto d'asilo avviene con decreto motivato del Tribunale del luogo dove lo straniero intende fissare anche temporaneamente la propria residenza ».

25.6 ROSSI Dante

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Illustrerò l'emendamento 25.7 brevissimamente poichè so che nessuno mi ascolterà.

O L I V A . Non è vero!

B R A N C A . Per quanto riguarda l'articolo 25 io dico che, se gli Stati Uniti d'America e l'America del Sud, all'inizio di questo secolo ed alla fine del secolo precedente, avessero adottato una norma come questa, la nostra emigrazione non avrebbe avuto alcuna possibilità di sfogo e di accoglimento.

Questo articolo si presta ai più gravi abusi perchè, se si tratta di belle ragazze che non fanno politica, avranno l'autorizzazione a restare in Italia, se si tratta di belle ragazze o di uomini che fanno politica — e fanno politica in certe direzioni e per certi fini — non avranno ospitalità in Italia. Questo è avvenuto e anche recentemente siamo dovuti intervenire in un caso, che non voglio ricordare; e il ministro dell'interno Taviani ha fatto giustizia.

Questa norma si presta al massimo degli abusi perchè una persona può venire in Italia dall'estero non avendo ancora il contratto di lavoro, ma avendo probabilità di essere assunta o di potere stipulare uno di questi contratti. Una persona, come avveniva in America nel secolo scorso per gli italiani, può venire in Italia chiamata da un parente e sostenuta, mantenuta in un primo tempo da un parente in attesa di un contratto di lavoro o di una occupazione che possa avere o conseguire.

Tutte queste cose sono affidate all'arbitrio della polizia ed è veramente meraviglioso — meraviglioso nel significato più orrido della parola — che voi non sentiate il problema. Attraverso questo articolo si può proprio violare quella norma della Costituzione che invece nell'articolo stesso si dice di volere rispettare. Qui diamo alla polizia un potere discrezionale che è veramente vergognoso, così come è vergognoso il fatto che non prestate attenzione nè a questo nè a problemi analoghi. (*Commenti dal centro*). Non ve ne importa proprio niente! Siete privi di coscienza... (*Commenti ironici dal centro e dall'estrema destra. Richiami del Presidente*). Non vi rendete conto dei problemi perchè non vi importa proprio niente nè della libertà delle

persone nè della posizione del nostro paese nei confronti di altri paesi. (*Commenti dal centro e dall'estrema destra*).

La mia arrabbiatura è falsa: sono perfettamente tranquillo e posso benissimo giudicare e questo articolo e la vostra reazione. Fate quello che volete, ma noi, a scarico della nostra coscienza, abbiamo detto il nostro pensiero. Questo è un caso in cui la polizia potrà disporre dell'avvenire di stranieri appartenenti a paesi che diciamo essere nostri amici ma che in realtà trattiamo o tratteremo come se fossero nostri nemici. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Credo, contrariamente al collega Branca, che tutti i senatori porranno un po' di attenzione al poco che dirò a proposito dell'emendamento soppressivo 25.8 che il Gruppo comunista ha presentato. Esso tocca infatti un tema che non fu trattato alla Camera dei deputati e che fino ad ora sfuggì anche all'attenzione nostra e che noi stessi avremmo forse trascurato se non ci fosse giunta oggi la voce delle centinaia di migliaia di stranieri di tutte le nazionalità, provenienti da tutti i continenti, i quali hanno trovato ospitalità nel nostro paese e si illudevano di poter continuare a godersene senza essere presi di mira da una legge repressiva o preventiva, giustificata nei confronti dei cittadini che violano o violassero le leggi della nostra Repubblica, ma nei cui confronti essi — quanto meno se rifugiati politici — non hanno nulla a che fare.

Tutto l'articolo 25 è impiantato in modo assurdo e anche contraddittorio. Il senatore Branca ha già parlato degli italiani i quali si sono recati oltre oceano tra la fine dello scorso secolo ed l'inizio di questo secolo. Ma io voglio ricordare i milioni di italiani che negli ultimi decenni e ancora in questi anni hanno lasciato la loro patria per trasfe-

rirsi in altri paesi, non solo del continente europeo. Ebbene, come non chiedersi se i paesi i cui cittadini in Italia venissero colpiti in base a questa legge da misure rimesse se non all'arbitrio, certamente alla discrezionalità della polizia, non penseranno a qualche misura di ritorsione? E ciò proprio mentre siamo già altamente preoccupati per il riflusso sempre più largo e precipitoso dei nostri emigrati che dalla crisi economica sono risospinti verso le nostre frontiere. Con questo provvedimento noi offriamo ai governi stranieri, molti dei quali già non guardano con simpatia agli italiani emigrati, un valido argomento per iniziative xenofobe quali quelle che negli ultimi anni già sono state più volte tentate ad esempio in Svizzera. In questo Stato, che tuttavia è sempre stato ospitale per i rifugiati politici e i lavoratori italiani, furono già indetti due allarmanti referendum in materia. Che avverrebbe domani se inopinatamente un commissario di pubblica sicurezza in base a questa legge cacciasse dall'Italia, perchè colpevole di non avere danaro sufficiente per mantenersi, un cittadino svizzero?

Ma vi sono altri argomenti, onorevoli colleghi, che consigliano la soppressione dell'articolo 25 del progetto di legge. Il problema degli stranieri poco graditi in Italia è già considerato e risolto dal testo unico di pubblica sicurezza che risale al tempo del fascismo ma che è tuttora in vigore. Esso è trattato negli articoli 150 e seguenti, le cui disposizioni sarebbero più che sufficienti per soddisfare le necessità che eventualmente si presentassero in questo campo.

È vero che il testo unico di pubblica sicurezza risale, come già dissi, ai tempi della dittatura ed esso contrasta con la Costituzione repubblicana in molti punti: fra l'altro col disposto dell'articolo 13 il quale proclama inviolabile la libertà personale e che è uno degli articoli della Costituzione che si riferisce non soltanto ai cittadini italiani ma a tutti coloro che risiedono nel nostro paese. L'inviolabilità della libertà è diritto dell'universalità degli esseri viventi. Ma la disposizione sia del testo unico di pubblica

sicurezza come di questo progetto di legge viene meno al disposto dell'articolo 13 della Costituzione, secondo comma, il quale detta che « non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ». In particolare l'articolo 25 del progetto al nostro esame ignora invece l'autorità giudiziaria. Dovrebbe infatti bastare un atto amministrativo di polizia per imporre allo straniero l'espulsione coatta dall'Italia. Si tratta di una norma incostituzionale, dunque, pecca che d'altronde è comune a molte altre dello stesso progetto il quale, se approvato nel testo attuale, non potrà in tempi abbastanza vicini non costituire occasione di ricorso alla Corte costituzionale. Su questo punto ad ogni modo la incostituzionalità è clamante, direi sfrontata. Vediamo la cosa più da vicino. Secondo l'articolo 150 del testo unico di pubblica sicurezza lo straniero espulso deve essere condotto alla frontiera. Si tratta della famigerata traduzione la quale comporta restrizione, coercizione della libertà personale, poichè il tradotto deve supinamente ubbidire agli ordini dell'autorità di polizia. Ma la Costituzione, sempre all'articolo 13, prescrive che: « in casi eccezionali di necessità ed urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria; e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ». Il progetto che stiamo esaminando è concepito in tutt'altro modo. Infatti l'espulsione di uno straniero perchè non può dimostrare di avere a disposizione mezzi sufficienti per vivere non può considerarsi eccezionalmente necessaria e urgente. Si tratta semmai di un fatto di ordinaria amministrazione. Un ritardo a provvedervi non mette la patria in pericolo. Triste cosa è che un disgraziato non abbia in tasca mille lire per acquistarsi del cibo, ma non è certo questo

un motivo di allarme immediato. A questa stregua la formulazione dell'articolo 25 è davvero squallida e sordida...

P A Z I E N Z A . In Russia va tutto bene! (*Vivaci repliche dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

T E R R A C I N I . Ripeto sordida, perchè la misura dell'espulsione vi è prevista solo nei confronti di coloro che non hanno mezzi di sostentamento. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*). Se si dicesse che devono o possono essere espulsi coloro che non dispongono di mezzi leciti, avrei anche potuto capacitarli: ma mi indigno quando bersaglio dell'odiosa misura sono soltanto coloro che non hanno mezzi sufficienti per vivere. Qui si offende la povertà e come sempre ci si inchina ai ricchi.

È indubbiamente utile per l'economia del nostro paese che vengano in Italia gli stranieri che dispongono di denaro e lo spendono e lo spandono; mentre invece è un aggravio la venuta di quanti per vivere hanno bisogno di lavorare, perchè di lavoro già non ce n'è per i cittadini italiani che infatti per procacciarsene sono obbligati ad emigrare. Ma fare della disponibilità di denaro la misura degli uomini, italiani o stranieri che siano, resta nel progetto di legge un dato deteriore e inaccettabile.

A norma della Costituzione l'Italia garantisce il diritto di asilo agli stranieri, che non possono godere delle libertà democratiche nei loro paesi, ma a 30 anni dalla promulgazione della Costituzione non abbiamo ancora una legge che ne regoli il godimento. Oggi, come trenta anni fa, tutto è ancora rimesso alla discrezionalità di un funzionario di polizia. Tanto più l'articolo 25 è dunque inaccettabile e noi con il nostro primo emendamento ne chiediamo la soppressione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

In quanto al nostro emendamento subordinato, che si riferisce in modo specifico agli stranieri che sono in Italia per cercare salvezza dalle persecuzioni alle quali sono sot-

toposti nel loro paese, mi limito a osservare che, nella mancanza di una regolamentazione del diritto di asilo, codesti stranieri non hanno modo di chiederlo ed ottenerlo, obbligati come sono ad accontentarsi del solito permesso di soggiorno che viene rilasciato a tutti gli stranieri. Manca dunque lo strumento giuridico necessario per rendere operante il secondo comma dell'articolo 25, il quale resta quindi una pura finzione. Perciò con il nostro secondo emendamento proponiamo che la disposizione di espulsione non si applichi sebbene l'interessato non abbia potuto avviare la pratica per vedersi riconoscere lo stato di perseguitato politico. Non possiamo infatti fare colpa allo straniero delle carenze della nostra legislazione nè fargli pagare le conseguenze del dispregio dei nostri governanti per la Costituzione della Repubblica. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Dopo le bellissime parole del senatore Terracini e quelle appassionate del collega Branca mi ritengo esonerato dall'illustrazione dei miei emendamenti. Dico solo che proprio in quest'Aula dovrebbe insorgere una ribellione di coscienza perchè la ricostituzione di una possibilità di vita democratica è in larga parte dovuta proprio al diritto di asilo politico che a tanti italiani fu concesso da paesi che dimostrarono, in tempi molto lontani, di avere una maggiore sensibilità rispetto a quella che oggi offre la Repubblica democratica del nostro paese.

Per queste ragioni rinuncio all'illustrazione degli emendamenti da me presentati, cioè gli emendamenti 25.2 (identico al 25.7 illustrato dal senatore Branca e al 25.8, illustrato dal senatore Terracini), 25.3, 25.4, 25.5, 25.6.

Per quanto riguarda invece le proposte raccolte sotto l'unico emendamento 25.0.1,

le quali affrontano un tema di particolare importanza, sul quale mi auguro che si possa avere in un momento diverso, in un clima diverso, una profonda convergenza democratica di questa Assemblea e del paese, le quali potrebbero essere compromesse da un voto negativo dell'Assemblea, dichiaro di ritirarle perchè non possa compromettersi una prospettiva di tutela effettiva per tanti emigrati che aspettano dalla Repubblica democratica italiana un trattamento diverso da quello abbastanza... (vorrei usare una parola non degna di quest'Assemblea) che questa legge prevede.

D E M A T T E I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Il Gruppo socialista ha presentato l'emendamento 25.1 tendente alla soppressione delle parole: « la sufficienza e » perchè riteniamo che sia bastevole la dizione « liceità » anzichè « sufficienza e liceità » cosicchè dovrebbero concorrere due circostanze, che non appaiono giustificate. Per questo noi ci rivolgiamo al relatore e al Ministro perchè diano parere favorevole e agli onorevoli colleghi perchè votino l'emendamento soppressivo proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* A G R I M I , *relatore*. Signor Presidente, ho particolarmente apprezzato la decisione del senatore Dante Rossi, di non insistere sugli articoli aggiuntivi da lui proposti con l'emendamento 25.0.1, perchè effettivamente si tratta di materia che, secondo l'osservazione acutissima ed opportuna fatta dal senatore Terracini, richiede di essere finalmente disciplinata; infatti il penultimo comma dell'articolo 10 della Costituzione parla dell'asilo politico ma non detta norma alcuna che regoli questo istituto, che certa-

mente meriterebbe nella sua disciplina particolare di essere approfondito e divulgato anche fuori d'Italia, anzi soprattutto fuori d'Italia, a dimostrare il grado di civiltà che la nostra Costituzione ha voluto conseguire. Non credo che questa sera avremmo potuto dettare una tale disciplina nel testo della legge sull'ordine pubblico; ecco perchè ho apprezzato, ripeto, la proposta del senatore Rossi Dante il quale ha detto: « Credo che si verificherà una larga convergenza ». È una facile previsione la sua, senatore Rossi, perchè non credo che vi possa essere alcuno che si rifiuti di disciplinare l'indirizzo costituzionale che va a tutto onore del popolo italiano e dei costituenti.

Dopo aver parlato del diritto di asilo, dobbiamo parlare di una cosa diversa, che non ha nulla a che fare con il diritto d'asilo, perchè l'articolo 25 del quale ci occupiamo si muove entro due limiti ben precisi, i limiti derivanti dalle convenzioni internazionali — primo comma — e i limiti del diritto d'asilo — ultimo comma —; cioè si prevedono situazioni che sono fuori dalle norme internazionali e fuori dal caso del diritto di asilo, si prevede l'ingresso in Italia di persone che non hanno nulla a che fare con il diritto di asilo e nulla a che fare con convenzioni internazionali che avessimo stabilito per il trasferimento di lavoratori in Italia; e per la verità non mi pare un tema molto attuale dal momento che in Italia non c'è poi tanto vuoto da dover occupare con lavoratori stranieri. Quindi poichè il nostro paese non è l'America degli anni a cui si è riferito il senatore Terracini e non abbiamo purtroppo la possibilità di ricevere lavoratori e dare lavoro a tutti, la situazione obiettiva che può verificarsi è quella di persone che entrano in Italia e non si capisce bene quello che vogliono. E allora, non sapendo bene quello che vogliono, non è opportuno che ci si accerti? Non abbiamo forse visto con i nostri occhi qui a Roma, e credo in altre città d'Italia, gente la quale sembra — può darsi che non lo sia, ecco perchè bisogna ac-

certarsi — che non abbia i mezzi di sussistenza e che viva un po' così, aggiungendosi alla schiera... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

CIPOLLA. Se arriva Van Thieu con quintali d'oro è bene accetto, se arriva un operaio non deve entrare.

AGRIMI, *relatore*. Ma che cosa c'entra questo, senatore Cipolla? Perchè l'operaio non dovrebbe entrare?

CORRAO. Lei avrebbe cacciato Caravaggio con questa norma. (*Commenti dal centro*).

AGRIMI, *relatore*. Non possiamo fare casi ed esempi. Se arrivano persone (e non voglio fare nomi) che meritano di essere cacciate via dall'Italia o che sono perseguite per reati o crimini commessi (e non voglio fare riferimento a nomi e fatti) o sono persone che non è gradito avere in Italia o che sono colpite nei loro paesi da ordini dell'autorità giudiziaria o processati, l'Italia le manderà via... (*vivaci commenti dall'estrema sinistra*)... sempre che non rientrino nel diritto d'asilo, cioè non siano perseguitate per ragioni politiche. Nell'ambito di queste persone che non rientrano in categorie particolarmente tutelabili, mi permetterei di dire, senatore Terracini, che non ha riferimento con la disposizione in esame l'articolo 13 della nostra Costituzione. Qui stiamo parlando dell'articolo 10 e non dell'articolo 13. È facile affermare che l'articolo 13 non dice a chi si applica; si può applicare a tutti, all'ottentotto o all'italiano o allo straniero. Io mi permetto di dire che l'articolo 13 sta scritto sotto il titolo dei diritti e dei doveri dei cittadini. Noi non discipliniamo con l'articolo 13 i diritti degli stranieri, ma quelli dei cittadini italiani. Questa è la Costituzione della Repubblica italiana, ed io vorrei augurarmi che tutte le costituzioni dell'Ovest e dell'Est contenessero l'articolo 13 a tutela dei loro cittadini.

(*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra*). Si tratta quindi di stranieri e non c'è niente di male ad accertare se hanno o meno le fonti per la loro sussistenza. Il loro disagio si aggiungerebbe al disagio in cui ci troviamo.

C O R R A O . Se sono importatori di droga hanno i soldi e allora possono restare!

A G R I M I , *relatore*. Ma non vengono solo in Italia: quelli infestano varie zone, dove vogliono, e chi li individua può farli processare nei loro paesi o anche qui in Italia. Qui non c'entra la droga; per questo c'è l'Interpol.

Non c'è niente di male quindi ad individuare se hanno i mezzi leciti e sufficienti per sostentarsi, dicevo prima. Dicevo che non bisogna aggiungere disagio a quello esistente. Nè vale l'esempio addotto dal senatore Branca il quale ha affermato: possono avere un parente che li mantiene. Ma allora hanno i mezzi sufficienti ed è sufficiente che indichino il nome del parente milionario o meno che abbia la disponibilità. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). A questo punto credo di poter concludere che i concetti di sufficienza e di liceità (e con questo rispondo anche all'intervento di un altro senatore) sono complementari. Non basta denunciare il lecito: se ho 10 lire lecite per tutto il mese non sono sufficienti. Occorre quindi che siano anche sufficienti. E lo giudica l'autorità italiana — se consentite — che perlomeno nei confronti dello straniero avrà la possibilità di dare un giudizio senza ledere diritti costituzionali che non stanno scritti da nessuna parte se non nei limiti del diritto di asilo, e anch'io confermo (e credo di poterlo fare a nome della Democrazia cristiana) che desideriamo al più presto vederlo disciplinato. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti?

A G R I M I , *relatore*. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io credo che questo problema sia stato un po' troppo drammatizzato; e lo dico avendo alle spalle un'esperienza non personale — chè la mia è stata un po' diversa, anche se non brillante — ma un'esperienza familiare che mi fa sensibile a questo problema. Forse anche il senatore Terracini pensava a queste cose, cioè all'importanza del diritto d'asilo e della sua utilizzazione nella vita moderna in cui succede quel che succede fra gli Stati: purtroppo la stabilità non è tanto generalizzata e ci sono situazioni per le quali cittadini di uno Stato hanno il solo rimedio di rifugiarsi in un altro Stato.

Partendo dal rispetto di queste situazioni e da questa sensibilità, debbo dire che degli argomenti portati dal senatore Terracini, che ho ascoltato con molta attenzione, mentre non mi sembrano rilevanti, come ha già detto il relatore, quelli desunti dall'articolo 13 della Costituzione che regola tutt'altra materia, mi sembra rilevante la deplorazione che egli ha fatto che in Italia non esista ancora una regolamentazione del diritto d'asilo.

Debbo intanto fare un'osservazione: lo emendamento 25.9 dice che le disposizioni non si applicano agli stranieri che hanno il diritto di richiedere l'asilo politico anche se non hanno presentato la domanda. Io avrei capito che si dicesse: anche se la loro domanda non è stata accolta o è rimasta in giacenza eccetera; ma se non l'anno presentata ...

T E R R A C I N I . Ma a chi devono presentarla? Non c'è una regolamentazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. La presentano intanto all'autorità dalla quale hanno l'invito a dimostrare la loro posizione; la presentano, come potrebbe dire un avvocato, in via di eccezione. Ad ogni modo il diritto d'asilo c'è nella Costituzione: bisogna che sia regolato, cioè che sia introdotto effettivamente nella legislazione italiana. Poi-

chè non lo possiamo regolare rapidissimamente, vorrei invitare l'intera Assemblea, per dare importanza e solennità alla cosa, a impegnare con un ordine del giorno il Governo a presentare entro breve termine un provvedimento alle Camere. (*Commenti dall'estrema sinistra*). È questa la mia preghiera a tutti. Questo è proprio un fatto umano: non vorrei che ci dividessimo su un argomento rispetto al quale credo che la sensibilità sia largamente se non generalmente comune. Io chiedo dunque di sostituire agli emendamenti che sono stati presentati questo ordine del giorno con il quale impegnate il Governo a provvedere al più presto nel senso da voi indicato.

P R E S I D E N T E . Lei dunque vorrebbe che tutti gli emendamenti che sono stati presentati fossero sostituiti da un ordine del giorno unanime?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Per lo meno di grande maggioranza, da parte di coloro che sono sensibili a questo problema.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se accettano, ritirandoli, di trasformare i loro emendamenti in un ordine del giorno.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Signor Presidente, anzitutto debbo ringraziare il collega Rossi di aver ritirato gli emendamenti che sono sotto il numero 25. 0. 1, che ripropongono (per uno spiacevole equivoco) la proposta comunista, che sarà presentata in questi giorni, nella sua formulazione quasi testuale e di cui era stata data una, sia pur limitata, conoscenza all'esterno, prima della sua definitiva formulazione e presentazione.

Per quanto riguarda la possibilità del ritiro degli emendamenti per trasformarli in

un ordine del giorno, quando vediamo che l'Assemblea è praticamente concorde sulla necessità di regolamentare la situazione dello straniero in Italia ed in particolare il suo diritto di permanenza, una volta assunto lo *status* di rifugiato politico a norma delle convenzioni internazionali, possiamo dire che la presentazione dell'ordine del giorno non è inutile e comunque non è preclusiva di tutto quello che abbiamo chiesto per cercare di provvedere intanto per l'immediato ad una sistemazione della materia.

In particolare il capoverso dell'articolo al nostro esame prevede la ipotesi che allo straniero, cui non si applica la disposizione della prima parte, debba già essere stato riconosciuto il diritto all'asilo politico. Questo in sostanza vuol dire che lo straniero deve aver fatto domanda alle autorità competenti della nostra Repubblica e la domanda deve essere stata accolta a norma della convenzione che riguarda i rifugiati politici (la convenzione che abbiamo approvato nell'ambito delle Nazioni Unite). In questo modo, tuttavia, il rifugiato viene assoggettato a quel regime particolare che si chiama di « assistenza », ma che assistenza non è, perchè viene mandato in uno di quei famosi campi per profughi, che il più delle volte sono dei veri *Lager*.

A che cosa tendevano i nostri emendamenti e soprattutto il nostro emendamento subordinato, quello che può essere qui accolto senza difficoltà? Rifletteteci un istante e vedrete anche voi se non sia opportuno che tra le riserve che avete fatto in questa legge non vi sia posto anche per questo sprazzo di umanità, consistente nel tenere conto di particolari situazioni e, più esattamente, nel tenere conto di quegli stranieri che non vogliono chiedere asilo politico per conservare un margine di libertà. Vi sono molti studenti stranieri in Italia, le cui fonti di sussistenza non possono essere rivelate perchè in questo caso sarebbe rivelata (anche nella loro patria, dove patiscono la tirannide) proprio la fonte da cui possono trarre il diritto per esercitare in Italia quelle facoltà politiche che non possono esercitare nel loro Sta-

to. Ci troviamo, dunque, in pieno nell'ipotesi che la nostra Costituzione prevede.

Vi prego di valutare in tutta la sua portata la nostra formulazione subordinata che potrebbe indubbiamente essere tenuta presente nel senso della riserva: avete riservato la decisione su tre o quattro norme, non vedo perchè non potete riservarvi la decisione su una cosa del genere ed arrivare ad una soluzione, nei limiti in cui riterrete, come maggioranza, di arrivare, cioè ad una sistemazione più ragionevole di queste norme.

Quello che adesso mi importa di precisare e di dimostrare è che l'accoglimento di questo emendamento al capoverso non rappresenta una stranezza: rappresenta una necessità rispetto a moltissimi stranieri che sono in Italia perchè debbono sfuggire (e sfuggono mascheratamente in quella maniera: studenti aderenti a corsi di perfezionamento italiani e ad altre situazioni del genere) a regimi dittatoriali esteri. Moltissimi cileni sono in queste condizioni, come moltissimi stranieri che provengono da paesi dell'America latina.

Ma potrei dire che non è questione di paesi: è questione per noi di avere già risolto con una specifica disposizione della nostra Costituzione una determinata prospettiva di trattamento dello straniero, prospettiva alla quale aderisce la parte subordinata del nostro emendamento. Quindi siamo dispostissimi a tradurre in ordine del giorno ciò che riguarda la prima parte dell'articolo e la regolamentazione del diritto di asilo dello straniero in Italia, ma rivolgiamo a questa Assemblea la viva preghiera di accogliere lo emendamento subordinato perchè fin da oggi sia regolato il diritto dello straniero a non essere espulso quando abbia le condizioni per essere considerato rifugiato politico.

A G R I M I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, ho avuto già l'onore di esprimere il

parere sugli emendamenti all'articolo 25; adesso ho ascoltato le dichiarazioni del senatore Petrella ed ovviamente mi rimetto al parere del Governo in ordine alle questioni che in linea subordinata egli ha qui presentato.

Fino a questo momento, pur essendo stato subito mio impulso il farlo, non ho presentato alcuna proposta; lo faccio adesso, confortato anche dal parere dell'illustre Presidente della Commissione affari costituzionali. Pensavo che, ritirandosi gli emendamenti presentati, sarebbe stato più giusto ed anche dal punto di vista regolamentare più preciso che i presentatori degli emendamenti li trasformassero in ordini del giorno.

Non so se lo stiano facendo, comunque anche in tal caso non c'è niente di male, in questa materia che trova così largo consenso, che vi siano due proposte. Ad ogni modo, con il consenso del Presidente della 1^a Commissione e credo anche della maggioranza della Commissione stessa e del Governo, potrei proporre il seguente ordine del giorno: « Il Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2083, impegna il Governo a presentare entro brevissimo termine un disegno di legge inteso a disciplinare il diritto dello straniero all'asilo politico previsto dal penultimo comma dell'articolo 10 della Costituzione ».

Naturalmente, se ce n'è un altro, li unifichiamo: non vi sono questioni in proposito.

P R E S I D E N T E . Senatore Agrimi, a norma del Regolamento soltanto i proponenti degli emendamenti possono chiederne, previo ritiro, la trasformazione in un ordine del giorno.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Dichiaro che non intendiamo ritirare l'emendamento 25.7. Se poi ci si chiede di accantonare l'esame del nostro emendamento, possiamo anche accettare.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . A mio avviso si potrebbero accantonare l'articolo 25 e gli emendamenti ad esso presentati.

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Onorevole Presidente, le confesso che non riesco a capire il fondo del contratto che ci si propone: noi rinunciamo all'emendamento in cambio di un ordine del giorno. Io penso che e l'uno e l'altro possano e debbano affiancarsi, stare assieme. Il Regolamento non lo vieta. Se da qualche parte verrà proposto l'ordine del giorno noi lo voteremo, ma contemporaneamente chiediamo che venga messo in votazione il nostro emendamento 25. 8.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno dei proponenti ritira i propri emendamenti, dobbiamo passare alla loro votazione.

Metto quindi ai voti l'emendamento 25. 2, presentato dal senatore Dante Rossi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, identico agli emendamenti 25. 7, del senatore Galante Garrone e di altri senatori, e 25. 8, del senatore Terracini e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25. 3, presentato dal senatore Dante Rossi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

D E M A T T E I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Ritiriamo l'emendamento 25. 1, il cui contenuto verrà trasformato in un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25. 4, presentato dal senatore Dante Rossi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Tedesco Tatò Giglia, Lugnano, Bollini, Artioli, Giovannetti, Germano, Venanzi, Maderchi, Fusi, Fabbrini, Sema, Mari, Pellegrino, Argiroffi, Petrella, Marselli, Boldrini, Gadaleta, De Falco e Sgherri hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 25. 9, presentato dal senatore Terracini e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 25. 9.

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Albertini, Alessandrini, Arcudi, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Artieri, Artioli, Assirelli, Attagui-
le, Avezzano Comes, Azimonti,

Bacicchi, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Basadonna, Basso, Benaglia, Benedetti, Bergamasco, Berlanda, Bermanni, Bertola, Bertone, Biaggi, Bianchi, Bloise, Bo, Boano, Bollini, Bonazzi, Bonino, Borraccino, Borsari, Branca, Bruni, Buccini, Burtulo,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Cagnetti, Capua, Caron, Carraro, Cassarino, Cattellani, Cavalli, Cavezzali, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Chinello, Cifarelli, Cipellini, Cipolla, Cirielli, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Colombo, Coppo, Cop-

pola, Corba, Corrao, Corretto, Cossutta, Costa, Crollanza, Cucinelli, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, De Carolis, De Falco, De Fazio, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti, Deriu, De Sanctis, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dinaro,

Endrich, Ermini,

Fabbrini, Falcucci Franca, Farabegoli, Fermariello, Ferralasco, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Follieri, Forma, Fossa, Fracassi, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garavelli, Garoli, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo, Gattoni, Gaudio, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraudo, Gonella, Grossi,

Lanfrè, La Penna, La Rosa, Latanza, Latino, Leggieri, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Mari, Mariani, Marselli, Martina, Martinazzoli, Martinelli, Martino, Mazzaroli, Mazzoli, Medici, Merloni, Merzario, Mingozzi, Minnocci, Modica, Moneti, Montini, Morlino, Murmura,

Nencioni, Niccoli, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Papa, Pastorino, Patrini, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pella, Pellegrino, Peluso, Pepe, Peritore, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pinna, Pinto, Piovano, Pirastu, Pisanò, Piscitello, Pistolese, Pittella, Piva, Poerio, Porro, Pozzar, Premoli,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Rizzo, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rossi Dante, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Sarti, Scaglia, Scardaccione, Scarpino, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Sgherri, Sica, Signorello, Signori, Smurra, Spataro, Specchio, Spigaroli, Stirati,

Talamona, Tambroni Armaroli, Tanga, Tannucci Nannini, Tedeschi Franco, Tedeschi Mario, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tesauero, Tiberi, Tiriolo, Togni, Torelli, Toros, Treu, Urbani,

Valenza, Valitutti, Valori, Varaldo, Vedovato, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Veronesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Mazzei, Spora.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 25. 9:

Senatori votanti	266
Maggioranza	134
Favorevoli	101
Contrari	164
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25. 5, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25. 6, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Avverto che, a seguito del ritiro dell'emendamento 25. 1, è pervenuto alla Presidenza il seguente ordine del giorno presentato dai senatori Cucinelli e De Matteis: « Il Senato, nel votare il progetto di legge n. 2083 recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, impegna il Governo a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge che regoli tutta la materia relativa alla permanenza degli stranieri in Italia ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

A G R I M I , *relatore*. Sono favorevole.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura dell'emendamento 25.0.1.

F I L E T T I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 25, inserire i seguenti:

Art. ...

« Lo straniero che, nello Stato di cui è cittadino può essere perseguitato a causa delle sue convinzioni politiche o religiose, oppure a cagione della sua razza o dell'appartenenza a un gruppo nazionale o etnico o che comunque non può ivi esercitare le fondamentali libertà politiche che la Costituzione riconosce ai cittadini, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica.

Uguale diritto compete ai suoi prossimi congiunti e alle altre persone che con lui stabilmente convivano.

L'apolide è equiparato allo straniero, qualora sia costretto ad abbandonare lo Stato di residenza.

Il diritto d'asilo non compete alle persone indicate all'articolo 1 paragrafo F della Convenzione stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, nè a coloro che appartengono a formazioni politiche neofasciste o neonaziste o di analoga ispirazione ideologica ».

Art. ...

« Il riconoscimento del diritto d'asilo attribuisce allo straniero o all'apolide lo stato

di rifugiato politico. Egli, come tale, è iscritto nei registri dello stato civile del comune di residenza.

Il rifugiato è equiparato al cittadino per ciò che concerne la potestà di fissare la residenza in qualsiasi luogo del territorio nazionale, l'espatrio, i diritti al lavoro, all'istruzione e all'assistenza previdenziale e sociale. Egli non può, comunque, conseguire cariche o uffici pubblici per i quali sia richiesta specificamente la cittadinanza italiana, salvo che si tratti dell'esercizio di professioni libere, dell'insegnamento, o dell'ufficio di perito per l'autorità giudiziaria.

Il rifugiato può ottenere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il riconoscimento di titoli di studio e d'insegnamento conseguiti all'estero. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo l'eventuale favorevole svolgimento di esami, prove o esperimenti didattici dallo stesso Ministro stabiliti.

Il rifugiato può ottenere documenti di riconoscimento e di espatrio. Nel caso di temporanea dimora fuori dal territorio della Repubblica, ha diritto alla protezione diplomatica italiana.

Egli può essere espulso dal territorio dello Stato solo se perda il diritto all'asilo politico ».

Art. ...

« La domanda per il riconoscimento del diritto di asilo politico deve contenere, oltre alle generalità, ed agli altri dati che possano servire all'identificazione del richiedente, l'esposizione dei motivi che la giustificano e l'indicazione del luogo nel quale il richiedente intende fissare la sua residenza.

Essa può essere presentata personalmente o per mezzo di procuratore speciale al cancelliere del tribunale competente. Può, inoltre, essere ricevuta da qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria o dalle autorità diplomatiche o consolari all'estero, che la trasmettono alla cancelleria competente.

La domanda può essere fatta anche oralmente. In tal caso, il pubblico ufficiale che la riceve ne redige verbale.

Copia della domanda deve essere immediatamente comunicata, dall'ufficio che la riceve, ai Ministri degli affari esteri e dell'interno ».

Art. ...

« Lo straniero che non abbia titoli che lo abilitino ad entrare o permanere nel territorio dello Stato e che intenda chiedere l'asilo politico, può per gravi ed urgenti motivi essere autorizzato dalle autorità di polizia ad entrare nel territorio dello Stato ed a soggiornarvi temporaneamente, in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In tal caso le stesse autorità possono stabilire il luogo in cui lo straniero deve soggiornare e gli obblighi cui deve sottoporsi per motivi di sicurezza. Lo straniero che viola tali obblighi può essere espulso dal territorio dello Stato.

I provvedimenti temporanei adottati dalla autorità di pubblica sicurezza debbono essere immediatamente comunicati all'autorità giudiziaria ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno ».

Art. ...

« Il riconoscimento dell'asilo politico avviene con decreto motivato, pronunciato dall'autorità giudiziaria.

Sulla domanda è competente a decidere il tribunale del luogo in cui lo straniero intende fissare, anche temporaneamente, la sua residenza o, se il richiedente non è in grado di fissare tale luogo, il tribunale di Roma.

Il decreto è impugnabile con reclamo, sul quale decide, senza vincoli dipendenti dai motivi di gravame, la Corte d'appello.

Contro il decreto della Corte d'appello è proponibile, per motivi di legittimità, ricorso per Cassazione; la Corte di cassazione

decide con decreto motivato anche quando, ritenendo necessarie altre indagini di merito, pronuncia annullamento con rinvio.

In tutti gli stati e i gradi di giudizio, l'autorità giudiziaria può emanare provvedimenti temporanei concernenti la dimora del richiedente e gli obblighi cui è stato sottoposto per motivi di sicurezza pubblica. La Corte di cassazione in questo caso può pronunciare anche nel merito. Il giudice emana i provvedimenti innanzi indicati su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o su domanda dell'interessato o, se ricorrono gravi ragioni, anche d'ufficio.

I decreti che dispongono provvedimenti temporanei sono autonomamente impugnabili, come quelli che definiscono il giudizio, salvo che siano stati pronunciati dalla Corte di cassazione ».

Art. ...

« Per il riconoscimento, la perdita o la revoca del diritto di asilo si procede nel modo stabilito dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile concernenti i procedimenti in camera di consiglio.

Nel procedimento deve intervenire, a pena di nullità, il pubblico ministero.

Hanno inoltre la potestà di intervenire, e in tal caso possono essere rappresentati anche da funzionari dipendenti oltre che dall'Avvocatura dello Stato, i Ministri degli affari esteri e dell'interno.

Il giudice può disporre, anche d'ufficio, i mezzi di prova e l'interrogatorio del richiedente e dei suoi prossimi congiunti conviventi interessati all'esito del giudizio.

I decreti che concludono le fasi del giudizio debbono essere comunicati, d'ufficio, al pubblico ministero ed ai Ministri che avevano diritto di intervenire anche se non sono intervenuti.

Le impugnazioni possono essere proposte dai privati interessati, dal pubblico ministero e dai Ministri degli affari esteri e dell'interno ».

Art. ...

« Il diritto d'asilo si estingue per gli stessi motivi che possono far perdere la cittadinanza italiana allo straniero che l'ha conseguita, oppure quando sopravviene alcuna delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1.

Esso si estingue inoltre quando il rifugiato si trasferisce definitivamente all'estero o quando volontariamente ritorna nello Stato di cui era cittadino o nel quale, essendo apolide, stabilmente risiedeva.

Il decreto di riconoscimento può, in ogni tempo, essere revocato quando i presupposti di fatto o le prove sulle quali era fondato si rivelino insussistenti, falsi o travisati o comunque si accerti che al richiedente non poteva essere riconosciuto lo stato di rifugiato per la sussistenza di condizioni ostative.

Per la dichiarazione di estinzione del diritto di asilo o per la revoca del decreto di riconoscimento deve essere adottato lo stesso procedimento stabilito per la concessione del diritto. Possono presentare la relativa domanda il pubblico ministero avente sede presso il tribunale che ha emesso il decreto di primo grado, oppure quello avente sede presso il tribunale di ultima residenza del rifugiato. Hanno inoltre tale diritto i Ministri degli affari esteri e dell'interno ».

Art. ...

« Nei procedimenti indicati nei precedenti articoli le parti private possono stare in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore alle liti.

Le domande, i ricorsi e gli atti del procedimento non sono soggetti alle imposte di bollo e di registro. Le notificazioni, le comunicazioni, il pagamento dei compensi a periti ed interpreti sono a carico dello Stato.

Lo straniero può essere ammesso al gratuito patrocinio.

Sulla domanda relativa pronuncia, con decreto, senza formalità di procedura, il presidente del Tribunale competente per il procedimento di concessione del diritto d'asilo e, nel corso del giudizio, il presidente del collegio giudicante ».

25. 0. 1

ROSSI Dante

P R E S I D E N T E . Ricordo che questo emendamento è stato ritirato dal proponente.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 26.

Se una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale, limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica, si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale semprechè, entro 20 giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado.

Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresì la disposizione del secondo comma.

Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 17.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

26.2 SABADINI, LUGNANO, PETRELLA, PETRONE, BOLDRINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

Al primo comma sostituire le parole: « con armi proprie o improprie » con le altre: « con armi da guerra, armi tipo guerra, armi comuni da sparo ».

26.1 ROSSI DANTI

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A B A D I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi, nonostante il clima teso che si è venuto generando, giustificato dall'importanza degli argomenti in discussione e dalla natura ambigua e per certi aspetti pericolosa di alcune norme, di rivolgere un invito alla riflessione. So che è difficile ma non è mai dato disperare nonostante che molte ragionevoli proposte, ultima quella del senatore Terracini e molte altre ancora, non siano state prese nella considerazione che meritavano per il loro contenuto politico ed umano e per il loro contenuto giuridico e processuale. Questo articolo insieme con altri è la riprova, se ancora ve ne fosse bisogno, di come, per non parlare degli altri intenti elettorali e politici che sono stati più volte denunciati da nostra parte, nella fretta o nella suggestione di fare qualcosa, pur di fare, dopo tanto tempo di abbandono (ritengo doveroso sottolinearlo) delle riforme fondamentali secondo la Costituzione, della struttura e degli apparati dello Stato, prendendo la via dell'eccezione, si possa perdere il delicato ed essenziale equilibrio fra le diverse ma conciliabili, anzi convergenti, necessità di difesa dello Stato e della libertà dei cittadini, fino a generare situazioni che possono pervenire a risultati anche diversi da quelli che si propongono gli stessi presentatori del disegno di legge.

Per questo noi chiediamo la soppressione dell'articolo, poichè, come altri, anche questo è inutile e dannoso. Sia chiaro, onorevoli colleghi, che ben ci appare l'intento della norma e nessuno può dirci di non avere compreso e di non comprendere l'esigenza di difendere e di tutelare il prestigio e le condizioni di quanti si trovano ad operare nel difficile ed importante settore della pubblica sicurezza; in questa direzione richiamo solamente, poichè sono noti, i disegni di legge e le proposte presentate dal Partito comunista al Parlamento, tutti tendenti ad adeguare le funzioni della polizia giudiziaria della pubblica sicurezza e dei servizi di sicurezza ai principi democratici sanciti dalla Costituzione, compresi in essi gli insopprimibili diritti di condizioni umane e di lavoro, di decoro, di esistenza e quelli, ancora negati da regolamenti autoritari e arcaici, di potersi organizzare, nei termini compatibili, per difendere questi diritti, e di potersi costruire una famiglia quando sia il tempo che la legge riconosce a tutti i cittadini. Non sono questioni di natura o di carattere secondario e le proposte, i disegni di legge presentati dal Partito comunista chiaramente orientati in questa direzione sanno indicare bene i criteri secondo i quali, veramente, si può tutelare la loro dignità e condizione umana. Anzi imputiamo a responsabilità per alcuni aspetti incomprensibile della Democrazia cristiana il non avervi già da tempo posto un ragionevole rimedio in un contesto di riforme che devono investire ogni settore della vita del paese per costruire ordine ma ordine nella democrazia, poichè ormai è chiaro a tutti che nella disgregazione del tessuto economico, sociale e funzionale dello Stato che segue e che accompagna quasi trent'anni di gestione democristiana del potere stanno le cause principali dalle quali sorge la criminalità comune (questo voi non lo volete intendere) e le condizioni nelle quali si inserisce la vile, tragica, pericolosa strategia del fascismo e dell'eversione, di qualsiasi colore si mascheri o di qualsiasi colore essa si tinga. Sicchè può dirsi che se non sarà costruito un vero ordine

democratico non si potrà sperare neppure di avere un autentico ordine pubblico e lo dimostrano i tragici e gravi avvenimenti che stanno accadendo proprio in questi giorni mentre discutiamo questa legge. I fatti dibattuti in Aula e gli altri più recenti non stanno a dimostrare quello che ieri l'onorevole ministro Gui ha dichiarato, cioè l'urgen-

za della legge, ma esattamente il contrario, cioè che questa legge potrebbe servire a ben poco, come non è servita a nulla la legge Bartolomei, ai fini della lotta contro la criminalità e contro il fascismo, se non vi sarà una ferma e democratica volontà nella gestione politica delle strutture dello Stato, e nella gestione del potere.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue S A B A D I N I). Di fronte a tanto questo articolo — e più ancora quelli che seguono, dei quali parleranno altri colleghi — quando poi il Governo non si costituisce neppure parte civile contro i fascisti imputati dell'uccisione dell'agente Marino e di altri ancora, risuona veramente inutile e dannoso. Inutile, onorevoli colleghi, e cercherò di dimostrarlo, perchè già le norme esistenti e una costante pratica giudiziaria garantiscono adeguatamente severità di pena, celerità di processi e un uso molto ponderato e alquanto limitato della libertà provvisoria, poichè l'intento che questa norma si propone è da sempre e profondamente compenetrato nell'abito dei giudici. Può darsi che si ecceda qualche volta in più ma in meno quasi mai è accaduto e non accade e, se c'è qualche collega al quale sia noto un caso contrario di leggerezza o di superficialità nel reprimere questi reati, lo invito a parlarne all'Assemblea. E allora perchè con tante eccezioni travolgere un sistema costituito a garanzia di tutti e proprio per questo anche a garanzia dei diritti e dell'equilibrio dei diritti degli stessi agenti di polizia? In questo sconvolgimento noi ravvisiamo il danno.

La deroga ai criteri attualmente disposti dagli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale, i quali prevedono che per poter procedere al giudizio direttissimo come indicato nel primo e nel terzo comma dell'articolo in esame siano necessarie speciali indagini e riconoscono al giudice il potere di passare al rito dell'istruzione formale, è particolarmente grave, soprattutto quando,

come al comma terzo, si rinuncia alla stessa flagranza del reato.

Ora io chiedo all'onorevole Ministro e in sua assenza all'onorevole sottosegretario Dell'Andro che in materia è certamente e profondamente edotto, chiedo all'onorevole relatore, senatore Agrimi: come si può pensare di pervenire obiettivamente alla notizia vera dei fatti e alla certezza della prova, alla quale si ispirano numerose norme della Costituzione e sulla quale è modellato l'intero sistema penale, se vengono a mancare queste elementari ma essenziali circostanze processuali? Non bisogna, onorevoli colleghi, lasciarsi fuorviare dalle parole o dai ricorrenti modi di intendere: la flagranza è un concetto che ipotizza l'attualità del reato ma non è ancora la prova del reato e delle circostanze sempre importanti e spesso decisive agli effetti della responsabilità e della pena. Ed è questa la ragione per la quale il codice di procedura penale richiede sempre, anche nei casi di flagranza, che non siano necessarie speciali indagini e prevede la possibilità di trasformare il giudizio direttissimo in istruttoria formale.

Se si rinuncia a questi criteri e a queste ipotesi, si rinuncia in molti casi ad accertare i fatti, le circostanze, le responsabilità, in sostanza ad acquisire la certezza, processuale almeno, richiesta per assolvere e per condannare.

Ed allora noi chiediamo: forse si vuole che tanti processi continuino a navigare nel buio e nell'incertezza, come attualmente accade per tanti reati commessi a mezzo stam-

pa, con la conseguenza di allungare i tempi invece di accorciarli? O si vuole tendere a condanne sommarie con prova incerta, col risultato poi di sortire l'effetto tutto contrario, di far andare assolti dei responsabili essendo inibita ai giudici la possibilità di pervenire alla certezza della prova secondo il rito formale al quale oggi si può fare ricorso? Io spero che nè il Governo nè la maggioranza vogliano arrivare ad alcune di queste aberranti ma possibili conclusioni. Però per escluderle è necessario cancellare questo articolo.

Ora poco aggiungo per quanto riguarda l'altra deroga di non poter concedere la libertà provvisoria a meno che entro venti giorni non sia stata emessa sentenza di primo grado, poichè del problema della libertà provvisoria già hanno parlato molto ampiamente altri colleghi e in particolare il collega Lugnano. Questa è, onorevoli colleghi — lo voglio sottolineare — ancora una deroga alla deroga: le altre motivate dalla gravità dei fatti e dalla personalità del reo, questa in sostanza motivata, per la natura dei reati, soprattutto dalla personalità di chi è stato offeso dal reato. E questo tende ad invertire i principi basilari posti a fondamento dell'intero nostro sistema penale e in particolare dell'istituto della libertà provvisoria. C'è chi penserà che in fin dei conti, senza tanto tenere presenti gli elementi fondamentali del diritto, il divieto è per soli venti giorni. Ma vi sono casi, circostanze, motivazioni e condizioni di responsabilità per le quali possono essere eccessivi anche venti giorni di pena anticipata.

E poi, onorevoli colleghi — riprendo un concetto già espresso in precedenza — in questi casi almeno, quando i delitti sono commessi contro agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, dei giudici vi potete assolutamente fidare perchè sono molto severi.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 26 non devo aggiungere altro a quanto ha detto il senatore Petrella. Questo e quanto disposto all'articolo 17 sono i due unici casi nei quali per legge è disposto che non possa aver luogo la con-

nessione dei procedimenti, con conseguenze gravissime e contraddittorie con quanto abbiamo approvato noi stessi pochi mesi or sono. Le uniche norme della riforma del primo libro del codice penale che hanno avuto la ventura di diventare legge, sia pure con un decreto, sono proprio quelle che regolano la continuazione, per porre rimedio ad eccessive asprezze del nostro sistema penale. Queste sono le uniche eccezioni e, guarda caso, prevedono reati che possono toccare anche problemi di libertà e di lavoro.

Onorevoli colleghi, vi è stata rivolta, incalzante, una domanda che attende risposta. Perchè allora non si è provveduto in alcuni casi concreti ad impedire le più straordinarie ed inimmaginabili concessioni? Soprattutto perchè non avete provveduto ad evitare che con certi accorgimenti procedurali alcuni processi non vengano mai celebrati? Una norma simile avrebbe potuto evitare la connessione del processo Valpreda con quello Freda e Ventura ed altri fascisti, operata in modo da impedire il cammino della verità. Una norma simile avrebbe potuto evitare la connessione del processo contro i responsabili della Rosa dei venti con il processo per il tentativo di *golpe* di Borghese. Invece ancora una volta tutti questi procedimenti sono avviati in un unico miscuglio e questa è una delle cause per le quali il fascismo ritrova forza mentre diminuisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Per tutto questo, onorevoli colleghi, noi chiediamo che questo articolo, inutile e dannoso, venga soppresso.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Signor Presidente, prima di illustrare brevemente l'emendamento 26.1 da me presentato, le rivolgo con molta umiltà una domanda: se dobbiamo veramente, ed in forza di quale regolamento, continuare la discussione anche oltre la mez-

zanotte, dopo una giornata così intensa di lavoro. Si potrebbe in modo tanto più sereno e con tanta produttività (uso questo termine tecnico moderno) continuare la discussione domani o forse — sarebbe ancora più augurabile — alla ripresa dei lavori nella prossima settimana. Pur essendo di una ignoranza totale dei regolamenti, se mi è consentito, formalizzerei questa proposta.

Detto questo, per non far perdere altro tempo, illustro il modestissimo emendamento 26.1. Si tratta di precisare, per le ragioni che spiegherò brevemente, in modo migliore la formulazione della legge, dove si parla di armi proprie e di armi improprie, creando un terreno di assoluta confusione, in situazioni concrete, anche per i tutori dell'ordine.

Mi riferisco ad alcuni tipi di iniziative che si sono avute anche a Roma. Le manifestazioni dei mutilati, per esempio, sono proprie di persone che usano stampelle e bastoni come necessità per la loro presenza fisica nelle strade, dove vogliono esercitare il loro diritto di dimostrazione. In realtà, applicando alla lettera la legge, potrebbero verificarsi episodi spiacevoli. Mi si risponderà che ciò non succederà perchè le forze dell'ordine hanno tanto buon senso da capire che, in questo caso, non si tratta di armi volutamente portate in giro, ma di una necessità fisica. Tuttavia, di fronte ad un mutilato che risponda in modo sgarbato ad un vigile, questi potrebbe prenderne pretesto per dichiararlo in possesso di un'arma impropria. Per questa ragione propongo, con il mio emendamento, di sostituire le parole: « con armi proprie o improprie » con le altre: « con armi da guerra, armi tipo guerra, armi comuni da sparo ». In questo modo si dà l'elencazione concreta delle armi usate comunemente anche nelle forme di violenza comune.

Ho così esaurito la illustrazione dell'emendamento ed insisterei, se è formalizzabile, nella richiesta che ho fatto all'inizio di questa mia esposizione.

P R E S I D E N T E : Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **A G R I M I , relatore.** Onorevole Presidente, ho ascoltato con grande attenzione il senatore Sabadini perchè sono abituato a seguire i suoi discorsi, sempre lucidi e precisi, anche in sede di Commissione giustizia. Però mi è sembrato un poco eccessivo — devo dire la verità — tutto lo sforzo da lui compiuto per questo articolo, in cui non si modifica nulla di sostanziale: ci si limita ad una ipotesi del 336, l'ipotesi di violenza, non quella di minaccia. Si parla solo dell'ipotesi di violenza esercitata con armi; in tal caso è prevista l'instaurazione del processo direttissimo. Che c'è di male che questo processo direttissimo possa andare avanti più rapidamente?

Noi tutti abbiamo fiducia — almeno io ce l'ho — che il processo direttissimo, pur cambiando nella forma, è un processo con tutte le regole, solo che si svolge più celermente. Abbiamo ammesso ipotesi di reati diversi, anche molto meno gravi di questa, al processo per direttissima: mi pare che questa sia un'ipotesi di reato abbastanza seria, per cui non c'è niente di male che al più presto venga fuori il processo e la sentenza per chi appunto esercita la violenza con armi. Per questo mi sembra che le argomentazioni addotte siano sproporzionate, poichè non stiamo aggravando la pena o le ipotesi di reato: stiamo dicendo solo che vogliamo fare il processo più presto in un caso di questo genere.

Non condivido inoltre l'emendamento del senatore Dante Rossi perchè mi pare che, quando si esercita la violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, lo si faccia con armi da sparo, lo si faccia con armi tipo guerra, lo si faccia con un bastone o con una mazza ferrata, non c'è molta differenza. La violenza all'agente è sempre violenza. Quindi la distinzione tra il dare colpi di mazza in testa o dare un colpo di pistola mi sembra non fondata. Sono perciò contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anch'io ho ascoltato con interesse le osservazioni del senatore Sabadini. Però per gli stessi motivi espressi dal relatore sono contrario sia al primo che al secondo emendamento.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Tedesco Tatò Giglia, Lugnano, Petrella, Bollini, Artioli, Giovannetti, Germano, Veronesi, Maderchi, Boldrini, De Falco, Fusi, Marselli, Fabbrini, Sema, Mari, Gadaleta, Pellegrino, Sgherri e Argiroffi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 26.2 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 26.2, presentato dal senatore Sabadini e da altri senatori.

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Albertini, Arcudi, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Artieri, Artioli, Assirelli, Attaguile, Azimonti,

Bacicchi, Baldini, Barbaro, Barra, Basadonna, Basso, Benaglia, Benedetti, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bertola, Bertone, Biaggi, Bianchi, Bloise, Bo, Bollini, Bonaldi, Bonazzi, Bonino, Borsari, Branca, Brosio, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Canetti, Capua, Carraro, Cassarino, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Chinello, Cipellini, Cipolla, Cirielli, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Colombo, Coppo, Coppola, Corba, Carrao, Corretto, Cossutta, Costa, Crollalanza, Cucinelli, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, D'Angelosante, De Falco, De Fazio, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti, Deriu, De Sanctis, De Zan, Di Benedetto, Dinaro,

Endrich, Ermini,

Fabbrini, Falcucci Franca, Farabegoli, Fermariello, Ferralasco, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Follieri, Forma, Fossa, Fracassi, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo, Gattoni, Gaudio, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraudo, Gonella, Grossi,

Lanfrè, La Penna, La Rosa, La Russa, Lattanza, Latino, Leggieri, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Majorana, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Mari, Mariani, Marselli, Martina, Martinazzoli, Martinelli, Martino, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Merloni, Merzario, Mingozzi, Minnocci, Modica, Moneti, Montini, Morlino, Murmura,

Nencioni, Niccoli, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Papa, Pastorino, Patrini, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pella, Pellegrino, Peluso, Pepe, Peritore, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pinna, Pinto, Pirstu, Pisanò, Piscitello, Pistolese, Pittella, Piva, Poerio, Porro, Pozzar, Premoli,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Rizzo, Rosati, Rossi Dante, Ruhl Bonazzola Ada Valeria. Russo,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Santalco, Santi, Sarti, Scaglia, Sarpino, Segnana, Segreto, Senese, Sgherri, Sica, Signori, Smurra, Spataro, Specchio, Stirati,

Tambroni Armaroli, Tanga, Tanucci Nanini, Tedeschi Franco, Tedeschi Mario, Tedesco Tatò Giglia, Tesauero, Tiberi, Tiriolo, Togni, Torelli, Treu,

Urbani,

Valenza, Valori, Varaldo, Vedovato, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Veronesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Mazzei, Spora.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 26.2:

Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	87
Contrari	159
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 26.1, del senatore Rossi Dante, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, in relazione alla richiesta avanzata in precedenza dal senatore Rossi Dante, debbo rispondere che la Presidenza ritiene che l'Assemblea debba continuare i suoi lavori.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 27.

Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie frattanto esclusi-

vamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 27.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo e, conseguentemente, gli articoli da 28 a 31.

27.1 **ZUCCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA, VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI**

Sopprimere l'articolo e, conseguentemente, gli articoli da 28 a 31.

27.2 **GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, BASSO, BONAZZI**

Sopprimere l'articolo e, conseguentemente, gli articoli da 28 a 31.

27.3 **BOLDRINI, LUGNANO, PETRELLA, PETRONE, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI**

C U C I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Ritiriamo l'emendamento 27.1 ed il successivo emendamento 35.1.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Illustrerò soprattutto la parte che si riferisce alla richiesta di abolizione dell'articolo 27. Tale articolo introduce nella legislazione procedurale italiana un principio smaccatamente incostituzionale: per la prima volta nella legislazione penale della Repubblica italiana si viene a costituire una categoria di cittadini che ha un trattamento differenziato rispetto a tutto il corpo sociale ed è in sostanza privilegiata.

La norma citata propone un meccanismo procedurale che, se sarà poi minuziosamente approfondito nei successivi articoli, è ad esclusivo vantaggio dei tutori dell'ordine. Per costoro è stato ritenuto che non è sufficiente far agire gli organi preposti dallo Stato italiano ad esercitare l'azione penale nei confronti dei comuni cittadini. È viceversa indispensabile scomodare, in caso di reati commessi in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, il procuratore generale della corte d'appello. Non è certo solo un'esigenza di solennità quella che ha ispirato i presentatori di questa legge e dell'articolo 27 in particolare. La verità è che si vuole assicurare al poliziotto o al carabiniere un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai comuni mortali.

Per queste ragioni richiediamo l'abolizione dell'articolo 27.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Onorevoli colleghi, il senatore Rossi ha parlato di un procedimento di eccezione; io dirò che in talune di queste norme vi sono evidenti motivi di incostituzionalità. Potrei anche sorvolare sulla questione del procuratore generale che si sostituisce al procuratore della Repubblica nei reati di competenza di quest'ultimo; ma allorchè si prevede che è il procuratore generale a dover compiere atti istruttori per reati di competenza del pretore, debbo fermamente dichiarare che voi state istituendo, in

ragione di un soggetto speciale, una facoltà di avocazione speciale da parte della procura della Repubblica, con uno spostamento dell'ordine delle competenze che sicuramente è vietato dalla nostra Costituzione, come risulta da precedenti pronunzie della Corte costituzionale, a tutti note, anzi arcinote.

Non voglio dilungarmi sull'argomento, e, poichè nel corso della giornata più volte si è passato sopra la logica giuridica, ritengo che passerete sopra anche alle pronunzie della Corte costituzionale, quindi anche alle norme costituzionali.

Dirò, peraltro, che riservare un trattamento di questo genere ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria è offensivo per loro stessi oltre che per la magistratura che deve giudicarli. Alla magistratura non si tributa la capacità, da parte di numerosissimi suoi componenti, di giudicare di reati eventualmente compiuti dagli appartenenti ai corpi di polizia, e di questo dovrete dare anche una giustificazione plausibile. Infatti, mi pare che, se la magistratura sta riscuotendo tanta vostra avversità, ciò deriva dal fatto di avere iniziato delle azioni penali, contro taluni « alti » personaggi e più precisamente perchè le ha iniziate fino ad ora contro prevaricatori, ladri del pubblico denaro, persone con le mani sporche di petrolio.

Ed allora, sì, togliete pure ai pretori la loro competenza naturale a giudicare del reato nel caso di lesioni colpose per eccesso durante l'uso legittimo delle armi!

Ma è anche offensivo per gli agenti e gli ufficiali di polizia, per quelli tra loro che più tengono alla propria dignità. Gli appartenenti alle forze dell'ordine sono lavoratori, cittadini che hanno il diritto, ma, in gran parte, vogliono per ciò stesso avere l'onere di essere trattati con le stesse garanzie giurisdizionali che competono agli altri cittadini e non ripetere da privilegi tale loro dignità. In questo punto soltanto questa normativa ha il pregio di introdurre una norma vantaggiosa: è quello delle spese giudiziarie. È logico che anche per l'eventuale abuso compiuto dall'agente di pubblica si-

curezza, questo possa essere difeso a spese dello Stato per il quale ha agito e soprattutto perchè trattasi di categoria a basso reddito. Anzi, questa è una norma che anticipa per gli appartenenti ai corpi di pubblica sicurezza una normativa che noi vorremmo estesa a tutti i cittadini non abbienti, affinchè la giustizia sia considerata finalmente rispetto a tutti un servizio di pubblica utilità.

Non starò nemmeno a notare le incongruenze giuridiche. Si legge nell'articolo che il giudice accerta se esiste la sussistenza delle esimenti di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54; ma il giudice di regola che cosa fa se non accertare sempre che sussistano non soltanto le ragioni che giustificano il reato, ma anche che non sussistano le esimenti, prima di rinviare a giudizio?

Altro motivo grave è rappresentato dal fatto che nel caso di appartenenti alle forze dell'ordine l'avviso di procedimento è sostituito dalla comunicazione al « comando » dell'esistenza di un procedimento penale. E perchè? L'imputato non ha diritto, invece il suo comandante sì; questo è un nonsenso, una incongruenza che so benissimo da che cosa derivano: derivano da un fatto molto, molto grave, ma in tutt'altro senso rispetto a quello da voi valutato, cioè dagli avvisi di procedimento che furono inviati a persone sospettate di aver addirittura alterato le prove in un gravissimo processo che ha addirittura richiesto l'intervento di questo Parlamento per modificare in senso più equo e civile la legge processuale e penale. Comunque dovrebbe ripugnare alla nostra dignità di rappresentanti del popolo codificare nella legge un principio medioevale di un foro speciale per talune determinate persone e non per altre, ripristinando una sorta di Camera dei *lords* con un suo procedimento particolare.

Comunque, tenuto conto del clima che stasera si è instaurato, sono certo che vi appresterete trionfalmente a finire di suonare la marcia di Radetzky e invaderete anche questo campo, con una « brillantissima » in-

novazione giuridica del nostro processo penale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* **A G R I M I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Petrella ha anticipato un po' il contenuto degli articoli seguenti dei quali continueremo a parlare anche perchè vi è stata una proposta, se non erro, di accantonamento, fatta poco fa dal senatore De Matteis. Per quel che riguarda l'articolo 27 in sé — non considero l'iter successivo del quale si può e dovremo discutere — il fatto della informativa al procuratore generale è una norma già esistente in definitiva nel codice, come il senatore Petrella m'insegna. L'articolo 233 del codice di procedura penale stabilisce che il procuratore generale deve essere informato di tutto. Quindi in questo caso lo si informa, ma le conseguenze vengono negli articoli successivi e ne parleremo.

A questo punto non credo che ci sia molto da dire o che si possa fare una deroga perchè addirittura di questi dati non lo si informi; lo si informerà come lo si informa per tutti. Vedremo poi nell'esame degli articoli 28 e 29 le conseguenze di questa informativa che sono discutibili. Sono quindi contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 27.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è contrario per le ragioni addotte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 27, altri emendamenti oltre quelli soppressivi, metto ai voti l'articolo 27.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 28.

Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perchè proceda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto.

Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza istruttoria formale.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

28. 1 Rossi Dante

Al primo comma sostituire le parole: « se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale » con le altre: « letta la comunicazione ».

28. 2 Rossi Dante

Al primo comma sostituire le parole: « restituisce gli atti » con le altre: « dà atto della informazione ricevuta ».

28. 3 Rossi Dante

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . L'emendamento 28.1 tende alla soppressione dell'articolo 28, per queste ragioni. L'articolo di cui parliamo contiene una serie di disposizioni in parte superflue ed in parte pericolose. Innanzitutto l'articolo 28 conferisce al procuratore generale il potere, del tutto privo di controllo e quindi del tutto ipoteticamente arbitrario, di restituire a mano gli atti al procuratore della Repubblica. Questo potere inoltre è del tutto svincolato da termini di scadenze, cosicchè il procuratore generale è legittimato ad insabbiare per anni un processo, dopodichè si deciderà ad avviarlo al procuratore della Repubblica perchè proceda contro i responsabili.

Non si capisce bene inoltre come il procuratore generale entri in possesso di atti che nessun articolo della legge gli dà la facoltà di avere.

Si tratta quindi di riportare l'articolo alle dimensioni normali, eliminando le parti che possono essere utilizzate per regolarizzare il potere di infossamento dei processi a cura del procuratore generale e nell'interesse della classe dominante. Ovviamente la modifica più opportuna, perchè la più semplice e chiara, è quella di sopprimere tutto l'articolo. Si evita così il dubbio che il procuratore generale possa disporre degli atti processuali e quindi in sostanza possa essere il gestore unico del processo.

A questo scopo si può arrivare anche con modifiche parziali dell'articolo 28, per esempio sopprimendo il primo comma e le parole: « il procuratore generale ». Se viceversa del tutto incautamente si vuole assegnare al procuratore generale il potere di avere gli atti a sua disposizione, è indispensabile disporre che gli atti debbano obbligatoriamente essere restituiti al procuratore della Repubblica ponendo un termine tassativo entro il quale cioè deve avvenire. Questo termine può essere fissato in modo preciso.

A questa tesi principale che motiva le ragioni per le quali chiedo l'abrogazione di quest'articolo si ispirano gli emendamenti di

parziale rettifica, in parte già affrontati con la discussione generale.

P R E S I D E N T E . Senatore Dante Rossi, le devo far presente che l'emendamento 28.1 è precluso.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Ne abbiamo ampiamente parlato in sede di discussione generale, di relazione e di replica. Esprimo parere contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 29.

Il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente può essere appellato dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale. Sull'appello provvede la sezione istruttoria.

Contro il provvedimento di inammissibilità o di rigetto pronunciato dalla sezione istruttoria il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

29.1 ROSSI Dante

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato può proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalità previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore ».

29.5 IL GOVERNO

Al primo comma, dopo la parola: « istruttoria » inserire le altre: « nel frattempo il giudice istruttore può emettere mandati di cattura ».

29.2 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 29.2, al primo comma, dopo la parola: « istruttoria », inserire le altre: « nel frattempo il giudice istruttore può emettere i provvedimenti necessari per l'accertamento del reato ».

29.3 ROSSI Dante

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: « entro 24 ore dal provvedimento della sezione istruttoria ».

29.4 ROSSI Dante

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 29.1 è precluso.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . L'emendamento 29.1 è precluso: caduta quindi la tesi principale, mi sembra abbastanza superfluo illustrare gli altri emendamenti in quanto sono così esemplificati che non richiedono un discorso particolare per la loro comprensione. Per questa ragione, pur insistendo nella votazione, non aggiungo altre parole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che la dizione dell'emendamento del Governo sia abbastanza chiara. Avevamo previsto la possibilità di un appello del pubblico ministero e di un successivo ricorso alla Corte di cassazione. Con questo nuovo articolo che sostituiamo al testo della Camera stabiliamo invece che il reclamo contro il provvedimento di rifiuto dell'archiviazione possa essere presentato soltanto dall'interessato, cioè dall'indiziato, e che vada proposto alla sezione istruttoria con le modalità previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore. Il procedimento finisce là.

Evidentemente sono contrario agli altri emendamenti e ritengo che la modifica debba essere limitata all'emendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* A G R I M I , *relatore*. Aderisco interamente all'emendamento proposto dall'onorevole

Ministro; sono contrario agli altri emendamenti presentati all'articolo 29.

G A L A N T E G A R R O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, una di quelle che avevo definito le storture più grosse di questo disegno di legge dovrebbe, secondo l'emendamento 29.5 presentato dal Governo, ritenersi superata. Io annuncio il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento del Governo perchè esso lascia completamente in vita una discriminazione tra i cittadini italiani dal momento che consente la possibilità che non abbia nemmeno inizio un procedimento penale contro un agente di pubblica sicurezza.

Voglio ricordare che l'articolo 74 del codice di procedura penale è stato modificato, quando ancora tutta l'Italia non era liberata, nell'ottobre del 1944, perchè si intendeva che in ogni caso il giudice avesse la facoltà di istruire i processi, qualunque fosse poi evidentemente il risultato dell'istruttoria compiuta. Con quest'emendamento il giudice istruttore potrà essere espropriato del diritto di iniziare e proseguire l'istruttoria, con una situazione di privilegio assolutamente inammissibile per le forze dell'ordine, con violazione di numerosi principi costituzionali che non sto qui a ripetere perchè dovrebbero essere noti all'Assemblea, ma probabilmente sono stati dimenticati dall'Assemblea stessa.

P E T R E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Onorevoli colleghi, indubbiamente con l'emendamento governativo si è coperta una stortura poichè l'interessato principale, quello che aveva interesse a

quel tipo di impugnazione stranissima, preceduta da quell'altrettanto strana procedura, è stato messo in grado di impugnare. Ma altrettanto chiaramente, proprio perchè con la stessa modifica da voi proposta si evidenzia l'interesse della parte nel processo, vi siete dimenticati che c'è un'altra parte nel processo altrettanto e forse, talvolta, più dolente, cioè la parte lesa. Tutto questo procedimento è preordinato verso il provvedimento di cui all'articolo 74 del codice di procedura penale, cioè l'archiviazione, la quale non è soggetta a nessun mezzo di impugnazione. Di conseguenza tutto è preordinato in modo tale che se vi è una parte lesa, essa viene sicuramente privata del suo diritto di difesa. Giudicate voi, illustri colleghi, della sufficienza del procedimento che qui avete tanto straordinariamente creato e pensate anche, dopo che vi sarà sbollita l'ira di questa giornata preelettorale, a preparare una modifica che riduca ad equità questa storia.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole all'emendamento 29.5. Non avrei preso la parola se non avessi sentito esaltare l'articolo 74 del codice di procedura penale come una conquista delle più significative. Faccio presente che qui siamo di fronte al riconoscimento di alcune garanzie che non sono diverse dai diritti riconosciuti a tutti gli altri cittadini. Ci si trova di fronte ad un provvedimento per cui a norma degli articoli 52, 53, 54 e 55 del codice penale, con atto motivato, il giudice istruttore pronuncia un decreto di archiviazione. Il giudice istruttore, come per tutti i cittadini, ha due possibilità: o pronuncia decreto di archiviazione, oppure ritiene di aprire l'istruttoria formale.

A questo punto l'articolo 29 prevedeva che il procuratore della Repubblica e il procuratore generale potessero ricorrere contro questo provvedimento e ci si era dimenticati di dare all'inquisito la possibilità di ricorrere contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 29. Invece di riconoscere al procuratore generale, tanto deprecato, odiato, perseguito, condannato e diffamato nella sua funzione, la facoltà di ricorrere contro questo provvedimento al collegio superiore, cioè alla sezione istruttoria, si dà all'inquisito la possibilità di portare la sua posizione processuale a conoscenza dell'organo collegiale superiore. Non vedo quali istituti vengano violati, non vedo quali norme violino precetti costituzionali o sacrosanti diritti dei cittadini italiani di fronte all'ufficialità dell'azione penale. Pertanto siamo lieti di questa garanzia e votiamo responsabilmente a favore dell'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 29. Credo che sia migliorativo e non certo peggiorativo delle doverose garanzie agli agenti dell'ordine.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 29.5 presentato dal Governo, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

A seguito dell'esito di questa votazione gli emendamenti 29.2, 29.3 e 29.4 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 30. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 30.

Nei casi previsti dall'articolo 27 il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone

indicate nella stessa disposizione, affinché ne diano immediata notizia alle persone sudette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 27, la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo può essere altresì effettuata dal pretore.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 30.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

30. 1 Rossi Dante

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 27, 28 e 29 il Procuratore generale o il Procuratore della Repubblica o il Pretore o il Giudice istruttore o la Sezione istruttoria o la Corte di cassazione informano nelle 48 ore successive il Ministro dell'interno e almeno tre agenzie di stampa ».

30. 2 Rossi Dante

In via subordinata all'emendamento 30. 2, sostituire l'articolo con il seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 27, 28 e 29 il Procuratore generale o il Procuratore della Repubblica o il Pretore o il Giudice istruttore o la Sezione istruttoria o la Corte di cassazione informano nelle 48 ore successive il Ministro dell'interno ».

30. 3 Rossi Dante

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 30. 1 è precluso.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Signor Presidente, ho ritenuto opportuno assicurare la mia presenza nella discussione di questa legge per riuscire ad introdurre delle modifiche sostanziali che potessero in un certo senso cambiare i concetti fondamentali della legge affinché essa potesse ritornare alla Camera, dove mi auguravo che potesse aprirsi un nuovo processo di revisione.

Poichè, non per capacità di persuasione mia, ma per modesti ripensamenti del Governo, questa possibilità si è aperta, da questo momento rinuncio ad illustrare i rimanenti emendamenti, riservandomi di intervenire alla fine. Naturalmente, pur rinunciando alla illustrazione, insisto per la votazione dei miei emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Il parere è contrario, onorevole Presidente.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 30. 2, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30. 3, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 31.

I reati previsti nell'articolo 27 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

(È approvato).

Art. 32.

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Al primo comma, dopo la parola: « servizio », inserire le altre: « escluso quello espletato durante le manifestazioni politiche ».

32.1

ROSSI Dante

Al primo comma, dopo la parola: « servizio », inserire le altre: « escluso quello

espletato durante le manifestazioni sindacali ».

32.2

ROSSI Dante

Al primo comma dopo la parola: « sicurezza », inserire la frase: « che portino segni idonei all'identificazione ».

32.3

ROSSI Dante

Al primo comma, dopo la parola: « Sicurezza », inserire la frase: « i quali non abbiano il viso in tutto o in parte coperto ».

32.4

ROSSI Dante

Al terzo comma, dopo la parola: « persona », inserire le altre: « purchè di età compresa fra i 18 e i 60 anni ».

32.5

ROSSI Dante

Al terzo comma, dopo la parola: « persona », inserire le altre: « purchè in grado di comprendere la lingua italiana ».

32.6

ROSSI Dante

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

AGRI MI, relatore. Il parere è contrario.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.3, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.4, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.5, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.6, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 33.

Dopo l'articolo 167 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 167-bis.

(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo).

« Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svol-

te dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione.

Dell'avvenuta comunicazione è data conferma al destinatario mediante telegramma.

Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma ».

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« In caso di richiesta esplicita dell'imputato o detenuto i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero; dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria ».

33.1

ROSSI Dante

Sostituire il primo e il secondo capoverso con il seguente:

« L'avviso o la convocazione possono essere effettuate a mezzo del telefono solo comunicando direttamente con l'interessato. Sull'originale dell'avviso della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato ed il nome della persona che riceve la comunicazione, nonchè il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata dal numero telefonico della persona risultante dagli elenchi telefonici delle ultime edizioni pubblicate ».

33.2

ROSSI Dante

Al primo capoverso sostituire le parole: « nei casi di urgenza » con le altre: « in caso di richiesta esplicita dell'imputato detenuto e di prossima prescrizione del reato ».

33.3 ROSSI Dante

Al primo capoverso dopo le parole: « polizia giudiziaria » aggiungere le altre: « o dall'ufficiale giudiziario ».

33.4 ROSSI Dante

Dopo il primo capoverso inserire il seguente: « per telefono deve essere comunicato il motivo della convocazione ».

33.5 ROSSI Dante

Dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

« La telefonata deve essere limitata esclusivamente alla lettura del testo della convocazione ».

33.6 ROSSI Dante

Dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

« Per telefono occorre specificare che dell'avvenuta comunicazione sarà data conferma al destinatario mediante telegramma ».

33.7 ROSSI Dante

Dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

« Nel caso che non risponda la persona interessata all'avviso od alla convocazione, si dovrà esplicitamente chiedere a colui che riceve la telefonata di prendere nota scritta del contenuto della conversazione, di rileggerlo nonchè incaricarlo di consegnare la nota all'interessato ».

33.8 ROSSI Dante

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **A G R I M I relatore.** Sono contrario agli emendamenti. Mi pare infatti che questa innovazione, che tra l'altro è all'esame della Commissione parlamentare per la riforma del codice di procedura penale, valga la pena di essere anticipata sperimentalmente poichè comporta un ammodernamento del sistema delle notificazioni urgenti. Può darsi che abbia qualche lacuna, ma non c'è niente di male a sperimentare un mezzo diverso per le notifiche.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario agli emendamenti per le ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.3, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.4, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.5, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.6, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.7, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.8, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 34.

L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente:

« Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie.

Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372.

Il termine di cui al capoverso precedente può essere prorogato, per giustificato motivo, per non più di una volta ».

(È approvato).

Art. 35.

Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 35.

F I L E T T I , Segretario:

Aggiungere infine le parole: « e comunque non oltre un anno dalla loro entrata in vigore ».

35.1 ZUCCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA, VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

Aggiungere, in fine, le parole: « e in ogni caso non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

35.2 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, BASSO, BONAZZI

P R E S I D E N T E . Ricordo che l'emendamento 35.1, presentato dal senatore Zuccalà e da altri senatori, è stato ritirato.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Diamo per illustrato l'emendamento 35.2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Sono contrario.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 35. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. ...

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

35.0.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

A G R I M I, relatore. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 35.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dobbiamo ora prendere in esame gli articoli che sono stati accantonati.

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 1.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283

del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione o partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione previsto dall'articolo 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa:

a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;

b) se l'imputato è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero, per più reati non colposi della stessa indole;

c) se l'imputato è stato condannato per altro reato non colposo della stessa indole.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, nè sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

1. 20 LUGNANO, PETRELLA, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. ...

È obbligatorio il mandato di cattura e non può essere concessa la libertà provvisoria, se non nel caso di fatti di lieve entità, per i seguenti reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge: delitto di peculato previsto dall'articolo 314 del codice penale, delitto di malversazione a danno di privati previsto dall'articolo 315 del codice penale, delitto di concussione previsto dall'articolo 317 del codice penale, delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio previsto dagli articoli 319 e 321 del codice penale, delitto di interesse privato in atti di ufficio previsto dall'articolo 324 del codice penale.

Ai fini dell'applicabilità dei suddetti articoli si intendono per pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche coloro che sono investiti di poteri decisionali autonomi o collegiali, anche se sottoposti a controllo del governo, di direzione amministrativa o tecnica in enti pubblici o a controllo pubblico o di proprietà anche parziale dello Stato o di enti pubblici. Rientrano in questa categoria i presidenti, i vicepresidenti, i direttori generali, gli amministratori, i sindaci degli enti pubblici economici e delle società private in cui la partecipazione pubblica sia in fatto maggioritaria.

Art. ...

È obbligatorio il mandato di cattura e non può concedersi la libertà provvisoria per il

delitto di rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro previsto dall'articolo 437 del codice penale, nonché per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per tutte le contravvenzioni relative a violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro il giudice può in ogni caso decretare la pena dell'arresto fino a tre anni.

Art. ...

Le pene previste per il delitto di interesse privato in atto d'ufficio di cui all'articolo 324 del codice penale sono raddoppiate qualora il reato abbia ad oggetto fatti commessi in violazione di norme urbanistiche.

Le costruzioni eseguite in violazione delle suddette norme sono confiscate e consegnate al sindaco, il quale può ordinarne la demolizione o, destinarle, se del caso, ad uso di pubblica utilità.

Art. ...

È obbligatorio il mandato di cattura e non può concedersi la libertà provvisoria per il delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari previsti dall'articolo 439 del codice penale, per il delitto di contraffazione e di adulterazione di sostanze alimentari previsto dall'articolo 440 del codice penale, per il delitto di contraffazione o adulterazione di altre cose in danno alla salute pubblica previsto dall'articolo 441 del codice penale, per il delitto di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate previsto dall'articolo 442 del codice penale, per il delitto di commercio o somministrazione di medicinali guasti previsto dall'articolo 443 del codice penale, per il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'articolo 444 del codice penale.

Per tutte le contravvenzioni relative a violazioni di norme sulla tutela della genuinità e dell'igiene delle sostanze alimentari nonchè di quelle di regolamentazione dei prodotti farmaceutici il giudice può in ogni caso comminare la pena dell'arresto fino a tre anni.

1. 5

ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 1. 20, sostituire l'articolo con il seguente:

« All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria.

Nei casi in cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, la libertà provvisoria può essere concessa, solo eccezionalmente, quando sia impossibile, altrimenti, salvare la vita o evitare un gravissimo nocumento alla persona detenuta, e sia impossibile somministrare ad essa le cure necessarie nelle carceri giudiziarie o in altro luogo di pena o di custodia preventiva. In questo caso il giudice può disporre le cautele necessarie perchè la concessione della libertà provvisoria non possa nuocere alla raccolta delle prove, alla genuinità delle stesse o alla esecuzione dell'eventuale condanna.

La libertà provvisoria, nei casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio, può essere concessa:

a) quando la sufficienza degli indizi si affievolisce in modo tale da far ritenere come prevedibile il proscioglimento con qualsiasi formula dell'imputato, anche fuori dei casi indicati dall'articolo 152 del codice di procedura penale;

b) quando la condotta ascritta all'agente sia manifestamente occasionale e non rivelatrice di capacità a delinquere e sia da escludersi che l'imputato possa sottrarsi al processo o alla pena ».

1. 21

LUGNANO, PETRELLA, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 1. 20, sostituire l'articolo con il seguente:

« All'imputato che si trova in stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria anche nei casi in cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

La libertà provvisoria non può essere concessa se vi ostino ragioni processuali e sia da presumersi, anche in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, che questi possa compiere altri reati che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Se interviene condanna in primo grado per un delitto che importa il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca del beneficio ed emettere mandato di cattura. Se la condanna è confermata o pronunciata in grado di appello, il giudice con la sentenza revoca il beneficio e dispone la cattura dell'imputato, salvo che non sussistano motivi di eccezionale gravità ».

1. 22

LUGNANO, PETRELLA, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

Sopprimere il primo comma.

1. 11

GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, BASSO, BONAZZI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge da imputati già condannati con sentenza irrevocabile per reati della stessa indole la libertà provvisoria non è ammessa ».

1. 12

GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, BASSO, BONAZZI

Al primo comma, sopprimere le parole:
« Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

1.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIFNZA, ARTIERI, BASA-
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

Al primo comma, terzo rigo, dopo l'espressione « la libertà provvisoria non è ammessa », aggiungere: « qualora sussistano specificate ed inderogabili esigenze istruttorie consistenti in pericolo di fuga, inquinamento della prova, necessità di procedere a riconoscizioni di persone e a confronti ».

1.6 ROSSI Dante

Al terzultimo rigo del primo comma, sostituire le parole: « a qualsiasi delitto concernente, eccetera », con le seguenti: « ai delitti di porto e commercio di armi da guerra, tipo guerra o di materie esplodenti ».

1.7 ROSSI Dante

Sopprimere il secondo comma.

1. 13 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMA-
GNOLI CARETONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La libertà provvisoria non può essere concessa nel caso in cui la condotta ascritta all'imputato, anche tenuto conto dei suoi precedenti penali e giudiziari, giustifichi il convincimento che lo stesso possa compiere altri delitti, se non detenuto ».

1.23 LUGNANO, PETRELLA, PETRONE, BOL-
DRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ
Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

Al secondo comma, dopo l'espressione: « la libertà provvisoria non può altresì essere concessa », aggiungere: « qualora sussistano specificate ed inderogabili esigenze istruttorie consistenti in pericolo di fuga, inquinamento della prova, necessità di procedere a ricognizioni di persone e a confronti: ».

1.8 ROSSI Dante

Al secondo comma, sopprimere le lettere b) e c).

1. 2 ZUCCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA, VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

In via subordinata all'emendamento 1.2 sostituire le lettere b) e c) del secondo comma con le seguenti:

« *b*) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero, per più delitti non colposi della stessa indole per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 6 anni;

c) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura è stato condannato per più delitti non colposi della stessa indole ».

1. 3 ZUCCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA, VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

Al secondo comma, sopprimere la lettera b).

1. 14 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMA-
GNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Al secondo comma, lettera b), dopo la espressione: « se l'imputato è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero », aggiungere: « qualora sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado ».

1. 9 ROSSI Dante

Al secondo comma, alla lettera b), sostituire la parola: « reati », con l'altra: « delitti ».

1. 16 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Al secondo comma, sopprimere la lettera c).

1. 15 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Al secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) se l'imputato è recidivo reiterato specifico ».

1. 10 ROSSI Dante

Al secondo comma, alla lettera c), sostituire la parola: « reato », con l'altra: « delitto » e inserire, dopo la parola: « condannato », le altre: « con sentenza irrevocabile ».

1. 17 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nel concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, nè sussista la grave probabilità, in relazione alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato, che questi lasciato libero

possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività ».

1. 4 ZUCCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA, VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nel concedere la libertà provvisoria il giudice valuta che non vi ostino esigenze processuali nè sussista la probabilità che l'imputato, lasciato in libertà, si dia alla fuga ».

1. 18 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minori, ai quali può sempre essere concessa la libertà provvisoria, anche nei casi in cui sia ad essi applicabile una misura amministrativa ».

1. 24 LUGNANO, PETRELLA, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ
Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le presenti disposizioni non si applicano agli imputati minori dei diciotto anni ».

1. 19 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

P R E S I D E N T E . Avverto che il Governo ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge la li-

bertà provvisoria non è ammessa relativamente all'omicidio doloso consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage, previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata prevista dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.

Sempre per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge la libertà provvisoria non può altresì essere concessa:

a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;

b) se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, 583, 588, 605 e 610 del codice penale è sottoposto ad altri procedimenti penali per delitti non colposi della stessa indole.

Nel concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è consentita il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, nè sussista la probabilità in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi previsti nel primo e secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentano le cure necessarie nello stato di detenzione ».

1. 25

IL GOVERNO

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo una giornata abbastanza laboriosa di incontri e forse anche di scontri, arriviamo in quest'ora tarda a discutere gli emendamenti 1. 21, 1. 22, 1. 23 e 1. 124: si tratta di emendamenti che, in via subordinata, tendono a modificare l'articolo 1 così come è proposto dal Governo. Sia chiaro però che per noi rimane valido ed in piedi l'emendamento 1. 20 soppressivo dell'intero articolo 1. Quelli che mi accingo ad illustrare sono emendamenti solo di carattere subordinato.

Voi sapete, onorevoli colleghi, (l'abbiamo detto in Commissione, nell'altro ramo del Parlamento e l'abbiamo ripetuto in Aula), che il Partito comunista non si è posto nè si pone di fronte a questa legge in una posizione di rifiuto totale. Abbiamo riconosciuto che ci sono dei punti positivi, dato che abbiamo votato a favore di parecchi articoli sottoposti, durante la giornata di oggi, al nostro esame. Ci sono delle cose però alle quali non ce la

sentiamo di poter rinunciare perchè attengano ai principi e a certe garanzie di libertà, di democrazia e di conquiste che abbiamo fatto faticosamente in questi anni.

Uno dei punti su cui non possiamo recedere è proprio rappresentato da questo articolo 1 che tende ad abolire la cosiddetta legge Valpreda (chiamata così perchè per effetto di quella legge Valpreda riuscì ad ottenere, dopo tre anni di detenzione, la libertà provvisoria), facendo un pauroso passo indietro. Prima di quella legge avevamo votato in Parlamento una legge delega con la quale si stabiliva che non esisteva più l'obbligatorietà del mandato di cattura. La legge delega è tuttora valida; vi è una commissione nominata *ad hoc* per il varo del nuovo codice di procedura penale che prevede l'esclusione del mandato di cattura obbligatorio.

Pertanto veniamo qui a varare una legge a carattere puramente temporaneo che dovrebbe valere — se è vero quello che dice l'articolo 35 — fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Qui sorge una domanda: come mai e perchè avvertiamo questa necessità di varare una legge di questa portata che smentisce lo stesso operato del Parlamento, che faticosamente, dopo molti anni e dopo discussioni e dopo aver meditato a fondo, all'unanimità, compresi i colleghi della Democrazia cristiana, era arrivato alla conclusione di superare il principio del mandato di cattura obbligatorio e di varare quella legge che rappresentava una conquista di civiltà e di modernità per il paese? Si dice: si fa tutto questo perchè siamo di fronte ad un periodo eccezionale e tale eccezionalità, dato il dilagare della criminalità, ci impone di emettere delle norme più severe e più repressive. Ebbene, vorrei sapere come mai il Ministro ed il Governo non abbiano avvertito la necessità di portare in Parlamento una documentazione per provare che per effetto dell'applicazione della legge Valpreda sia aumentata la criminalità del nostro paese. Qui si fanno delle affermazioni apodittiche, però nessuno ha provato che per effetto di quella legge ci sia stata

anzitutto una certa facilità nella concessione della libertà provvisoria e in secondo luogo che come conseguenza ci sia stato un aumento della criminalità.

Permettetemi, onorevoli colleghi, di ricordare un fatto: per la verità è stata la nostra parte a lamentarsi di una certa facilità di concessione di libertà provvisoria per effetto della legge Valpreda, facilità — guarda caso — che è avvenuta solo e sempre in direzione dei picchiatori e dei teppisti fascisti che circolano liberamente nel nostro paese. Quando trattai questo argomento in Commissione, il ministro Reale mi disse: « ma allora è necessario vietare la concessione della libertà personale »? No; noi siamo un partito responsabile che quando si trova di fronte a principi fondamentali che attengono ai valori della libertà, non può per motivi contingenti e strumentali venir meno alla fedeltà a tali principi.

Ed abbiamo detto di più; quando abbiamo approvato la legge Valpreda, non abbiamo voluto creare una specie di lassismo nel nostro paese; non abbiamo voluto autorizzare il magistrato a concedere con facilità la libertà provvisoria. Noi abbiamo detto a chiare lettere — del resto era scritto nella stessa relazione governativa — che quella libertà provvisoria poteva e doveva essere concessa solo in alcuni casi, quando cioè vi era stata già una lunga detenzione, quando le prove sulla colpevolezza dell'imputato si affievolivano, quando vi erano gravi motivi di salute ed in ogni caso si era detto che la libertà provvisoria non bisognava concederla quando poteva rappresentare una pericolosità di carattere sociale.

Che cosa è cambiato da allora ad oggi? Se si applicassero questi criteri, queste norme, quale pericolo si potrebbe vedere per l'ordine pubblico? Ho letto adesso qui il nuovo testo concordato all'ultima ora in quanto poco fa, per la verità, ne circolava un altro, che si riferiva al testo Reale. E il Ministro questa mattina ci ha detto: per me sarebbe più che assicurata la tranquillità nell'ordine pubblico se si tornasse al testo primitivo del Governo; però c'è da fare una scelta: si tratta di

vedere se vogliamo arrivare a questa conclusione o se vogliamo invece dare prevalenza all'urgenza senza far tornare la legge all'altro ramo del Parlamento. Se questa era la scelta, avremmo dovuto trovarci qui questa sera di fronte al testo primitivo del Governo che era molto più liberale e su cui sembrava che l'accordo fosse stato raggiunto. Invece no: si è ripetuto il vecchio testo, almeno dallo stampato che ho io, e ci si è limitati a modificare solo la lettera *b*), della quale ci dobbiamo un momento occupare perchè io credo che a noi, che rappresentiamo una parte popolare, questa lettera *b*) interessi in maniera particolare; quando io l'ho letta mi sono spaventato.

Onorevole Reale, in questi anni, i fascisti in Italia hanno fatto quello che hanno voluto. Io non voglio fare il processo alla polizia questa sera; d'altra parte della polizia tornerò ad occuparmi e in senso, annunzio, alquanto positivo, quando parlerò dell'articolo 14. Anche le pietre sanno che i fascisti hanno scorazzato dalle Alpi alla Sicilia nelle città italiane, aggredendo studenti, aggredendo sedi di partiti democratici e molte volte e quasi sempre la polizia ha fatto finta di non vedere. Non hanno visto mai quei caschi che adesso vi hanno allarmato, non hanno visto mai le spranghe di ferro, i manganelli, le armi improprie; quando però gli aggrediti, proprio perchè aggrediti, erano costretti a difendersi, allora si interveniva e sempre ne veniva fuori una denuncia per rissa.

Ora quando io leggo in questa lettera *b*) che l'imputato non può avere la concessione della libertà provvisoria (a parte gli articoli 582, lesioni semplici e 583, lesioni gravi) anche per il reato di cui all'articolo 588 — reato di rissa — io già mi immagino quello che avverrà per gli studenti democratici, costretti a respingere l'aggressione fascista senza che nessuno quando dovranno difendersi sia intervenuto tempestivamente in loro difesa; quello che succederà per i lavoratori davanti alle fabbriche, come per gli studenti davanti alle scuole. Per questo reato di rissa, se ci sarà un piccolo precedente, il mandato di cattura sarà ob-

bligatorio, senza possibilità di concessione della libertà provvisoria e ciò è molto grave. Quando vedo che nell'ultima parte di questo nuovo testo troviamo finalmente riconosciuto almeno uno dei punti per i quali ci siamo battuti accanitamente in Commissione e per i quali ci stiamo tuttora battendo per migliorare la legge e cioè che nei casi in cui non si può concedere la libertà provvisoria è possibile concederla per gravi motivi di salute, non possiamo non riconoscere che si tratta di un passo avanti e diamo atto di questo risultato, che consideriamo per di più un frutto della nostra battaglia e della nostra accanita insistenza in questa direzione. Ma quanto alle altre ipotesi, noi vi diciamo che non potete negare la libertà provvisoria quando le prove si affievoliscono e non ricorrono ancora i presupposti per l'applicazione dell'articolo 152. E allora che facciamo? Attendiamo che si concluda l'istruttoria? Oppure, se l'istruttoria è conclusa, attendiamo il dibattimento? Immaginate Valpreda, rinviato a giudizio a Catanzaro; poi è arrivato il processo a carico di Freda e Ventura; poi è arrivato un altro processo, poi ne scopriranno chissà quanti altri che avranno connessione con quel primo reato attribuito a Valpreda. Se ci fosse stata questa legge, Valpreda, pur avendo davanti a sé chiaramente un processo con prove affievolite, marcirebbe ancora nelle carceri di Catanzaro perchè quel processo non si è fatto fino ad ora e chissà se si farà, dato che c'è gente che ha interesse a che la verità non venga a galla.

Che c'entra quindi la gravità dei reati se qui si tratta di prove affievolite sulla responsabilità degli imputati? Volersi accanire così non so da chi sia dipeso. Si dice che i socialdemocratici siano stati estremamente rigidi e non so se per decisione autonoma o come « buttafuori » della volontà fanfaniana; non lo sappiamo perchè il ruolo di questa gente è diventato veramente misterioso. Certo si è che qui ci si accanisce su cose assolutamente incomprensibili. Che pericolo poteva esservi per l'ordine pubblico se noi andavamo a scrivere nella legge, senza dirlo nella relazione perchè poteva dar luogo ad una interpreta-

zione lata da parte del magistrato, che la libertà provvisoria si può concedere quando il mandato di cattura è obbligatorio e non c'è pericolosità sociale? Questo vale anche per l'omicidio, reato puramente occasionale da parte di un galantuomo che è stato tale fino a quel momento e che non ha nessun elemento a suo carico che possa far presumere che ne commetta un altro e specie se si proclama innocente. Quanti casi vi sono di gente innocente che ha dovuto scontare fino a diciotto anni di reclusione ed è stata messa in libertà attraverso una grazia, perchè nel nostro sistema processuale non c'è nemmeno il mezzo per scarcerare l'imputato condannato che risulti innocente per altre vie e con altre prove! Negate la libertà provvisoria anche nel caso di delitto occasionale, quando cioè non c'è pericolosità sociale, quando vi è grave malattia — voi stessi lo riconoscete — quando le prove sono affievolite, quando vi è una lunghissima detenzione! Non ci venite a dire che circolano troppi criminali. La verità è una sola. Quando noi sosteniamo che la conquista fatta con la legge Valpreda non può essere oggetto di rinuncia, nello stesso tempo vi lanciamo un atto di accusa perchè in Italia la giustizia non funziona, mancano i mezzi, mancano le attrezzature, non si riesce a portare a compimento le riforme necessarie per un suo retto funzionamento. Quando vi lamentate che circolano i criminali dimenticate il piccolo particolare che i criminali per la maggior parte escono per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva.

Siamo in un paese nel quale a firma del compagno Terracini (perchè non si devono ingenerare equivoci, onorevoli colleghi, sulla nostra pretesa compiacenza verso la criminalità) abbiamo presentato qui al Senato una legge con la quale chiedevamo l'allungamento dei termini di carcerazione preventiva per evitare che pericolosi criminali fossero rimessi in libertà dopo otto anni: siamo in un paese nel quale dopo otto anni non si riesce ad accertare se un cittadino è colpevole o innocente! Proprio perchè non siamo dei lassisti e vogliamo che la libertà, la tranquillità e

la serenità dei cittadini siano difese, quando chiediamo l'applicazione e la salvaguardia dei principi e delle conquiste fatte nello stesso tempo apprestiamo i mezzi per la difesa dei cittadini. A differenza del testo governativo, nel nostro emendamento abbiamo detto che dopo la condanna di primo grado la libertà provvisoria, che è stata concessa può essere revocata, ma abbiamo detto di più: abbiamo precisato che in grado d'appello, in caso di condanna e senza bisogno di attendere la conferma della Cassazione, la revoca della libertà provvisoria deve essere un obbligo per il magistrato. Altro che lassismo!

Di fronte al cittadino che con due sentenze diverse viene proclamato colpevole e responsabile di un reato per il quale è previsto il mandato di cattura obbligatorio, noi poniamo l'obbligo, non la facoltà, della revoca della libertà provvisoria.

Almeno aveste avuto il coraggio di rimangiarsi *in toto* la legge Valpreda! Avete parlato forse della prostituzione, dello spaccio di droga, del peculato? Anche per i ministri dovrebbe esserci il mandato di cattura obbligatorio per questo reato; ma non se ne parla, tutto si nasconde. Si potrebbe dire: ma non c'entra con l'ordine pubblico. Non è vero. L'ordine pubblico viene minato anche quando c'è corruzione ed anche quando si attenta alla moralità pubblica. Questa è la verità.

Per salvaguardare l'ordine pubblico occorre un governo forte, e un governo forte non è quello di polizia, è quello che ha la fiducia e il consenso della grande maggioranza dei cittadini. Ebbene, gli italiani non possono dare fiducia e consenso a chi si lascia corrompere, a chi calpesta e viola tutte le norme della civile convivenza e della moralità. Voi usate due pesi e due misure, mettete il mandato di cattura dove vi fa comodo per gettare polvere negli occhi alla gente. Ma sapete che non serve a niente perchè non è con questi mezzi che riuscirete ad acquistare fiducia nei riguardi del vostro potere. E io credo che tutto questo non vi servirà a niente neppure dal punto di vista elettorale. Più apparirete alla gente prepotenti e tracotanti, più la gente vi

negherà la fiducia. Meno male che apparite prepotenti e tracotanti perchè non farete lunga strada su questo terreno e se un giorno vorrete, come dovete, salvare il paese, dovrete convincervi che non c'è via di progresso senza un governo forte basato sul consenso della maggioranza del popolo italiano e noi rappresentiamo questa maggioranza, almeno nel paese, tra i lavoratori, i giovani, le donne.

Per concludere, vorrei ricordare l'ultimo nostro emendamento, l'1. 24. Come farete a respingerlo voi democristiani? Con la nostra proposta diciamo che le nuove norme non si applicano ai minori; questo concetto dovrebbe permeare tutto il disegno di legge anche nel campo della prevenzione. Collega Falcucci, lei che si è sempre interessata del diritto di famiglia, dei minori, come farà a dire che un minore che commette un reato magari occasionalmente, perchè si trova in una manifestazione, deve andare in carcere anzichè in un luogo di rieducazione? È noto che le carceri sono delle scuole di criminalità; ebbene vi assumete una grande responsabilità quando ci venite a dire di no a questo emendamento.

Quanti istituti di istruzione si interessano dei minori! E come giustificherete voi democristiani il vostro no di questa sera di fronte a quei giovani che oggi vogliono sapere, vogliono partecipare e vogliono anche essere aiutati per redimersi quando cadono, specie per la prima volta?

Noi, diciamolo francamente, abbiamo respinto il concetto espresso in altra sede e da altri uomini che questa sia una legge liberticida. Se l'avessimo considerata tale, questa legge non sarebbe passata. Bene ha fatto il compagno Perna a ricordare il precedente della battaglia che facemmo in quest'Aula contro il tentativo, attraverso la legge di pubblica sicurezza, di instaurare in Italia il principio dello stato di emergenza e conseguentemente dello stato di assedio. Noi respingemmo quella legge che fu ritirata. Come non passò quella, oggi non passerebbe questa. Comprendiamo che non è una legge così grave come alcuni dicono. Non possiamo però fare marcia indietro su alcuni punti. Noi

combattiamo in difesa della stessa dignità del Parlamento; non possiamo rimangiarci, ad un anno e mezzo di distanza, decisioni che noi stessi abbiamo preso, che tutti insieme abbiamo considerato una conquista di civiltà e di progresso. Voglio confidare pertanto che, se non accetterete l'emendamento principale, almeno saprete riflettere sugli emendamenti subordinati e, in accoglimento alle nostre richieste, votare insieme per andare avanti sulla via del progresso e della civiltà. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

GALANTE GARRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, rinuncio alla illustrazione degli emendamenti anche perchè alcuni si riferiscono ad ipotesi forse superate ed assorbite dall'emendamento del Governo.

Raccomando tuttavia all'Assemblea l'accoglimento dell'ultimo emendamento che ho presentato e cioè l'1. 19. Non credo che si tratti di emendamento eversivo o che possa suscitare lo sdegno della maggioranza. Penso che quanto alcuni magistrati dei tribunali dei minori italiani hanno fatto conoscere a noi attraverso una lettera — che non vi leggo per intero perchè penso che nella disattenzione generale la lettura sia inutile, ma che leggo soltanto in un paragrafo — dovrebbe farvi meditare.

« Da ultimo — dicono i magistrati dei tribunali dei minori — va ribadito che la detenzione nella sezione di custodia è per un ragazzo una sofferenza assai più grave di quella che subisce l'adulto in prigione. L'ambiente deteriore, la violenza che è di casa in ogni istituzione carceraria, la sensazione di essere per sempre bollato sono, per esperienza diretta nostra e di chiunque si occupi di questi problemi, la causa prima dei veri e stabilizzati disadattamenti, che fanno poi di questi ragazzi, quando crescono, i più temibili de-

linquenti. È per questo che, nel progetto di riforma del processo minorile, la commissione ministeriale ha introdotto una norma che escluderebbe per i ragazzi sotto i 18 anni la obbligatorietà del mandato di cattura ».

Per queste considerazioni raccomando e chiedo l'accoglimento dell'emendamento 1.19, rinunciando alla illustrazione degli altri emendamenti.

L I C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I C I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei far presente che noi avevamo presentato principalmente l'emendamento 1.3 in relazione alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 1. Prescindendo dalla residua parte o meglio dalla precedente parte dell'articolo, su cui non faccio commenti, in quanto, se dovessi fare dei commenti personali, questi non sarebbero certamente di favore, ritengo opportuno passare oltre, per fermarmi su ciò che costituiva lo oggetto dell'emendamento.

Vi erano queste due lettere *b*) e *c*) che clamorosamente, vorrei dire, si presentavano contrastanti con la logica e con la possibilità di inserimento in un sistema umano e civile. Di fronte a queste due disposizioni noi abbiamo opposto un emendamento che mirava ad attenuare ciò che la legge diceva e che poteva portare addirittura a situazioni ridicole per i mille esempi che sono stati portati a questo riguardo sia nella discussione generale, sia nella discussione che l'ha preceduta in sede di Commissione.

Non scopro cose segrete se dico che, dopo lunghe e penose trattative, è stata accolta una impostazione portata avanti da tanti — non diciamo certamente soltanto da noi del Gruppo socialista — per cui il Governo ha presentato un emendamento che elimina queste due lettere *b*) e *c*) dell'originale disegno di legge, sostituendovi una norma che ha come precipuo ed esclusivo scopo quello di vietare — e

parlare di divieti in questa materia è sempre penoso — la concessione della libertà provvisoria per i reati contro la incolumità individuale.

Quindi non siamo più in quel campo di reati della stessa indole, di qualsiasi specie essi fossero, che erano nel disegno di legge originale, ma vi è una concentrazione che riguarda — come è stato rilevato dianzi — i reati di lesioni, rissa, sequestro di persona, violenza privata. Siamo nel campo, in verità, di quei reati che hanno determinato non soltanto fatti luttuosi, con forti reazioni nella pubblica opinione, ma che sono all'ordine del giorno per l'azione di certe squadacce del cui colore non è il caso di discutere. Quindi anche se si è scelta la strada della modifica del testo di legge quale era pervenuto dalla Camera dei deputati anziché, più opportunamente — lo dico personalmente, ma penso di interpretare anche il pensiero di altre persone ben più rappresentative e autorevoli che siedono nel banco del Governo — scegliere la via del progetto di legge Reale, e si è ritenuto di poter eliminare quelle due lettere *b*) e *c*) che esistevano nel progetto di legge pervenutoci dalla Camera per sostituirle con il comma in questione, riteniamo che con ciò si sia fatto un passo avanti, un passo consistente e sostanzioso.

Se alla base di questo disegno di legge vi è la lotta contro la grande criminalità, vi era la necessità di colpire particolarmente i reati che ledono l'incolumità individuale. Ed è per questo che il nuovo comma viene a riguardare soltanto reati di questo tipo.

Si è in fondo inserito quel comma aggiuntivo, di cui ha parlato esaurientemente anche il collega Petrone, il quale, ammettendo la libertà provvisoria se trattasi di persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, lascia aperto uno spiraglio anche nella ristrettezza delle ipotesi previste nella generalità della norma.

Per queste ragioni, pur ritenendo che sussistano sempre dei motivi di angoscia nella valutazione di questo articolo 1 del disegno di legge, tuttavia riteniamo che la norma

come è congegnata nelle parti che erano state oggetto di nostri emendamenti sia migliorata. Per questa ragione ritiriamo i nostri emendamenti che, come ho detto, riguardano solo le lettere *b)* e *c)* dell'articolo stesso.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Credo che l'emendamento sia stato chiaramente illustrato poco fa dal senatore Licini nel dare ragione del ritiro degli emendamenti che la parte socialista aveva presentato. Abbiamo sostituito quella lettera *b)* di cui il senatore Licini ha detto il contenuto — e del resto è sotto i vostri occhi — alle due lettere *b)* e *c)* e abbiamo aggiunto la previsione che la libertà provvisoria si possa concedere nel caso di persone che si trovino in condizioni di salute particolarmente gravi. Questo è il testo che è stato adottato dalla maggioranza. E siccome rappresento il Governo che è espressione di questa maggioranza, ho presentato il testo così come è stato preparato e quindi lo raccomando in questa qualità all'approvazione dell'Assemblea.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, dopo una giornata di intense discussioni e riunioni, da parte degli esponenti della composta maggioranza, abbiamo ascoltato il Ministro, come Martin Lutero alla dieta di Worms, affermare: altro non ho da dirvi, questo mi hanno dato e questo vi do, *amen*.

Il testo dell'emendamento 1.25 contiene sicuramente degli errori. Nella seconda parte si indica anche l'articolo 610 del codice penale, che, probabilmente, invece avrebbe dovuto essere l'articolo 630. Il 610 riguarda la violenza privata mentre probabilmente ci si voleva riferire al corrispondente dell'ar-

ticolo 605, ossia al 630 che riguarda il sequestro a scopo di rapina.

A G R I M I , *relatore.* Si vuol colpire la violenza privata.

N E N C I O N I . Prendo atto di questo, ma errore per errore sono sicuro che nell'emendamento si voleva indicare invece che il 610 l'articolo 630, già indicato peraltro nella prima parte dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, l'articolo è il 610 o il 630?

A G R I M I , *relatore.* È il 630 nel primo comma già citato. Nel secondo è il 610 che riguarda la violenza privata.

N E N C I O N I . Allora è un errore il 605! Fatte queste precisazioni, devo far presente che nell'emendamento si dice: la libertà provvisoria non può essere concessa: *a)* se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento; *b)* se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, 583, 588 del codice penale è sottoposto ad altri procedimenti penali per delitti non colposi della stessa indole.

Il reato previsto dall'articolo 588 è punito, nella prima parte, al massimo con 120.000 lire di multa e pertanto c'è un errore perchè non credo che 120.000 lire di multa più altre 120.000 lire di multa per un reato della stessa indole, ossia 240.000 lire di multa nel massimo possano equivalere al mandato di cattura obbligatorio. Mi rivolgo agli illustri giuristi che coronano il Governo stasera perchè prendano atto di queste modestissime osservazioni di un artigiano del diritto per presentare un emendamento che sia degno dell'espressione di questo Governo in uno Stato di diritto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, non ho che da dichiarare di essere interamente d'accordo sull'emendamento presentato dal Governo e conseguentemente contrario agli altri emendamenti. (*Proteste dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Nencioni. Richiami del Presidente*).

C O R R A O . Il mandato di cattura obbligatorio per una multa!

B R A N C A . È un errore!

C O R R A O . Ma siamo veramente impazziti! Non c'è neppure il mandato di cattura facoltativo e si tratta di una multa! Non si può per un errore tecnico di stampa votare queste cose!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho potuto controllare questo testo soltanto all'ultimo momento e rilevo che dopo l'indicazione dell'articolo 588 era sfuggita nella trascrizione l'indicazione del secondo comma. (*Interruzione del senatore Fermariello. Richiami del Presidente*). Approfitto dell'occasione... (*Interruzione del senatore Lugnano*).

P R E S I D E N T E . Senatore Lugnano, consenta al Ministro di darci le spiegazioni.

F E R M A R I E L L O . Per fortuna c'è il Ministro...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Approfitto dell'occasione per dire che nella versione definitiva la lettera b) dell'emendamento deve leggersi in questo modo: « se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, 583, 588, secondo comma, del codice penale, è sottoposto ad altri procedimenti penali per delitti non colposi della stessa

indole »; scomparire, pertanto, l'indicazione dell'articolo 610.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, noi avremmo preferito, per quanto concerne l'articolo 1, che si addivenisse alla pura e semplice abrogazione di quella che passa nella cronaca giudiziaria e anche nella cronaca parlamentare come la legge Valpreda; sarebbe stato molto più onesto. Si è detto stamattina da parte del Ministro che non era possibile tornare indietro dopo che il Parlamento, dopo impegnative discussioni, era arrivato a varare quella legge che è etichettata sotto il nome di Valpreda, il quale, se anche fosse innocente per il reato di strage che gli si contesta e per cui è stato « rinviato a giudizio », ha un certificato penale che lo dipinge come un criminale: è stato infatti condannato per rapina ed altri reati contro il patrimonio. Una legge che è contraddistinta dal nome di un pregiudicato non offre un buon biglietto da visita, anche se viene presentato dal Parlamento italiano. Comunque, visto che non siamo potuti arrivare a questa ipotesi, noi accettiamo anche questa edulcorazione dell'errore che era stato fatto precedentemente attraverso il troppo frettoloso varo di quella legge, con nome, cognome e indirizzo, e l'indirizzo era del carcere (per i precedenti).

Onorevoli colleghi, ci sono alcune osservazioni che abbiamo ritenuto di fare, perchè dal Senato abbiamo sempre cercato di presentare all'altro ramo del Parlamento dei disegni di legge curati e contraddistinti dalla proprietà di linguaggio tecnico, e sotto il profilo della dinamica giuridico-penale, da una certa perfezione, sia pur relativa.

Ecco perchè abbiamo sostenuto la impossibilità di approvare, trattandosi del divieto di concessione della libertà provvisoria, il mantenimento del mandato di cattura obbligatorio per alcune ipotesi criminose che non sono indice di un certo

grado di criminalità, di elevata capacità a delinquere, di capacità criminale, come la partecipazione a rissa punita dal codice Rocco, questo codice tremendo cui si attribuiscono pene gravissime, solo con una multa nel massimo a 120.000 lire. Reato della stessa indole poteva essere la violenza privata o un'altra ipotesi di rissa cioè, più che della stessa indole, con i connotati di identità.

Mandato di cattura obbligatorio per reati puniti con la multa? È assurdo. Approviamo invece l'ultima parte che è veramente nobile, perchè tante volte noi avvocati ci siamo trovati con la toga impotenti di fronte a un cieco responsabile di una ipotesi per cui era previsto il mandato di cattura e i giudici che avrebbero voluto applicare non tanto il codice quanto il cuore trovavano un ostacolo nel codice che impediva loro di concedere la libertà provvisoria, per esempio, ad un imputato che si trovava in quelle condizioni. Ecco l'ultimo comma: anche nei casi previsti nel primo e secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.

Pertanto questa è un'attenuazione del rigore della legge che noi accettiamo con molta soddisfazione, perchè è opportuno che si mantenga sempre una certa discrezionalità ai giudici nei quali, malgrado le deviazioni, ancora crediamo e dobbiamo credere perchè anche se la questione non è più il fondamento del regno è certo il fondamento della Repubblica.

Onorevoli colleghi, non si è pensato ma si sarebbe potuto pensare all'esistenza dell'articolo 133 del codice penale che si riferisce alla dosimetria penale, cioè alla dosimetria della pena secondo determinate ipotesi che riflettono la personalità del reo, le condizioni di famiglia, eccetera. Si poteva anche fare un parallelismo tra la dosimetria penale e la concessione o meno della libertà provvisoria secondo le categorie logiche e giuridiche previste dall'articolo 133. Sarebbe stato

tecnicamente molto più accettabile. Comunque la perfezione non è di questo mondo. Accettiamo l'emendamento del Governo. Chi farà la dichiarazione di voto dirà il nostro esatto atteggiamento. Comunque, a mio parere, in questo momento sembra che questo emendamento possa essere accolto; tecnicamente non sarà perfetto ma raggiunge, adesso, dopo la prima e la seconda rilettura, la possibilità da parte nostra di ritenerlo degno di essere inserito nel nostro istituto giuridico-penale. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. È evidente, per la natura oggettivamente assorbente dell'emendamento che porta la firma del Governo e per il fatto che questo emendamento — come è stato rilevato, e non ci sono segreti in materia — è il frutto di un accordo della maggioranza la quale ha considerato nel redigerlo tutte le proposte che erano state avanzate, che la presentazione di questo emendamento esclude la possibilità di una pronuncia a favore degli altri emendamenti.

L U G N A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Poichè nel testo dell'emendamento 1.25 del Governo, anche dopo le correzioni apportate dall'onorevole Ministro, è rimasto il riferimento all'articolo 582 del codice penale, che disciplina il delitto di lesioni personali, faccio presente che in questo caso, onorevole Ministro, onorevole professor Dell'Andro, se l'imputato è sottoposto ad altri procedimenti penali per delitti non colposi della stessa indole, per un delitto di percossa, per esempio, o per un delitto della stessa indole che può essere un'altra piccola lesione, non avrebbe la

libertà provvisoria. In questo caso, mi scusi il professor Dell'Andro, mi scusi l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, e mi scusino tutti gli avvocati, che cosa accadrà, cioè a quale ricatto sarà sottoposto il povero imputato perchè la parte lesa semmai ritiri o rimetta la querela? Mi domando che cosa potrà accadere, ad esempio, in una zona in cui questi fenomeni possono verificarsi con una maggiore frequenza, e mi domando che cosa dovremmo dire noi di chi, dopo tanti perfezionamenti, dopo tanti aggiustamenti, dopo tanti ritocchi, e comunque dopo tanta raffinatissima scienza, avrà posto in essere un tipo di reato così pericoloso da essere incluso tra i reati che dovrebbero essere puniti in modo rigoroso per consentire non a noi (che non ci abbiamo mai troppo creduto perchè abbiamo detto che il più delle volte le norme erano inutili o dannose e pericolose), ma per consentire al Governo di dire che questo è uno dei reati previsti in modo rigoroso per combattere la criminalità. E quale tipo di criminalità volete combattere con questa norma? Scusate, ma sarebbe facile fare delle battute; e io forse devo chiedere scusa all'Assemblea per una mia tendenza, che non sempre riesco a controllare, a fare dell'umorismo. Facciamo il caso di una povera donna napoletana (e parlo di Napoli non per fare del regionalismo ma perchè conosco meglio quella realtà) la quale, per esempio, litigando con un'altra donna le abbia dato uno schiaffo dopo di che quella è corsa dal medico esagerando l'accaduto: vorrei che il Ministro mi dicesse che cosa accadrà a questa donna quando inevitabilmente, o perlomeno secondo il famoso *quod plerumque accidit*, dovrà subire il ricatto, la estorsione, o la richiesta di somme che non potrà pagare se vorrà ritrovare la sua libertà.

Seconda considerazione: la rissa. Mi è stato detto che anche questo obbedisce all'esigenza di fare la lotta al fascismo, al terrorismo fascista, all'eversione, eccetera. Pertanto se, a Napoli o altrove, si scontrano due gruppi di donne (qualcuno che mi sta a sentire sa che spesso ciò accade) e vengono arrestate, volete forse fare in modo che Napoli esprima anche sul piano femminile la teo-

ria degli opposti estremismi per poter dire che la centralità deve essere difesa, deve essere rinvigorita? Io non so se questo sia uno dei vostri intendimenti e se sia un obiettivo che volete realizzare. Potrei addirittura permettermi di dirvi che avreste potuto anche rivolgervi a qualcuno che avrebbe potuto fornirvi certi spettacoli a più basso prezzo, senza costi di dignità per il Parlamento!

E allora che vogliamo fare? Vogliamo chiedere l'accantonamento? Io penso in verità che voi dovrete forse ancora una volta riunirvi tra di voi, consultarvi e guardare se non sia possibile, umilmente chiamando anche qualcuno di noi, semmai superando anche i confini della maggioranza, trovare delle soluzioni che non siano tali da dover essere da noi respinte senza neanche, scusatemi, impegnarci troppo.

Ritengo pertanto che non possiamo accettare l'emendamento. La prima parte è del tutto negativa. Avete voluto darci soltanto il contentino costituito dal fatto estremamente pietoso della persona non curabile nelle case di custodia e di cura. Pertanto non possiamo approvare questo articolo.

A G R I M I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A G R I M I , *relatore*. Signor Presidente, sia pure nella maniera confusa con cui si è potuta seguire questa discussione, mi sono reso conto di alcune sviste contenute nel testo originariamente presentato, sviste che però possono avere conseguenze di una certa gravità. Evidentemente non è possibile includere tra i reati per i quali non è ammessa la libertà provvisoria i reati punibili a querela di parte per la evidente ragione che a questo punto la querela diventa uno strumento di ricatto per la immediata cattura di colui nei confronti del quale la querela venga presentata.

Vorrei proporre, sempre se il Governo è d'accordo, che nel comma di cui ci interessiamo rimanga la citazione degli articoli 582 — primo comma — 583, 588, secondo comma, e

610 sul quale evidentemente non c'era nessun equivoco, che invece era nato per confusione e per un riferimento al 612.

P R E S I D E N T E. Onorevole relatore, vorrei farle osservare che l'onorevole Ministro ha chiesto di cancellare il riferimento all'articolo 610.

A G R I M I, *relatore*. Quindi la lettera b) del secondo comma potrebbe essere così formulata: « b) se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, primo comma, 583, 588, secondo comma, e 610 del codice penale è sottoposto ad altri procedimenti penali per delitti non colposi della stessa indole ».

P E R N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, non contesto il diritto del Governo di presentare emendamenti in qualunque fase della discussione; contesto però a chiunque il diritto di cambiare a voce testi così delicati. Ci si presenti un testo scritto, di cui il Governo assuma la responsabilità, in modo che tutti si possano regolare di conseguenza. Altrimenti si accantoni l'articolo e si vada avanti.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, per consentire al Governo di riformulare in termini precisi il suo emendamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 2,10 di sabato 17 maggio 1975, è ripresa alle ore 2,35).

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E. Comunico che il secondo comma dell'emendamento 1.25 del Governo è stato sostituito con il seguente:

« Sempre per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non può altresì essere concessa:

a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;

b) se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, primo comma, 583, 588, secondo comma e 610 del codice penale, è sottoposto ad altro procedimento penale per violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge ».

P E R N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, noi chiediamo anzitutto che ci si consegni il testo scritto e in secondo luogo che il Governo precisi il perchè dell'inclusione di questi capitoli di reato per ciascuno dei reati e in particolare per la violenza privata.

P R E S I D E N T E. Questa è una questione di merito, che dibatterà poi, senatore Perna. Intanto ha chiesto l'emendamento per iscritto, ed ha ragione.

P E R N A. Non si può legiferare sulla libertà della gente in questo modo.

P R E S I D E N T E. In attesa, appunto, che sia distribuito il testo definitivo dell'emendamento 1.25, accantoniamo momentaneamente l'articolo 1.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 3, in precedenza accantonato. Se ne dia nuovamente lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 3.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità,

alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232 ».

Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

3.3

ROSSI Dante

Sopprimere l'articolo.

3.12

GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e di agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti sussistano gravi indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Gli ufficiali tradurranno immediatamente i fermati in questura per i primi accertamenti.

Presso ogni questura sarà presente un magistrato di turno della Procura il quale procederà all'interrogatorio immediato del fermato e guiderà le prime sommarie indagini di polizia giudiziaria, nel rispetto delle norme previste a garanzia della difesa” ».

3.4

ROSSI Dante

Sopprimere il primo comma.

3.5

ROSSI Dante

Al primo comma, quinto rigo, sostituire la parola: « sufficienti » con l'altra: « gravi »; al nono rigo, sopprimere la parola: « com-

presi »; *all'undicesimo rigo, sostituire le parole: « o le materie » con le altre: « e le materie ».*

3. 14 PETRELLA, LUGNANO, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

Al primo comma, sostituire le parole: « nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi » con le altre: « gravemente indiziate ».

3. 1 ZUCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA, VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

Al primo comma sostituire le parole: « nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto », con le altre: « gravemente indiziate di delitto ».

3. 13 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, BRANCA, BASSO, BONAZZI

Nel primo comma è soppressa l'espressione: « le munizioni destinate alle predette armi ».

3. 6 ROSSI Dante

Al primo comma, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « ovvero di delitti concernenti la salute pubblica e la garanzia della incolumità e della integrità fisica dei lavoratori ».

3. 7 ROSSI Dante

Al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « In ogni caso, anche quando non vi è sospetto di fuga, il fermo può essere eseguito per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 ».

3. 15 PETRELLA, LUGNANO, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Il fermo può essere eseguito per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 ».

3. 2 ZUCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTELLA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA, VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

Sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora del fermo e comunicare i motivi per i quali il fermo è avvenuto, al Procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori dal comune sede del Tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito ».

3. 8 ROSSI Dante

Al quarto comma sopprimere le parole da: « al più tardi » fino a: « comunicazione ».

3. 9 ROSSI Dante

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

« I termini fissati da questo articolo per la comunicazione all'autorità giudiziaria e per la convalida del fermo da parte della stessa valgono anche nelle ipotesi previste dall'articolo 18 della presente legge ».

3. 10 ROSSI Dante

Sopprimere l'ultimo capoverso.

3. 11 ROSSI Dante

P R E S I D E N T E . Avverto che il Governo ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Aggiungere come ultimo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, come modificati dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge ».

3. 16

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Ricordo che è stato accantonato per essere esaminato all'articolo 3 l'emendamento 3.17, già 4.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In casi eccezionali di necessità ed urgenza gli ufficiali e gli agenti di polizia, per motivi di sicurezza pubblica, possono procedere al fermo di chi rifiuta di fornire la prova della propria identità personale ».

3. 17

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Signor Presidente, non illustro gli emendamenti però, come ho già dichiarato, vorrei fossero messi in votazione.

GALANTE GARRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Rinuncio alla illustrazione perchè comunque sarebbe inutile.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Signor Presidente, abbiamo proposto due emendamenti a questo articolo. Come primo emendamento, il 3.14, proponiamo di sostituire la parola « gravi » alla parola « sufficienti ».

Come è noto, ci riferiamo al fermo. Il codice vigente, per concedere alla polizia la possibilità del fermo, oltre che del sospetto di fuga, parla anche dell'esistenza di « gravi » indizi di colpevolezza. Nella novella al nostro esame questo « gravi » è stato sostituito con la parola « sufficienti ». In altre parole è stato ridotto l'ambito di importanza degli indizi che possono consentire l'intervento, non dell'autorità giudiziaria, perchè qui non siamo in caso di procedimento in corso, ma della polizia giudiziaria. Di conseguenza la sufficienza degli indizi, che rappresenta una delle caratteristiche primarie dei mandati e degli ordini che provengono dal magistrato, viene spostata al momento delle attività di polizia.

Con il nostro emendamento vorremmo il ripristino del testo preesistente, per ovvi motivi garantistici. Evidentemente contraria è la volontà di coloro che hanno modificato il vecchio testo, non riflettendo al fatto che in base ad una legge, che peraltro tenderà al ripristino del mandato di cattura obbligatorio e talvolta del divieto della concessione della libertà provvisoria, potrebbero venirsi a creare in questa materia delle situazioni gravi dal punto di vista umano, sociale e di dignità giuridica.

Sempre secondo la nostra prospettiva, abbiamo proposto una modifica meramente formale tendente a sopprimere, al nono rigo, la parola « compresi ». In questo rigo, parlando di armi da guerra o di tipo guerra, si comprendono anche i fucili

a canna mozza. Questo è uno dei tanti svairioni contenuti in questa affrettata legge. Il fucile a canna mozza, infatti, non è nè un'arma da guerra nè un'arma tipo guerra, ma un'arma insidiosa, mafiosa. Non è che vogliamo escludere i fucili a canna mozza, ma vorremmo farvi notare questo ulteriore errore di grammatica giuridica contenuto in questo « bel » testo di legge. Ovviamente correggiamo anche la sintassi di questo comma in altre parti (come potrete leggere a pagina 12 dello stampato contenente gli emendamenti).

L'altro emendamento, il 3.15, è invece di sostanza.

Con esso vogliamo dare a questa norma, che è grave perchè estende di gran lunga i poteri di polizia al di fuori dei primitivi casi di fermo di polizia giudiziaria, una caratterizzazione nettamente antifascista. Pertanto proponiamo di far aggiungere — e qui, in parte soltanto, l'emendamento governativo ci ha dato ragione — al primo comma, dopo il primo periodo, il seguente: « In ogni caso, anche quando non vi è sospetto di fuga, il fermo può essere eseguito per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 ».

Sono reati gravi, attinenti all'apologia del fascismo, alla ricostituzione del partito fascista. Perchè abbiamo detto: « anche quando non vi è il sospetto di fuga »? Per la pericolosità, questa volta grave, di un fatto illecito che è permanente o che è destinato o può avere delle ripercussioni delittuose permanenti. Chi sta ricostituendo il partito fascista, anche se non scappa, anzi peggio se non scappa, continua nella sua opera eversiva nello Stato. L'unica maniera è quella di metterlo dentro subito, il più presto possibile: appena l'ufficiale di polizia giudiziaria si accorge che si sta tramando in questa maniera, bisogna che egli mandi in galera il fascista. Così, non appena l'ufficiale di polizia giudiziaria ha in mano le prove dell'apologia, ebbene, deve sbattere dentro il fascista, perchè questo è il senso che noi vogliamo dare ad una riforma penale seriamente intesa in senso antifascista.

Pertanto, noi manteniamo fermo il nostro emendamento, pur dicendo che, se non

vorrete accedere a questa prospettiva, assumendovene ovviamente la relativa responsabilità politica, voteremo anche l'emendamento governativo che prevede il fermo giudiziario per i reati di ricostituzione del partito fascista e di apologia del fascismo, pur mantenendo ferma la condizione del pericolo di fuga.

CUCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Ritiriamo gli emendamenti 3.1 e 3.2 perchè li riteniamo assorbiti dall'emendamento 3.16 presentato dal Governo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 3.16, perchè è chiarissimo nella sua dizione.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 3.17.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* AGRIMI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal Governo e ritengo preferibile questa formulazione, senza l'inserimento di un'ipotesi diversa da quella prevista per tutta la normativa che sta come cappello al provvedimento ed anche fuori dei casi di flagranza; concordando che, quando vi è il sospetto di fuga, la norma sia uguale per tutte le ipotesi con questa iniziale disposizione di legge.

Dell'emendamento del senatore Petrella — rimettendomi al parere del Governo — ri-

tengo che possa essere accolta la parte formale in cui si cancella la parola: « compresi » perchè mi pare assolutamente fuori posto; non si può dire: armi da guerra compresi i fucili a canna mozza; si deve dire armi da guerra, virgola, fucili a canna mozza, virgola eccetera. Mi rimetto comunque al parere del Governo.

Sono contrario agli emendamenti presentati dal senatore Nencioni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Innanzitutto — e questo serve come premessa a quello che sto per dire — sosteniamo l'emendamento proposto dal Governo: e questo assorbe in massima parte uno degli emendamenti del senatore Petrella al quale pertanto siamo contrari. Per quanto riguarda gli emendamenti formali dei quali si è occupato il relatore mi associo alle sue conclusioni. Possiamo sopprimere la parola: « compresi » e mettere una virgola. Perciò sono favorevole all'emendamento del Governo, favorevole agli emendamenti formali e contrario a tutti gli altri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Dante Rossi, identico all'emendamento 3.12, del senatore Galante Garrone e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.14, presentato dal senatore Petrella e da altri senatori.

A G R I M I , *relatore.* Propongo che l'emendamento 3.14 sia votato per parti separate.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti allora la prima parte dell'emendamento 3.14, tendente a sostituire al primo comma, quinto rigo, la parola: « sufficienti » con l'altra: « gravi », non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.14, tendente a sopprimere, al nono rigo, la parola: « compresi », accettata dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto infine ai voti l'ultima parte dell'emendamento 3.14, tendente a sostituire all'undicesimo rigo le parole: « o le materie » con le altre: « e le materie », non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora all'emendamento 3.15, del senatore Petrella e di altri senatori.

Senatore Petrella, dopo le dichiarazioni del Governo mantiene questo emendamento?

P E T R E L L A . Lo mantengo perchè esso è coerente con la nostra lotta antifascista.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore

Petrella e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 16, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 8, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 9, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 10, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 11, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 17, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Segue un articolo aggiuntivo del senatore Nencioni e di altri senatori, già 4. 0. 1 accantonato per essere esaminato dopo l'articolo 3. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art.

« Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare, quando ricor-

rono eccezionali ragioni di necessità e urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, allorchè si accerta che tengono una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica e per la moralità pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, fa fondatamente ritenere che stanno per commettere uno o più reati punibili con la pena della reclusione, ovvero che costituiscono grave e concreta minaccia alla sicurezza pubblica.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopo di che devono far tradurre i fermati immediatamente in carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia immediata e comunque non oltre le ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicati il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto e le ragioni dello stesso.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, senza ritardo, a cura dello stesso ufficiale e con il consenso del fermato, ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

L'autorità giudiziaria competente provvede alla convalida di fermo entro ventiquattro ore dalla comunicazione quando accerta che sussistono le condizioni che lo legittimano; se il fermo non è convalidato, il fermato viene immediatamente rilasciato.

In nessun caso, comunque, il fermo può essere protratto oltre le quarantotto ore dal suo inizio.

La convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria è comunicata all'interessato a cura dell'autorità medesima.

Quando nel corso degli accertamenti emergono nei confronti delle persone fermate indizi di reato, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 238 del codice di procedura penale e successive modificazioni ».

3.0.1

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Rinunzio all'illustrazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

AGRIMI, *relatore*. Sono contrario.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ritorniamo all'articolo 1, precedentemente accantonato.

LANFRÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANFRÈ. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, già il nostro capogruppo, senatore Nencioni, ha avuto occasione di rilevare la superficialità, per usare un eufemismo tecnico, con cui quest'articolo è stato redatto ed ha avuto occasione di sottolineare tale superficialità in se-

de di discussione generale allorquando ha letto la specificazione che dei reati viene fatta nel primo capoverso la quale contrasta con il linguaggio tecnico-giuridico che ci è stato insegnato sin dall'università in quanto, come giustamente ha rilevato il senatore Nencioni, è la prima volta che si sente parlare — e si è dovuti giungere nell'aula di quest'Assemblea — di omicidio doloso anziché di omicidio volontario e si legge una formulazione che fa riferimento agli articoli del codice, ripetendo poi il titolo dei reati che in tale articolo sono regolati.

È questa una tecnica estremamente infelice e per la quale ci saremmo coperti di ridicolo se il senatore Nencioni non avesse rilevato le incongruenze, le deficienze per le quali domani tutta la stampa ci avrebbe ridicolizzato qualora fosse stato approvato il secondo comma della lettera b) così come c'era stato presentato in quanto addirittura veniva vietata la libertà provvisoria per un reato che prevedeva la pena di una multa (secondo quanto previsto dall'articolo 588, primo comma, del codice penale), così come sarebbe stata vietata la libertà provvisoria per reati punibili a querela di parte.

Purtuttavia, anche la formulazione attuale della lettera b) non può dirsi soddisfacente imperocché esiste anche la previsione dell'articolo 582 primo comma il quale contempla il reato di lesioni semplici punibili con la reclusione da tre mesi a tre anni per il quale non sussiste la possibilità di mandato di cattura; per cui viene vietata la libertà provvisoria per un reato per il quale, ripeto, non è previsto il mandato di cattura. Stiamo cascando veramente nell'assurdo e la situazione sarebbe umoristica se non trattassimo materie di siffatta gravità.

Purtuttavia noi voteremo a favore di questo articolo (*commenti dall'estrema sinistra*) perchè non è alla tecnica legislativa che noi guardiamo in quanto il nostro voto riveste un fatto politico perchè a distanza di quasi due anni abbiamo la soddisfazione di vedere suffragata dalla convergenza di altre forze politiche quella presa di posizione che avevamo assunto allorquando si ebbe a discutere la legge cosiddetta Valpreda; dicemmo allora che si trattava di una legge-fotografia, stu-

diata esclusivamente al fine di porre in libertà Pietro Valpreda e dicemmo che come tutte le leggi-fotografia era una legge iniqua perchè non discendente da saldezza e univocità di principi ed anzi destinata ad avere breve durata perchè contrastante con le esigenze etico-sociali della collettività alla quale va applicata. A distanza di 24 mesi, messo pure fuori Pietro Valpreda contro il quale noi non abbiamo nulla, come dicemmo allora, le conseguenze sono che insieme con Pietro Valpreda, per la longanimità di molti giudici italiani, sono stati messi in libertà provvisoria fior fiore di delinquenti, pregiudicati per rapine ed estorsioni, e le conseguenze le abbiamo sotto gli occhi per il ripetersi di reati gravissimi comuni i cui autori molte volte così come è stato recentemente dimostrato dall'episodio del carcere di Viterbo, trovano una pseudogiustificazione ideologica per dare libero sfogo alle loro tendenze criminali.

Quindi a questo punto da parte di tutti i partiti si è ritenuto doveroso preparare norme che pongano un riparo a una situazione di carattere tecnico-giuridico e diano una possibilità alla collettività nazionale di potersi sentire più rassicurata di fronte al dilagare continuo e impressionante della criminalità.

Questo è il motivo per cui votiamo a favore di quest'articolo e siamo i più legittimati a votare a favore perchè avevamo previsto e predetto che si sarebbe verificato ciò che tutti gli altri oggi *obtorto collo* sono stati costretti a riconoscere; e quindi la priorità morale e politica di queste disposizioni, oggi, possiamo legittimamente rivendicarla. Di fronte a questa giustificazione di carattere politico non sono certo gli errori dei professori che sono all'ufficio-legislativo del Ministero di grazia e giustizia — e mi complimento col Ministro di grazia e giustizia — errori madornali e macroscopici che possono farci cambiare atteggiamento. Quindi noi votiamo a favore di quest'articolo, come del resto voteremo a favore di tutta la legge. (*Applausi dall'estrema destra*).

L U G N A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Signor Presidente, brevissimamente. Io credo che niente nella sostanza sia cambiato, anzi pare che tutto faccia ritenere che si tratti, se fosse possibile pensare ad una cosa del genere, di un testo peggiorato che desta allarme. E vorrei soltanto permettermi di considerare, ai fini dell'articolo 610 del codice penale, quanti processi potranno essere fatti a carico di operai che, per esempio, in sciopero si fermano fuori di una fabbrica. E siccome uno sciopero non è certamente, scusatemi, un *pic-nic*, non è certamente un momento di distensione o di distrazione ma è un fatto di tensione nervosa (e non può che essere così quando si tratta di gente che rivendica un diritto e chiede l'affermazione di una maggiore dignità di vita), pensate un poco quanti processi per violenza privata sorgeranno a carico di operai i quali avranno detto soltanto o al ruffiano del datore di lavoro (non lo voglio chiamare padrone) o a chi comunque si infila come provocatore prezzolato del padrone o del datore di lavoro e che va a fare il crumiro in modo arrogante e baldanzoso: dove vai? Fermati! Essendo prevedibile l'intervento solidale di altri operai scatterebbero tutte le aggravanti di questo mondo... (*ilarità dal centro*). Voi ridete ed io non so come facciate a ridere dopo tutto quello che vi è accaduto e che avete dovuto sopportare. Vedrete poi che cosa accadrà.

Queste sono le ragioni principali per cui riteniamo, signor Presidente, di non dover più spendere una sola parola per dire che a questa logica intendiamo sottrarci del tutto, dichiarando di votare decisamente e con energia contro tutto l'articolo 1, contro il primo comma e il secondo comma in modo ancor più particolare. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, ricordando che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Metto ai voti l'emendamento 1. 20, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Avverto che i successivi emendamenti sono da considerarsi subordinati all'emendamento 1. 25, presentato dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento 1. 5, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 21, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 22, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 11, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 12, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 6, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 7, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 13, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 23, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 8, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 14, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 9, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 16, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 18, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 24, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori.

P E T R E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Onorevoli colleghi, desidero ricordarvi molto rapidamente che questo emendamento riguarda i minori, e cioè gli adolescenti, soggetti per i quali questa Assemblea dovrebbe avere una particolare considerazione, poichè essi hanno diritto a una giurisdizione orientata in modo speciale ed anche ad un trattamento speciale. Essi, infatti, quale che sia il reato loro attribuito, devono essere, per prima cosa, rieducati e

non repressi e se devono essere custoditi (se di custodia si può parlare) lo dovranno essere nei centri d'osservazione anzichè nelle carceri. Ma non è possibile ignorare che, per mancanza di sezioni carcerarie (come può attestarvi una persona che come me ha fatto il giudice di sorveglianza a San Vittore), spesso i minori, gli adolescenti, vengono messi insieme ai delinquenti comuni nelle carceri. A San Vittore, dove non c'è una sezione minorile (mi contraddica, signor Ministro, se non è così), ci sono imputati anche minorenni. Io stesso, come giudice di sorveglianza, ho dovuto fare un telegramma all'allora Ministro della giustizia *ad interim*, onorevole Colombo, perchè un minorenne era in cella con due rapinatori; eppure non era nemmeno in stato di custodia preventiva, ma era lì solo perchè proposto per il riformatorio giudiziario in quanto supposto di irregolare condotta; non aveva compiuto nessun reato!

Per i minori bisogna avere un occhio di particolare riguardo tenendo conto delle loro necessità educative. Quello che sto facendo non è soltanto un invito umanitario, ma è un invito alla coerenza morale e civile, a cui vorrei insistentemente indurvi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1. 24, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

(Vivacissime proteste e clamori dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente).

L'emendamento 1. 19, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 1. 25, presentato dal Governo, nel testo modificato dallo stesso Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

(Commenti dall'estrema sinistra).

Sono preclusi gli emendamenti 1. 15, 1. 10 e 1. 17.

Passiamo agli articoli aggiuntivi presentati dal senatore Dante Rossi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« Sull'istanza di libertà provvisoria, proposta in fase istruttoria, decide una sezione del tribunale, estratta a sorte, qualora il tribunale sia diviso in sezioni.

La decisione con ordinanza è adottata in pubblica udienza, sentite le parti, con rito camerale ».

1. 0. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« I funzionari e i dirigenti di istituti di credito i quali svolgono operazioni di trasferimento di denaro o titoli in pagamento di riscatti in occasione di sequestri di persona od estorsioni o comunque agevolino le suddette operazioni sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire cinque milioni ».

1. 0. 2

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Rinuncio ad illustrarli.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Sono contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 14.

F I L E T T I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

14.2 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
 ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
 BASSO, BONAZZI

Sopprimere l'articolo.

14.3 PETRONE, PETRELLA, LUGNANO, BOLDRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ
 Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti

parole: " È legittimo l'uso delle armi da parte dei soggetti di cui ai commi che precedono quando ciò è necessario per impedire la consumazione dei delitti di strage (articolo 422 del codice penale), attentato alla sicurezza dei trasporti, degli impianti di energia elettrica e del gas e delle pubbliche comunicazioni, crollo di costruzioni od altri disastri dolosi (articoli 432, 43 e 434 del codice penale), omicidio (articolo 575 del codice penale), sequestro di persona (articoli 605 e 630 del codice penale), incendio di edificio (articolo 423, primo comma, del codice penale), danneggiamento di edificio seguito da incendio (articolo 424 del codice penale), disastro ferroviario (articolo 430 del codice penale), rapina a mano armata (articolo 628 del codice penale) " ».

14.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
 Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

P R E S I D E N T E . Avverto che il Governo ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: " e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona " ».

14.4

L U G N A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Rinunciamo ad illustrare l'emendamento 14.3.

F I L E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, l'articolo 14 del disegno di legge attua in senso esplicativo la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 del codice penale che demanda alla legge la determinazione dei casi, aggiunti a quelli genericamente previsti dai due commi precedenti dello stesso articolo, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

Il senatore Branca, in sede di Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia e nel suo intervento nella discussione generale in Aula, ha ritenuto di ipotizzare aspetti di incostituzionalità a suo avviso riscontrabili nella proposta norma sia sotto il riflesso... (*Interruzione del senatore Abenante*). Stavo rilevando che il senatore Branca ha ritenuto di ipotizzare aspetti di incostituzionalità a suo avviso riscontrabili nella proposta norma, sia sotto il riflesso della violazione dell'articolo 2 della Costituzione (pretesa genericità) che sotto il profilo di un denunciato contrasto con la convenzione europea dei diritti dell'uomo, recepita nell'ordinamento italiano per effetto dell'articolo 10 della Carta fondamentale.

Da parte comunista è stato affermato che la norma, per l'ampiezza dei poteri discrezionali accordati alle forze di polizia, attenta ai valori posti a fondamento dello Stato democratico.

I rilievi formulati non mi sembrano fondati perchè la nuova norma dell'articolo 14 del disegno di legge, piuttosto che essere generica, è palesamente esemplificativa in quanto indica in forma analitica alcuni casi nei quali il pubblico ufficiale è autorizzato ad usare le armi. Conseguentemente non può con seria fondatezza sostenersi che essa violi il principio secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Parimenti non sembra che la nuova disposizione contrasti con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, recepita dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, perchè l'articolo 2 di detta convenzione non si occupa dell'uso delle armi e peraltro legittima la pena di morte inflitta dall'autorità giudiziaria nel caso che il delitto sia punito con tale sanzione dalla legge ed esclude perfino la illiceità dell'omicidio in casi determinati.

L'articolo 14 in esame, pertanto, ben può ritenersi ancorato allo spirito della invocata norma di diritto internazionale.

Non appare infine giustificato il rilievo di parte comunista afferente al merito della norma, perchè l'autorizzazione all'uso delle armi da parte della polizia è prevista in casi di eccezionale gravità e non solo non attenta ai valori della democrazia, ma tende alla repressione di delitti di particolare efferatezza, alla tutela del diritto alla vita dei privati cittadini ed al ripristino dell'ordine a favore della collettività e dello Stato.

Piuttosto è la formulazione della norma, anche nell'ultima edizione notturna presentata *in extremis* dal Governo, che desta qualche perplessità, sia sotto il riflesso prettamente tecnico che per la omessa previsione di alcuni gravissimi casi delittuosi, per impedire i quali appare legittimo l'uso delle armi.

Sembra conferente, invece, stabilire che l'uso delle armi sia ritenuto legittimo anche al fine di impedire la consumazione di attentati non solo alla sicurezza dei trasporti, ma anche a quella degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero al fine di evitare altri disastri dolosi diversi dal crollo di costruzioni, nonchè l'incendio di edificio, il danneggiamento di edificio seguito da incendio e il disastro ferroviario.

In tali termini è formulato il nostro emendamento 14.1 che proponiamo all'approvazione dell'Assemblea, sembrandoci più completo dell'emendamento 14.4 presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* A G R I M I , *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 14.2 e 14.3. Per quanto riguarda l'emendamento 14.1, c'è l'emendamento del Governo che comprende alcune ipotesi che mi sembrano sufficienti per ampliare ed esplicitare il contenuto dell'articolo 53. Quindi sono favorevole all'emendamento del Governo che assorbe larghissimamente l'emendamento 14.1 e sono quindi contrario a questo ultimo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Naturalmente sono contrario a tutti gli emendamenti tranne ovviamente a quello presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori, identico all'emendamento 14.3, presentato dal senatore Petrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.4, presentato dal Governo.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . L'emendamento del Governo è precluso. Illustre Presidente, il nostro emendamento era più ampio dell'emendamento del Governo tanto che alle stesse ipotesi, in modo perplesso, proposte dal Governo, noi avevamo aggiunto anche la sicurezza degli impianti di energia elettrica, dei gas e delle pubbliche comunicazioni e

altre ipotesi e avevamo mantenuto le ipotesi che il Governo sinteticamente indica come naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Avendo il Senato respinto il nostro emendamento più ampio vi è assoluta preclusione all'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, proprio l'argomentazione da lei espressa dimostra che l'emendamento 14.4 non può considerarsi precluso: infatti il secondo comma dell'articolo 102 del Regolamento stabilisce che sono messi in votazione prima gli emendamenti che più si allontanano dal testo.

N E N C I O N I . Se il nostro emendamento fosse stato generico e quello del Governo specifico, la norma che lei invoca avrebbe avuto dinamicamente applicazione. Ma il nostro emendamento è composto di due parti, una parte più generica, cioè più dilatata nella difesa di determinati beni, ed una parte precisa identica a quella del Governo. Prendiamo per esempio l'omicidio volontario, la rapina a mano armata, il sequestro di persona: il Senato ha votato contro e non vediamo come possiamo votare oggi immediatamente dopo a favore per lo stesso omicidio volontario, per la stessa rapina a mano armata e per lo stesso sequestro di persona. Pertanto vi è assoluta preclusione. Questa è la nostra tesi e mi dispiace perchè se avessi parlato prima avrei anche potuto proporre un diverso emendamento. Il nostro emendamento è molto più ampio e comprensivo esattamente delle ipotesi che il Governo ha ritenuto di elencare; non si tratta più di una maggiore o di una minore dilatazione. Si tratta delle ipotesi che nel nostro emendamento erano specifiche, ipotesi che sono specifiche anche nell'emendamento del Governo. Pertanto ci troviamo a dover votare un emendamento che in parte era contenuto nel nostro nettamente respinto dal Senato. Onorevole Presidente, questa è la realtà. Debbo dirle che mi dispiace che ci sia questa preclusione, ma il Regolamento deve in questo caso essere applicato perchè sarebbe un precedente vera-

mente molto amaro e pericoloso per l'andamento dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, ribadisco che l'emendamento 14.1 era più vasto, anche nella casistica, dell'emendamento 14.4 del Governo e confermo pertanto di non ritenere precluso l'emendamento 14.4 dalla precedente votazione.

BUFALINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFALINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo avrebbe votato contro l'articolo rispetto al quale si presenta questo emendamento sostitutivo, e voterà anche contro questo emendamento sostitutivo perchè lo spirito di questa norma è sostanzialmente uguale a quello contenuto nell'articolo che si vorrebbe sostituire.

Siamo ad un punto molto delicato, difficile e grave, e ci arriviamo in un'ora tarda, di mattina e in condizioni di stanchezza. Mi rendo conto che non è molto facile in queste condizioni rendere tutta la delicatezza e l'importanza del voto che si è chiamati a dare. Ci è stato dato atto questa mattina dallo stesso relatore e dal Ministro guardasigilli che la nostra opposizione è stata serena, obiettiva, costruttiva e tale vuole continuare ad essere anche in questa mattinata, tentando di superare l'asprezza degli scontri testè avvenuti, dal momento che la materia che stiamo discutendo riguarda le libertà dei cittadini, le garanzie costituzionali, la vita e l'avvenire degli italiani. Dobbiamo fare uno sforzo di serenità e di riflessione.

Signor Ministro, non sono un avvocato e tanto meno un giurista, ma, dovendo affrontare la discussione di una legge come questa, ho sentito il dovere di farmi informare dai miei colleghi che conoscono il diritto, di andarmi a leggere il codice, di leggere gli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale e ho potuto constatare che in questi articoli tutte le ipotesi che si voglio fronteggiare con pretesi nuovi strumenti sono già

contemplate. In altri termini, in questa normativa del codice penale sono già contenuti tutti gli strumenti per prevenire e reprimere i delitti orrendi qui configurati. Noi non possiamo legiferare in una materia siffatta sotto l'assillo di un ricatto per così dire propagandistico ed elettorale.

Da un lato, è stato troppo facile per alcuni gridare: questa è una legge liberticida. Sia alla Camera, sia in quest'Aula, noi abbiamo detto che non consideriamo questa legge liberticida, anche se lo stesso senatore Agrimi ha dovuto riconoscere che alcuni punti sono di dubbia costituzionalità o al limite...

AGRIMI, relatore. Ai margini e dentro i margini.

BUFALINI. Entro i margini e al limite, sul filo del rasoio, lei ha detto, se non m'inganno, della costituzionalità. Comunque non abbiamo detto liberticida. Infatti, se l'avessimo considerata liberticida, ci saremmo comportati come nel 1967. I colleghi che sono qui da molte legislature sanno come combattemmo contro una legge liberticida, quella del 1967, la legge di pubblica sicurezza che conteneva la dichiarazione dello stato d'assedio, il fermo di polizia; la combattemmo facendo l'ostruzionismo, dicendo che quella legge non doveva passare. In quella battaglia ci trovammo allora soli, e la conducemmo nella maniera più ferma, più dura. Questo lo voglio ricordare a coloro che pretenderebbero oggi darci lezioni di impegno nelle battaglie per la libertà, per i diritti costituzionali dei cittadini. Non possiamo ricevere queste lezioni.

Abbiamo detto che la legge non è liberticida, ma che conteneva dei punti pericolosi ed anche al limite della costituzionalità, ma ciò non toglie che noi apertamente riconosciamo che questa legge contiene anche delle parti positive; ne abbiamo dato atto; abbiamo votato l'articolo 4, giustamente emendato, sulle perquisizioni; abbiamo votato tutti gli articoli che rafforzano la legge Scelba del 1952 ed altre norme. Inoltre, tutte le nostre proposte di modificazione sono state ragionevoli e responsabili.

Avremmo voluto — e scusatemi, onorevoli colleghi, se torno ancora su quest'altro punto fondamentale, anche perchè è su di esso che si è avuto poco fa lo scontro — che venisse regolata differentemente tutta la questione della libertà provvisoria. Avremmo voluto che si tornasse ai criteri del primitivo progetto del Ministro guardasigilli; e a questo proposito ai motivi che sono stati qui già detti vorrei aggiungerne uno che riguarda anche il prestigio del Parlamento. Il Parlamento non può legiferare in questo modo: una volta vi è la pressione giusta dell'opinione pubblica per una situazione di iniquità palese a cui non si può porre rimedio (il caso Valpreda, ed altri analoghi che si possono sempre verificare) ed allora, anche dietro suggerimenti autorevoli e responsabili, — ricordiamoci la proposta del collega Martinazzoli e gli articoli sulla « Stampa » di Giovanni Conso — si arriva alla legge Valpreda. Poi, si pretende che questa legge sia stata applicata con troppa generosità in vari casi (non lo so, può darsi) e si pone una esigenza di regolamentarla in maniera più evidente e più chiara, senza però annullarne lo spirito che è quello di concedere la possibilità al magistrato di una valutazione per cui, per ragioni di equità, si possa venir meno al rigore della forma della legge. Invece si è voluto cancellare questa possibilità. Ma potremmo trovarci di fronte a nuovi assurdi ed allora il Parlamento dovrà legiferare in senso contrario? Ecco una questione che riguarda il Parlamento.

Adesso dobbiamo decidere il nostro atteggiamento su questo articolo. Abbiamo detto che la legge non è liberticida, come altri voleva. Altri hanno detto che noi vogliamo difendere i delinquenti e che a parole condanniamo la delinquenza, ma che di fatto saremmo schierati a difesa dei violenti. E sono, queste, bugie propagandistiche le quali certamente non giovano allo scopo della difesa dell'ordine democratico e dell'ordine pubblico, perchè guai sarebbe se un partito grande, influente come il PCI facesse questo doppio giuoco e nella realtà fosse schierato dalla parte dei sovvertitori. Guai per il paese. Per fortuna del paese così non è:

noi, nell'unità con tutte le forze antifasciste democratiche costituzionali, siamo schierati a difesa dell'ordine democratico, contro la criminalità politica e comune. Questa è una garanzia per il paese. Ma sarà troppo facile per taluni dire che noi ci siamo opposti a misure efficaci contro i delitti di strage, di naufragio e così via. Chi non ha presente la tragedia dell'*Italicus*? Chi non ha presente la tragedia di Brescia? Chi non ha presente la tragedia di Fiumicino, quando un *commando* incendiò quell'aereo? Non ci si venga a dire che noi siamo contro misure efficaci per fronteggiare simili situazioni. Non possiamo legiferare sotto l'assillo di una propaganda demagogica, di un ricatto demagogico, onorevoli colleghi. La questione è un'altra. Gli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale forniscono tutti gli strumenti per prevenire e reprimere. La stessa legittima difesa riguarda l'azione rivolta ad evitare non solo il danno verso se stessi, ma anche il danno verso altri. Ci sono poi le norme che riguardano lo stato di necessità. E nonostante questo si è voluto introdurre questo articolo sull'uso delle armi da parte della polizia. E allora sorge la domanda: è un articolo inutile, è superfluo? Ma, onorevoli colleghi, sotto un profilo può essere inutile e superfluo, però è anche vero che nulla che si faccia, che si voglia fare è senza senso, senza significato. È veramente inutile e superfluo dunque? Se lo si è voluto mettere, questo articolo, se tanto ci si tiene, vuol dire che un senso lo ha, un senso politico e forse non solamente politico; vuol dire che in ogni caso qui si vuole estendere il potere della polizia di usare le armi, oltre gli stessi casi contemplati dagli articoli che ho citato, in particolare dagli articoli 52 e 53, e 54 e 51 anche del codice penale. E che cosa è stato precisato, onorevoli colleghi, nell'emendamento che il Governo propone? Cosa vuol dire sparare per prevenire l'omicidio volontario? Chi potrà dire che un poliziotto ha valutato giustamente l'intenzione di qualcuno di compiere un omicidio volontario? Se io mi trovo a portare un'arma di difesa, autorizzata, e mi trovo di fronte a un gruppo di facino-

rosi che temo che mi assalgano, e tiro fuori la pistola non per sparare ma per difendermi, per scoraggiare un'aggressione, e un poliziotto mi spara, questi potrà dire: credevo che volesse compiere un omicidio volontario. Se qualcuno in un momento di ira dirà: « io ti ammazzo » e minaccerà, sarà una minaccia, un atto d'ira; chi potrà dire che voleva compiere un omicidio volontario? E che cosa vuol dire sequestro di persona? Avete già introdotto nell'articolo 1 l'impossibilità di dare la libertà provvisoria per la violenza privata (tale sarebbe il caso di operai, di lavoratori che in un conflitto sindacale possono compiere azioni di lotta contro il crumiraggio), ed ora aggiungete il sequestro di persona. E se un gruppo di scioperanti mette le mani addosso a un dirigente (atto che si può condannare), la polizia è autorizzata a sparare contro di loro, perchè è sequestro di persona. Ma la questione, signor Presidente, signor Ministro (e vi prego di scusarmi se, a quest'ora, indugio con una certa lentezza su questi concetti), a me pare che vada al di là di tutto questo, al di là della stessa portata giuridica e pratica della norma; perchè qui, in realtà, si vuole emettere un segnale, si vuole dare un messaggio, si vuole — se così vi sembra meglio — lanciare un monito: « state attenti che vi possono sparare, se siete male intenzionati », ma è un monito a cui corrisponde un incitamento: « sparate pure in quei casi ». Si vuole fare questo, ed allora qual è la vera situazione?

La situazione vera, signor Ministro, è che l'Italia ha una storia. Ieri sera è morto un cittadino di Napoli, di questa sventurata città, una città povera, piena di disoccupazione, una città dove i disoccupati sono costretti a fare delle manifestazioni. Là c'è un morto. C'è un clima di tensione, c'è qualche cosa di grave e molto doloroso per questa città. L'Italia ha una storia. Quanti braccianti sono stati uccisi dopo la liberazione dell'Italia? Quanti contadini meridionali senza terra sono stati uccisi? A Melissa, in Sicilia, a Lentella, a Celano, a Torre Maggiore, ad Avola. Non sono stati uccisi gli operai davanti ai cancelli della Orsi di Modena? Non sono stati uccisi combattenti per la

libertà, pacifici combattenti per la libertà a Reggio Emilia, a Palermo, a Catania? C'è una storia, c'è una sensibilità delle masse. Questa è la verità. E vedete, c'è anche un'altra storia: già, in base alle leggi vigenti, ogni anno molti cittadini vengono condannati a morte e giustiziati nel paese di Cesare Beccaria. Ho qui le statistiche e ve le potrei leggere: 12, 15 nel 1972, nel 1973. Molti sono dei ragazzi: il ragazzo che ha rubato la motocicletta, poi l'abbandona e scappa e gli si spara. Poi si dice che l'agente è caduto e gli è partito il colpo e quel ragazzo è morto. Ragazzi che sono scappati dall'istituto per minorenni (un tempo si chiamava riformatorio, non so come si chiami ora), di rieducazione, e si spara e c'è chi è morto. Il pastorello sardo, in periodi di battute dell'antibanditismo. Il giovane siciliano che va a rubare un grappolo d'uva in periodo di battute contro i banditi e i mafiosi in Sicilia. Quanti! Ce ne sono 12, 15 in un anno già con le leggi esistenti. E anche solo se si ripeterà questo, dopo che il Parlamento avrà legiferato in questo modo, dando quel segnale, sarà qualche cosa di pesante, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, del Partito socialista, del Partito socialdemocratico, del Partito repubblicano, sarà qualcosa di pesante dal punto di vista morale e politico per il Parlamento che avrà votato questo articolo, anche solo se si ripeterà il tragico e doloroso stillicidio di questi anni, in base alle leggi già oggi vigenti.

Voglio aggiungere un'ultima considerazione sul voto del Movimento sociale a favore di questa legge. Non è un voto dovuto ad un mero espediente tattico, ad una pura disinvoltura o furberia. Abbiamo sentito poco fa un senatore del Movimento sociale il quale diceva: noi siamo sempre stati contro la legge Valpreda, quindi adesso approviamo la sua cancellazione. È un punto di convergenza profondo. Il voto del Movimento sociale trova un altro punto di collegamento molto preciso su questa autorizzazione, su questo incitamento ad usare le armi anche al di là dei limiti stessi consentiti dalle norme del codice penale vigente.

E questo ci dovrebbe illuminare. Si è voluto fare una legge la quale permette di colpire meglio la criminalità, la violenza politica, in particolare la violenza fascista e do atto delle norme importanti che sono state introdotte da questo punto di vista. Non dico che tutto è negativo in questa legge; nè dico che non sia stato fatto e ottenuto niente per migliorarla. Qualcosa è stato ottenuto, anche se era lecito aspettarsi nelle conclusioni qualche cosa di più. Effettivamente ci aspettavamo qualche cosa di più nel senso di una soluzione ragionevole di certi problemi in modo che non ci si dovesse vergognare ad esempio di aver rifiutato la possibilità di dare la libertà provvisoria ai minori, ai ragazzi.

Ma la legge contiene, insieme a degli elementi positivi, altri elementi negativi, gravi, preoccupanti, pericolosi. Con questa legge volete ottenere, non dico il toccasana, ma almeno un contributo efficace al superamento di una situazione preoccupante. Ma la condizione prima per rendere efficace una legge rivolta alla tutela dell'ordine democratico e dell'ordine pubblico è che essa non susciti diffidenze ed ostilità nelle masse, negli operai, nei contadini, nei lavoratori, nei giovani. La condizione prima era che la nostra opposizione, pur restando tale, potesse consentirci di riconoscere che la legge era stata migliorata in modo da veder attenuati i suoi elementi negativi. Questo discorso avrebbe creato una situazione diversa nel paese, mentre non c'è nessuna norma repressiva che possa essere efficace a ristabilire l'ordine democratico se provoca lacerazioni e tensioni.

Ecco la questione, e per questo noi voteremo contro questo articolo, convinti che questi orrendi reati di strage, di attentati, possono e debbono essere combattuti con altri mezzi e non con disposizioni così equivoche e pericolose. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 14.4, sostitutivo dell'articolo 14, presentato dal

Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 16.

La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, nonchè dall'articolo 14 della presente legge, rimane sospesa:

a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;

b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 dello stesso codice;

c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 16.

A R N O N E , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

16.1 ROSSI Dante

Sopprimere l'articolo.

16.12 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI
CARETTONI Tulia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

In via subordinata all'emendamento 16.1, dopo la parola: « reati », inserire le altre: « concernenti le armi ».

16.2 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1, dopo le parole: « legge 14 ottobre 1974, numero 497 », inserire le altre: « ad eccezione dei reati previsti dall'articolo 14 della legge stessa ».

16.3 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1, sopprimere la parole: « nonchè dall'articolo 41 della presente legge ».

16.4 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1, sostituire le parole: « nonchè dall'articolo 14 della presente legge » con le altre: « nonchè dei reati indicati nell'articolo 14 della presente legge quando il termine di prescrizione sia inferiore ai 20 anni ».

16.5 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1 sopprimere la lettera a).

16.6 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1, alla lettera a) aggiungere le parole: « Il termine della sospensione comincia a decorrere dal giorno in cui la polizia giudiziaria redige il verbale di vane ricerche ».

16.7 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1 sopprimere la lettera b).

16.8 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1 alla lettera b) aggiungere le parole: « Tempo necessario alla notifica è quello strettamente occorrente per le operazioni materiali di notifica e decorre dal giorno in cui il magistrato procedente ha ordinato la notificazione dell'ordine o mandato. In ogni caso la sospensione della prescrizione non si verifica durante il tempo in cui il procedimento giace negli uffici giudiziari senza che venga effettuato alcun atto processuale e nel caso in cui la mancata notifica dell'atto e la

mancata emissione del decreto di irreperibilità siano dovute a negligenza dell'ufficio precedente ».

16.9 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1 sopprimere la lettera c).

16.10 ROSSI Dante

In via subordinata all'emendamento 16.1 alla lettera c) aggiungere le parole: « Tuttavia la sospensione non si verifica nel caso in cui il rinvio, richiesto dall'imputato o dal difensore, è determinato dalla necessità di non procedere all'assunzione di atti nulli o pregiudizievoli all'accertamento della verità, ovvero nei casi in cui la legge accorda all'imputato o al difensore il diritto di un termine a difesa. La sospensione non si verifica neppure nei casi in cui il pretore o il presidente accerta la sospensione o il rinvio del dibattimento al di fuori dei casi e al di là dei tempi previsti dagli articoli 431 e 432 del codice di procedura penale.

16.11 ROSSI Dante

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. Il parere è contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Dante Rossi, identico all'emendamento 16.12, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 3, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 4, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 5, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 6, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 7, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 8, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 9, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 10, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 11, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

A G R I M I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *relatore*. Signor Presidente, faccio presente che occorrerebbe apportare alcune modifiche in sede di coordinamento.

Il secondo comma dell'articolo 12 fa riferimento al secondo comma dell'articolo 7 della cosiddetta legge Scelba e « sembra » volerlo sostituire: poichè tuttavia non vi è abrogazione esplicita, esso darà luogo ad una serie di dubbi interpretativi circa l'obbligatorietà o meno del rito direttissimo per tutti i reati previsti dalla predetta legge Scelba con esclusione dell'istruzione sommaria che, invece, il citato secondo comma dell'articolo 7 esplicitamente prevede.

Si propone pertanto di aggiungere, in fine all'articolo 12: « È abrogato il secondo comma del predetto articolo 7 ».

Nell'articolo 21 è previsto — in relazione all'applicazione della misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune — la traduzione a mezzo della forza pubblica da un carcere giudiziario al comune di soggiorno stesso. Orbene, l'ipotesi nella quale una persona venga tradotta nel luogo di soggiorno obbligato dopo essere stata prelevata da un carcere è contemplata dall'articolo 6 e non già dall'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956. Quindi all'inizio dell'articolo 21 occorre sostituire le parole: « All'articolo 5 », con le altre: « All'articolo 6 ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, le modifiche di coordinamento si intendono accolte.

Passiamo alla votazione del disegno di legge n. 2083 nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

O S S I C I N I . Con estrema brevità, come è mio costume, dirò che il Gruppo della sinistra indipendente darà voto negativo a questo disegno di legge. In questo momento, nonostante la stanchezza per il lungo lavoro, debbo dire che con meditata coscienza ci apprestiamo a dare questo voto negativo. I discorsi dei miei compagni di Gruppo mi esonerano da un esame analitico di questo disegno di legge; ma debbo dire

che lo stesso andamento della discussione di questa nostra faticosissima giornata ci ha confermato nella convinzione che a questo disegno di legge dobbiamo dire decisamente e seriamente no. Noi non siamo d'accordo perchè questo disegno di legge — e per come è formulato e per la sua logica politica e per il suo orientamento e infine per non aver voluto recepire alcune fondamentali modifiche, ultime delle quali quelle che noi abbiamo proposto all'articolo 14 e ad altri articoli fondamentali — rappresenta, nel suo complesso e nell'articolato, posizioni che non possiamo in alcun modo approvare. Esso non solo non viene incontro alle esigenze per le quali è stato approntato, ma ha, secondo noi, nettamente, una funzione negativa sul piano giuridico e ancora più su quello politico. Perciò con serenità e con coscienza, avendo meditato a fondo questo nostro giudizio, ripetiamo qui, per le ragioni che abbiamo ampiamente esposto, che essendo decisamente contrari daremo voto negativo alla legge proposta. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bufalini. Ne ha facoltà.

BUFALINI. Per i motivi già esposti dai miei colleghi nel corso del dibattito e poco fa da me stesso, il Gruppo comunista voterà contro questa legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fare la dichiarazione di voto, per il Gruppo liberale, a favore di una legge che, secondo alcuni, è limitatrice in qualche misura della libertà e, secondo altri, è addirittura una legge liberticida, potrebbe costituire un difficile, per non dire un impossibile impegno.

Ma così non è, perchè in realtà quelle definizioni devono essere totalmente respinte, in quanto siamo certi che dalla applicazione di queste norme sull'ordine pubblico, nel

complesso modeste, oltrechè provvisorie, e forse anche, alcune almeno, tecnicamente infelici, nessun onesto cittadino potrà mai essere turbato e che solo, forse, abbiano qualche cosa da temere i prevaricatori e i violenti.

Certo, la libertà che è stata conquistata e riconquistata sul piano storico a tanto duro prezzo, che è nostro dovere di difendere e di riconquistare ogni giorno, non è quella della giungla, ma è quella sola che si addice ad una convivenza civile, quella che sa trovare il suo limite nella libertà altrui, quella che si fonda sull'autonomo senso di responsabilità dei cittadini e, comunque, se e quando questo dovesse venir meno, sull'autorità della legge, della legge democratica.

Non abbiamo mai pensato che lo Stato, in regime di libertà e di democrazia, debba per questo dimostrarsi permissivo fino ad essere imbecille di fronte ai pericoli che lo insidiano dall'interno, allo stesso modo e per lo stesso motivo per cui non deve essere imbecille di fronte ai pericoli che lo minacciano dall'esterno, come amavano dire i dittatori di un tempo. Crediamo nella libertà e non nella libertà disarmata.

Crediamo anche che ogni legge debba essere valutata non in astratto, ma in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, alla realtà del paese in un determinato momento, agli sviluppi che ci si augurano o che si paventano.

Quali siano tali condizioni in questo momento in Italia non abbisogna di illustrazione. Assistiamo ad un'esplosione di criminalità, quale, per la verità, non abbiamo mai conosciuto e che non si riscontra, almeno nella stessa misura, negli altri paesi, pure retti a libertà e di pari livello civile.

È nata e si va diffondendo, grazie al lassismo e alla debolezza dello Stato, una vasta delinquenza, ad un tempo violenta e raffinata, che rende insicuri i cittadini, tutti i cittadini, negli averi, nell'incolumità personale, nella stessa vita, che assume le più diverse forme, dalla rapina al sequestro di persona, dagli attentati aerei e ferroviari alle stragi. Basta scorrere quotidianamente i giornali per rendersene conto.

Tale delinquenza che, certo, in qualche misura è sempre esistita, ma per lo più allo stato latente, raffrenata dalla legge e dai costumi, trova ora conveniente ammantarsi di ideologie politiche di svariate origini, forse nell'illusione di nobilitarsi e forse nella speranza di trovare, se del caso, particolari comprensioni ed indulgenze. Quanto siamo lontani dagli stessi anarchici del secolo scorso, i quali almeno operavano in buona fede e pagavano di persona le loro follie, mentre questi loro epigoni di oggi confondono ideologie e latrocinii e sanno ben nascondere le loro mani dopo i delitti!

Infatti, ed è il necessario e logico complemento di quanto detto sopra, i reati restano in larga parte impuniti, in particolare i più gravi fra essi, come le statistiche stanno a dimostrare. Spesso non si riesce ad individuare o a raggiungere i colpevoli; di solito, per motivi sin troppo evidenti, difettano le prove; qualche volta, dopo interminabili istruttorie, seguono condanne incredibilmente miti; qualche volta provvedono i criminali stessi ad evadere dal carcere dopo la condanna; qualche volta provvedono le ricorrenti amnistie.

Ed il caso clamoroso e non risolto scomparire dalla memoria dei più, messo in ombra dal nuovo caso ancora più clamoroso che sopraggiunge.

È un quadro squallido e desolante, che del resto tutti riconoscono tale e che intanto produce i suoi effetti deleteri sul paese, nell'animo dei cittadini, indotti a richiudersi in se stessi, a temere di tutto e di tutti, a non intervenire mai, ritraendosi dalle scene dei delitti, come dal banco dei testimoni, a non avere più fiducia nello Stato e nelle forze che lo rappresentano, col pericolo finale che gli stessi cittadini esasperati possano un giorno ricercare la propria sicurezza a scapito, e questa volta veramente, della libertà.

Parlare in queste condizioni di azione repressiva o di politica autoritaria è veramente paradossale. Quando i delitti e gli atti di violenza si ripetono di giorno in giorno — e ne abbiamo avuto ancora ieri, mentre qui stavamo discutendo, un clamoroso esempio — quando si entra e si esce dalle carceri co-

me da un albergo, quando lo Stato deve far leggere alla propria radio un comunicato dei banditi per ottenere la liberazione di un magistrato — e purtroppo non si poteva fare altrimenti — come è possibile parlare di repressione? Diceva l'altro giorno il collega Valitutti dei tre momenti diversi, della prevenzione dei reati, della repressione di essi e della rieducazione dei colpevoli, e diceva giustamente che, se l'accento, in un regime libero, deve essere posto sul primo e sul terzo momento, nel senso di rimuovere le cause prossime e remote dalle quali il crimine trae alimento e di cercare di reinserire i colpevoli nella società, nondimeno anche il secondo momento è, purtroppo, necessario; è necessario dovunque e in ogni tempo, ma è necessario soprattutto in questa nostra Italia di oggi.

Misure modeste dicevo. Esse riguardano alcune limitazioni alla libertà provvisoria in casi bene determinati, il fermo, quando vi è fondato sospetto di fuga, le perquisizioni immediate in casi eccezionali ed urgenti al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, come già avviene da tempo negli aeroporti, il divieto di partecipare a pubbliche manifestazioni col casco o il volto coperto, vari aggravamenti di pena anche in rapporto alla legge Scelba, il processo per direttissima per determinati reati ed altre consimili. Particolare rilievo assume l'articolo 14, che estende per i pubblici ufficiali la facoltà dell'uso delle armi alla necessità di impedire alcuni dei reati più gravi, oggi tristemente diffusi: strage, attentato ai mezzi di comunicazione, omicidio volontario, rapina e sequestro di persona ed altri.

È l'articolo che secondo alcuni introdurrebbe — semmai si dovrebbe dire che estende — il « diritto di uccidere », seppure si tratti, a nostro avviso, piuttosto di una specificazione che dell'introduzione di una nuova norma.

Diritto di uccidere è una parola grossa; resta comunque il fatto che se tutti, criminali compresi, hanno il diritto alla vita, nessuno peraltro ha il dovere di perderla per opera loro e merita in via primaria ogni tutela.

Naturalmente ciò che conta è lo spirito che informa la legge e ne governerà l'attuazione, ed esso non può destare in noi alcuna preoccupazione almeno fino a quando le forze di schietta democrazia reggeranno la cosa pubblica in Italia.

Ricordava Benedetto Croce che anche lo stato d'assedio, lo strumento al quale si ricorrevano tanti tristi e dolorosi ricordi, e che non è più ammesso nella nostra legislazione, può qualche volta essere misura di libertà e certamente lo sarebbe stato il 28 ottobre del 1922.

Asteniamoci dunque dai giudizi sommari ed affrettati, o meglio dai pregiudizi, e valutiamo la legge per quello che è, con i suoi pregi e i suoi difetti, nei suoi aspetti tecnici a volte opinabili, senza per questo intentare processi alle intenzioni, senza immaginare cose e propositi che stanno certamente fuori dalla realtà.

Qualcuna delle norme in oggetto è stata emendata anche qui in Senato nel corso della presente discussione, nonostante le precedenti ferme prese di posizione del Governo e di alcune componenti della maggioranza.

Sono in verità modifiche di scarso rilievo e alquanto sproporzionate di fronte alle accuse gravissime mosse alla legge. Una tra tali modifiche anzi, il nuovo articolo 36, e cioè l'immediata entrata in vigore della legge stessa, è invece molto opportuna specie in questa vigilia elettorale.

Ma non si può passare sotto silenzio il nuovo cedimento del Governo che lascia brandelli del suo testo in ogni Assemblea, l'effetto certamente negativo che il cedimento andrà a provocare tra gli italiani e l'amarezza di vedere considerazioni politiche e preoccupazioni di parte interferire fino all'ultimo momento nell'approvazione di una legge che è necessaria e urgente e che il paese attende.

Un'altra serie di norme tende a creare una posizione proceduralmente privilegiata per le forze di pubblica sicurezza. È abbastanza strano e contraddittorio che chi va parlando di autoritarismo e di repressione lamenti poi a sua volta l'inefficienza delle forze di pubblica sicurezza. Secondo alcuni — e lo abbiamo sentito dire anche qui — l'ineffi-

cienza della pubblica sicurezza andrebbe ricercata nella disciplina, in non so quali disposizioni dei regolamenti che la reggono, che sarebbero invecchiati e addirittura, si è detto, disumani.

Sappiamo che una disciplina per i corpi armati esiste ovviamente ovunque e non crediamo che i nostri regolamenti differiscano granchè da quelli esistenti nei paesi stranieri. Essi sono comunque gli stessi che vigevano 15 o 20 anni fa quando nessuno deplorava l'inefficienza della polizia e quando la criminalità era contenuta in quei limiti che si potrebbero, se la parola non suonasse male, definire normali, al di sotto dei quali non si può scendere. Secondo altri, il problema sarebbe solo di trattamento, di stipendi, di tenore di vita e infatti abbiamo recentemente approvato un provvedimento destinato a migliorare le condizioni economiche della polizia. Ciò doveva essere certamente fatto ma non dobbiamo dimenticare che non si vive di solo pane e che la ragione prima dell'inefficienza delle forze di pubblica sicurezza, le quali non possono appagarsi delle consuete parole ufficiali di elogio, è chiaramente un'altra; è il senso di avvilito e di frustrazione per dover compiere un dovere ingrato, senza avere strumenti giuridici adeguati e forse nemmeno mezzi tecnici per compierli; è la sensazione che l'opera da esse svolta, vera fatica di Sisifo, sia praticamente inutile o quasi; è la costante, ingiusta e faziosa denigrazione di cui sono vittime da parte di certe forze politiche e da parte di certa stampa.

La presente legge vuol concorrere in qualche modo a rimuovere tale stato d'animo e pertanto assume un valore tutt'altro che trascurabile e merita di essere approvata in questa sua parte.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, di questa legge, che avremmo voluto diversa, in parte più severa, in parte più specifica per evitare dubbi di interpretazione, ambiguità costituzionali, perchè fosse dispersa anche l'ombra di qualche possibile abuso nel corso della sua applicazione, è ormai soprattutto importante la pronta entrata in vigore. Naturalmente dipenderà poi dalla volontà politica del Governo e della sua maggioranza se

alla legge dovranno seguire effetti benefici o se essa dovrà rimanere lettera morta.

Per intanto, respingerla sarebbe, a nostro avviso, un grandissimo errore perchè significherebbe non già disapprovare singole norme — e non abbiamo votato nè articoli nè emendamenti — ma sconfessare l'intento stesso della legge, creando delusione e avvilitamento nel paese e offrendo nuovo incoraggiamento alla criminalità politica e comune.

L'onorevole De Martino pochi giorni fa ha invitato, quasi con tono di sfida, tutte le forze politiche, la sua — supponiamo — compresa, ad assumersi le proprie responsabilità davanti a questa decisione, che implicazioni politiche possono rendere grave.

Noi come liberali e, beninteso, come antifascisti, col voto favorevole che daremo alla legge, intendiamo assumerci nettamente e coscientemente le responsabilità nostre. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mario Tedeschi. Ne ha facoltà.

*** T E D E S C H I M A R I O .** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, come già del resto era stato annunciato da altri colleghi nel corso del dibattito, daremo voto favorevole a questa legge. È una legge fatta male, che arriva in ritardo e che richiederebbe uomini più coraggiosi di quelli oggi al Governo per poter funzionare, ma votiamo favorevolmente perchè, come del resto ha riconosciuto il senatore Bufalini poco fa, la nostra non è una decisione strumentale ma corrisponde ad una valutazione politica precisa. Come ha ricordato poco fa il senatore Lanfrè, questo provvedimento abolisce la legge Valpreda e noi siamo stati l'unico Gruppo che ha avuto l'onore di votare due anni fa contro quella legge, legge che era del resto stata già abrogata dalla legge Menegazzo, così chiamata dal nome di due giovani uccisi da delinquenti. La legge Menegazzo fu necessaria per impedire che i due delinquenti tornassero in libertà grazie alla legge Valpreda.

È stato fatto il possibile e l'impossibile per distinguere il nostro Gruppo da questo

provvedimento; si è detto che avremmo dovuto votare contro perchè questa legge è antifascista e democratica. Noi voteremo a favore di questa legge perchè siamo anticomunisti e democratici e soprattutto perchè pensiamo, nel momento in cui annunciamo il voto favorevole, non solo ai cittadini che hanno grande bisogno, indipendentemente dalle loro posizioni politiche, di un ritorno dell'ordine, ma anche e soprattutto agli uomini di divisa o in borghese, poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, che fanno il loro dovere. Il senatore Bufalini prima ha ricordato che ogni anno in Italia c'è il giovane ladro o il giovane pastorello sardo che rimane ucciso: non ha ricordato che ogni anno in Italia c'è almeno un ugual numero di agenti di polizia, di carabinieri che rimangono uccisi nello svolgimento del loro dovere. Dobbiamo e vogliamo dedicare a questa gente il nostro voto favorevole alla legge. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Venanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a conclusione di questo dibattito non riteniamo certo noi repubblicani di ricordare le origini del disegno di legge e le motivazioni che hanno portato il Governo, le forze della maggioranza alla sua presentazione.

Abbiamo sempre sostenuto — come è stato ribadito in quest'Aula — che oltre alle disposizioni legislative occorre, per combattere la criminalità comune e la criminalità politica (fenomeno in aumento nei vari paesi del mondo, in modo particolare del mondo occidentale per cause diverse), una riforma organizzativa delle strutture dello Stato e che non solo occorre agire nei settori specifici dell'ordine pubblico, ma è necessario, come andiamo sostenendo da anni noi repubblicani, restaurare i valori dello Stato anche nel senso di un miglior modo di governare.

D'altra parte rispetto ai problemi che si andavano ponendo non c'è dubbio che noi

repubblicani non potevamo responsabilmente non valutare le posizioni che man mano emergevano su un problema così scottante, quale è quello appunto della tutela dell'ordine pubblico. Pertanto abbiamo ritenuto che non si potessero respingere le proposte presentate in Parlamento e fuori di esso, le quali richiedevano una nuova e diversa legislazione sull'argomento.

È stato già ricordato che questa legge risponde ad una situazione di carattere particolare ed eccezionale. È in questo spirito che noi abbiamo accettato ed accettiamo alcune delle norme contenute nella legge; d'altra parte lo sforzo di noi repubblicani e del Ministro guardasigilli è stato quello — nel corso del dibattito alla Camera e poi al Senato, ma prima ancora nelle riunioni che hanno preceduto il dibattito nel Parlamento — di trovare sempre un punto di equilibrio tra la tutela del cittadino e la tutela della collettività.

Al termine di questo dibattito, nel valutare il disegno di legge non dobbiamo dimenticare i punti di partenza e così avrebbero dovuto fare, a mio giudizio, i colleghi che più decisamente hanno avversato la legge. Siamo in un Governo di coalizione nel quale occorre accettare anche le posizioni degli altri partiti, anche alcune posizioni che ci lasciano perplessi. Alcune di queste — lo devo ricordare — sono in modo particolare posizioni espresse anche da esponenti della maggioranza in parte critici rispetto al disegno di legge al nostro esame.

In tema di ordine pubblico riteniamo che si debba sempre ricercare, s'intende nello spirito della Costituzione, il punto d'equilibrio di cui parlavamo. È in questo spirito che abbiamo valutato le proposte emerse al Senato per alcune modifiche.

Un punto particolare ha avuto qui in Senato una storia più tormentata, l'articolo 1 che più ha appassionato il dibattito e che è stato nuovamente trasferito per l'approvazione all'altro ramo del Parlamento.

Ritenevamo con le altre forze della maggioranza che ci fosse un'urgenza nell'approvazione di questa legge e che quindi occorresse ricercare tutte le strade perchè non si

sovrapponessero ostacoli per una sollecita approvazione della legge. Tuttavia con l'approvazione dell'articolo 36, che garantisce la immediata entrata in vigore della legge, abbiamo avuto la possibilità di operare delle modifiche, così come è avvenuto per quanto riguarda, oltre l'articolo 1, anche l'articolo 29. L'articolo 1, non c'è dubbio, risulta notevolmente migliorato nel secondo comma, anche se non è un mistero che la nostra assoluta preferenza era quella di tornare al testo del disegno di legge presentato dal Governo il 6 marzo sulla concessione della libertà provvisoria, che, con alcune modifiche necessarie, avrebbe consentito, a nostro giudizio, anche un'efficacia maggiore per i fini stessi che quell'articolo si propone.

Ma, ho già detto, le nostre forze sono quelle che sono e come abbiamo trovato resistenze alla Camera dei deputati da parte del Partito socialista nell'accettare le nostre proposte iniziali, così oggi abbiamo trovato delle resistenze di segno opposto nell'accettare nuovamente le nostre proposte che erano state formulate fin dall'inizio.

F E R M A R I E L L O . Ma che discorsi sono? Voti contro.

V E N A N Z E T T I . Senatore Ferra-riello, se mi avesse ascoltato poco fa non avrebbe fatto questa interruzione: ho detto che facciamo parte di un Governo di coalizione e quando si è in un Governo di coalizione occorre tener conto anche delle posizioni degli altri partiti, e ahimè non siamo noi certo il partito maggiore di questa coalizione. E quindi dopo aver espresso un giudizio positivo sul complesso della legge, ho voluto, nello stesso tempo, ribadire che su alcuni aspetti della legge stessa avremmo preferito delle soluzioni più rispondenti alle nostre impostazioni. Mi pare con questo, onorevole collega, di avere risposto alla sua interruzione.

Alcuni giornali per l'abitudine di attribuire un nome ad una legge, forse per una migliore identificazione anzichè attraverso il numero o il titolo della legge stessa, hanno chiamato questa legge la « legge Reale ». Ho

l'impressione, anzi sono convinto che se lo onorevole Reale fosse stato ministro della giustizia (mi si passi la battuta, ma non è tanto una battuta, esprime il mio pensiero in questo momento) di un Governo a maggioranza repubblicana, questa legge non conterrebbe alcuni dei punti più controversi e, a mio giudizio, ne conterrebbe altri a lui e a noi più graditi. Ma pur con queste precisazioni noi abbiamo dato alla Camera e qui al Senato la nostra leale collaborazione per una soluzione che potesse soddisfare, nel maggior modo possibile, tutte le esigenze prospettate dalle diverse forze politiche che compongono la maggioranza; abbiamo dato un notevole contributo alla soluzione dei contrasti che erano insorti tra le forze stesse della maggioranza e quindi un notevole contributo all'approvazione di questa legge. Ribadisco quindi il voto favorevole del Gruppo repubblicano. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ariosto. Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, alla conferenza dei capigruppo si è chiesta e si è ottenuta una discussione ampia e approfondita; io mi domando se ad un certo punto non si potrebbe, mettendoci d'accordo, abolire questo rito delle dichiarazioni di voto. (*Applausi dal centro*). Chi vi parla l'ha proposto più volte, ma purtroppo è sempre stato sconfitto.

F E R M A R I E L L O . Non è obbligatorio fare le dichiarazioni di voto, si può anche sedere.

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Ariosto, perchè ha sufficiente voce per fare le sue dichiarazioni.

A R I O S T O . Riteniamo, poichè il coro delle dichiarazioni di voto è completo, che non possa mancare la nostra modesta esposizione dei motivi per i quali annunciamo il voto favorevole del Gruppo del partito so-

cialista democratico italiano. Vi posso garantire che sarò molto breve.

L'ondata di criminalità con particolare riferimento ad alcuni delitti, furti, rapine, sequestri di persona a scopo di estorsione ed anche attentati alla vita e alla incolumità delle persone, ha colpito non soltanto l'Italia (mi dispiace che non sia stato messo abbastanza in evidenza durante il dibattito) ma più o meno anche gli altri paesi europei a società industriale ed urbana.

Gli europei si sono accorti che certi fenomeni non sono una tara esclusivamente americana, ma sono conseguenziali ad un certo stadio di sviluppo ed appaiono come il prodotto di certi mali e squilibri della nostra società.

È stato rilevato che questi squilibri derivano dal disordine urbanistico, dai quartieri-ghetto, sacche di povertà all'interno di società ricche, mentre attraverso i mezzi di informazione di massa i diseredati contemplanole ostentazioni di lusso e di spreco dei privilegiati.

Anche chi avverte le ragioni economiche e sociali che sono alla radice dei fenomeni di criminalità deve ammettere però il dovere immediato cui lo Stato non può sottrarsi: difendere la legalità, l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, delle persone e degli averi, i presupposti stessi di qualsiasi società o convivenza umana e civile.

Noi crediamo di aver bene operato sostenendo l'adozione di provvedimenti i quali vanno incontro ad esigenze vitali che non sono limitate a ceti privilegiati o abbienti ma sono sentite ugualmente dalle grandi masse popolari.

Va opposta nello stesso tempo una netta ripulsa a soluzioni repressive incompatibili con il nostro sistema di libertà e di garanzie costituzionali. La legge approvata alla Camera e ora all'approvazione della nostra Assemblea non può essere censurata sotto questo profilo, anche se non è certo il toccasana; necessita di una efficace azione amministrativa ma non è certamente una legge liberticida. Se poi teniamo presente che in Italia alla criminalità comune si aggiunge e si intreccia quella di etichetta politica, la violenza eversiva di matrice fascista, le imprese violente

o delittuose di gruppi di estrema sinistra o presunti tali, la legge con le sue norme specifiche in questo campo appare ancora più giustificata. E tuttavia contro la legge detta dell'ordine pubblico si è levata un'opposizione di settori e di forze che non sono certamente, o non lo sono tutti, ispirati a disegni eversori o di indebolimento dello Stato democratico. Essa opposizione è ispirata dalla ricorrente preoccupazione — questo è il nostro giudizio — che le misure dirette a proteggere i cittadini e a colpire il crimine possano essere distorte o utilizzate dal potere per repressioni abusive e discriminatorie.

È una preoccupazione spiegabile in un paese che ha alle spalle un ventennio di dittatura fascista e di Stato di polizia e che ha vissuto ingiustificati ritardi di molti anni nell'attuazione dei nuovi principi di libertà e di garanzia per i cittadini previsti dalla Costituzione. Ma a queste preoccupazioni si risponde con la garanzia che un governo di maggioranza rigorosamente democratica, sottoposto al continuo controllo del Parlamento, della stampa, dell'opinione pubblica, sicuramente offre contro ogni tentazione o rischio di abuso. È una garanzia democratica che il Partito socialista democratico italiano concorre ad assicurare e che ci consente in piena coscienza e tranquillità di dare il nostro voto per l'approvazione e l'applicazione della legge. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Arfè. Ne ha facoltà.

A R F È . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intorno a questa legge si è creato un clima artificialmente drammatico fatto di esaltazioni e di vilipendi che vanno probabilmente molto al di là dei meriti e dei difetti della legge stessa che stiamo per approvare.

Non crediamo — e ce ne ha dato atto il ministro Reale con l'onestà sua propria e ne hanno convenuto altri oratori — che questa legge possa avere degli effetti risolutivi nella lotta contro il terrorismo politico e contro la criminalità comune. Credo sia difficile sostenere che i risultati, francamente

fin qui deludenti, raggiunti in questa lotta possano essere attribuiti esclusivamente o anche solo in larga misura a inadeguatezze legislative. Il discorso dovrebbe andare più in là e non è questa evidentemente la sede per farlo. Abbiamo tuttavia riconosciuto, senza attendere iniziative altrui, che un problema di adeguamento legislativo esisteva e ci siamo dichiarati aperti al confronto sulla necessità di ritocchi e di adeguamenti che tenessero conto della mutata natura della criminalità nella sua tecnica organizzativa e nella spietatezza dei suoi metodi. Abbiamo ritenuto di venire così incontro alle aspettative in tal senso dell'opinione pubblica, a legittime preoccupazioni esistenti e diffuse nel paese ed anche a richieste anch'esse legittime delle forze di polizia, che insieme a decine di cittadini italiani vittime innocenti del terrorismo hanno pagato un contributo di sangue in difesa della società e delle istituzioni democratiche. A questi uomini va il nostro riconoscimento, alla loro memoria ci inchiniamo riverenti.

Il lavoro che è stato condotto per portare a termine questa legge è stato laborioso, come sempre accade quando si tratta di governi di coalizione e quando si tratta di mettere insieme tendenze diverse ed esperienze diverse. Per di più questo lavoro è stato influenzato, ed anche negativamente influenzato, in sede di maggioranza e fuori di essa da tatticismi deteriori e anche da demagogie alimentate da preoccupazioni elettorali. Di questo ci sono le tracce in alcune ambiguità e carenze del testo sulle quali del resto si sono rivolti i nostri emendamenti, trovando peraltro aperture nel Governo ed in Gruppi della maggioranza, con alcuni dei quali il dialogo è stato più facile, con altri meno. Tale lavoro comunque, già iniziato dal nostro Gruppo alla Camera, è stato continuato anche al Senato ed i risultati che abbiamo raggiunto, anche se non sono tali da essere considerati un pieno successo, sono lusinghieri e tali da consentirci di esprimere un voto favorevole su questa legge: in primo luogo perchè riteniamo che questa legge, nettamente caratterizzata sul piano politico in senso antifascista, sia uno strumento valido per contribuire alla lotta al terrorismo ed alla

criminalità comune; in secondo luogo perchè l'applicazione di essa è affidata alla sensibilità democratica del Presidente del Consiglio e dei suoi collaboratori tra i quali mi piace ricordare il ministro Reale la cui tradizione personale e familiare di antifascismo lo rende degno di tutta la nostra fiducia e rispetto; in terzo luogo — e questo per rispondere a preoccupazioni che ci sono venute da vastissimi strati di opinione pubblica, da organizzazioni politiche, sindacali, giovanili e studentesche — perchè siamo sicuri che ove si tentasse di stravolgere il testo della legge e di deviarlo dai fini che essa si prefigge — e che sono la tutela della società dalla criminalità dilagante, la difesa delle istituzioni democratiche dalle trame nere con cui si tenta di soffocarle, la lotta al teppismo ed alla violenza comunque si qualificano — a premere, a vigilare, ad imporre perchè essa sia indirizzata nella giusta direzione c'è la stragrande maggioranza del paese, ci sono i partiti democratici, ci sono le grandi organizzazioni sindacali.

Il 1945 ed il 1960 sono date che contano nella storia del nostro paese ed il comportamento coraggioso e composto con il quale le grandi masse popolari hanno fronteggiato e fronteggiano la strategia della tensione e della strage lo conferma. Saranno esse, e noi con loro, ad ottenere che la nuova arma a disposizione del potere politico venga adoperata nel verso giusto. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bartolomei. Ne ha facoltà.

B A R T O L O M E I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non credo che occorran molte parole per motivare il voto positivo che il Gruppo della democrazia cristiana esprimerà a favore di questo disegno di legge. I colleghi Bettiol, De Carolis ed anche il relatore Agrimi hanno già spiegato con dettagli tecnici le valutazioni che abbiamo fatto del provvedimento legislativo. E nel ricordare alcuni dei protagonisti di questo dibattito mi sia consentito

rivolgere un pensiero grato e deferente all'onorevole Reale che, con prudente e distaccato equilibrio, ha mediato e diretto le operazioni, mediando talvolta posizioni estremamente difficili, e lo ringrazio.

Il nostro voto è, sotto certi aspetti, la conferma della coerenza con la quale da tempo, e non solo alla vigilia delle elezioni, la Democrazia cristiana si sta battendo per assicurare la difesa delle istituzioni e dell'ordine democratico. Basterebbe solo ricordare che il Gruppo dei senatori democratici cristiani fu promotore di alcune iniziative di legge in materia, tra cui una che è diventata un efficace strumento di intervento.

A coloro che in questi giorni, non so se per malizia consapevole o per stoltezza congenita, hanno cercato di insinuare sospetti sanguinosi di colpevoli compiacenze, non solo vorrei ricordare che l'insulto prima di colpire noi colpisce quella massa di italiani che, per libera scelta, hanno ripetutamente confermato la loro fiducia alla Democrazia cristiana, ma vorrei soprattutto far considerare che nessuno è così stolto da giocare, per un piatto di lenticchie elettorali, quel patrimonio di fedeltà democratica che è testimoniato proprio dallo spazio garantito anche a coloro, come certi facili denigratori, che ne fanno un uso non dico scorretto, ma certo non utile alla chiarezza necessaria per l'uso della libertà. Ma anche queste denigrazioni sono il prezzo della libertà, un prezzo che comporta la forza morale di rispettare anche gli avversari per quello che sono, non per quello che farebbe comodo che fossero; un prezzo che comporta di mantenere la necessaria serenità di giudizio nel compiere le scelte che ci sono affidate, secondo meditate convinzioni, ancorchè questo debba avvenire sotto le aggressioni verbali e pratiche, sotto il linciaggio dei nostri uomini, a cominciare dal nostro segretario politico, senatore Fanfani, cui rivolgo da qui un deferente solidale pensiero. (*Applausi dal centro*).

Elettoralistica semmai — e quindi squisitamente politica — sembra purtroppo essere la recrudescenza del piano eversivo alimentato dalla provocazione nera o dalle farne-

ticazioni dei gruppettari che si firmano NAP o Brigate rosse, se nella fase più delicata e più importante della vita democratica, nella quale la sovranità popolare si esprime nella sua pienezza, si cerca la paralisi del sistema con un attacco tanto più grave in quanto lo colpisce nel cuore, fiaccando le condizioni di base della democrazia: la volontà di promozione e di partecipazione, insinuando il sospetto che democrazia e libertà non possano vivere, perchè non proteggono dai soprusi e dagli arbitri prepotenti.

Ma per quale interesse si cerca di accreditare questa convinzione, di alimentare il dubbio che lo Stato, quello Stato cementato col sangue di tante vittime della Resistenza, è incapace di garantire il rispetto della legge liberamente scelta e voluta? Ecco perchè noi abbiamo ritenuto e riteniamo che il problema della lotta alla delinquenza ed alle violenze politiche è problema fondamentale di difesa delle istituzioni.

Noi approviamo pertanto questa legge non perchè si voglia ripristinare, come qualcuno ha detto, uno Stato di polizia: la nostra scelta è irrevocabile e consacrata dal voto della Costituente. Tuttavia è necessario dire — ed è necessario dirlo ben chiaro — che quando si chiedono maggiori garanzie per la difesa preventiva dei cittadini; quando si cerca di potenzialre gli strumenti di intervento delle forze dell'ordine per intervenire contro i criminali di ogni risma; quando si sollecitano processi più rapidi, libertà provvisorie più oculate; quando si riflette sulle condizioni di impiego delle forze dell'ordine che non possono prevenire con le armi le azioni di una malavita che spara talvolta sapendo di poterlo fare pressochè garantita, non si chiede lo Stato di polizia: si chiede un rafforzamento dello Stato democratico, che non può sussistere senza una capacità di reazione all'*escalation* della delinquenza; alle fughe dalle carceri divenute spesso punti di riferimento per la pianificazione del crimine; che non può dichiararsi sconfitto ed arreso davanti a tali fenomeni.

Noi chiediamo di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze, talora contraddittorie, delle garanzie di libertà e la ricerca di stru-

menti idonei di difesa o di rimozione appunto di quegli ostacoli che prima limitano le libertà individuali e finiscono poi per mettere in crisi il sistema complessivo dei diritti civili.

Le forze dell'ordine vanno pertanto rafforzate per far fronte all'eccezionalità della situazione; ma ciò è possibile non solo predisponendo alcuni strumenti legislativi, ma migliorando qualitativamente la selezione degli uomini, la loro preparazione intellettuale e professionale, le loro condizioni di carriera; poi, riesaminando le tecniche, i mezzi di impiego, la loro gestione complessiva.

La criminalità moderna sfugge all'azione tradizionale, che era sufficiente in una società statica e priva dei mezzi sofisticati dei quali dispone quella odierna. Ma è anche necessario assicurare alle forze dell'ordine il sostegno psicologico e morale delle forze politiche, sociali e soprattutto popolari, perchè non è concepibile esigere da esse il sereno espletamento del dovere che comporta il frequente rischio della vita con addosso il peso della diffidenza e della sfiducia.

Un altro motivo pertanto per il quale noi diamo il nostro voto favorevole a questa legge (al di là della normativa che la esprime nei dettagli perfetti e meno perfetti ma certamente perfettibili) consiste nel fatto che questo assenso vuole essere un atto di credito solidale, di conforto per chi — come carabinieri ed agenti — si trova quotidianamente esposto alle insidie della criminalità più decisa. E non solo, onorevoli colleghi: ma anche perchè sarebbe, ed è, un atto di riconoscimento della funzione delle istituzioni democratiche che si fondano sulla legge di tutti e non sulla legge di qualcuno; sulla funzione del Parlamento che in un regime libero è di per sè garanzia sufficiente ad evitare che ogni organo dello Stato e in particolare i corpi separati abusino dei loro poteri.

L'approvazione della legge di per sè non risolve, come è stato detto, i complessi problemi che abbiamo davanti, ma conferma il nostro impegno rinnovato in questa spietata guerriglia contro un nemico che colpisce e si nasconde, perchè dal successo di

questo impegno dipende il nostro libero avvenire. La difesa delle istituzioni pertanto è, in questo quadro, il rafforzamento degli strumenti istituzionali dello Stato che oggi in parte realizziamo. Questa legge non è quindi una abdicazione o una rinuncia, non è una fuga dai nostri precisi doveri politici: essa è la severa consapevolezza di responsabilità che non possiamo eludere, che dobbiamo assumerci.

Ed in questo sforzo difficile ed amaro comunque ci conforta quello che disse De Gasperi commemorando Matteotti nel 1947: « bisogna ricordare che la violenza oltre che ingiusta è infeconda, e che essa nella storia alla fine perde la partita ». (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1653, 1952, 1970, 1993 e 2011.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 20 maggio 1975

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 20 maggio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BORTOLANI ed altri; BARDELLI ed altri. — Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (1908) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

2. BARTOLOMEI ed altri. — Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria (1784) (*Relazione orale*)

La seduta è tolta (ore 5 di sabato 17 maggio 1975).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari